

| Materia   | Domanda  | Risposta Esatta   | Risposta2  | Risposta3  | Risposta4  |
|---|--|---|--|--|--|
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | La normativa italiana sui rifiuti dispone che la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali sia garantita  | da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private   | dalle sole persone giuridiche private  | dalle sole persone fisiche private   | dai soli enti pubblici   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | La gestione dei rifiuti  | costituisce attività di pubblico interesse  | non costituisce attività di pubblico interesse   | costituisce attività giuridicamente non rilevante  | nessuna risposta è corretta  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | La gestione dei rifiuti è effettuata   | nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali   | nel rispetto delle solo norme vigenti in materia di partecipazione e non di quelle sull'accesso alle informazioni ambientali   | senza applicazione delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali  | nel rispetto delle solo norme vigenti in materia di accesso alle informazioni ambientali e non di quelle sulla partecipazione  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo la gerarchia delle attività di gestione dei rifiuti, l'attività di   | prevenzione precede quella di preparazione per il riutilizzo  | recupero di energia precede quella di riciclaggio  | smaltimento precede quella di riciclaggio  | preparazione per il riutilizzo precede quella di prevenzione   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | La gerarchia dei rifiuti si applica quale ordine di  | priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti  | ingresso dei rifiuti in discarica  | chiamata dei rifiuti speciali prima dello smaltimento  | priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione dei danni ai lavoratori  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo la gerarchia dei rifiuti, l'attività di  | prevenzione precede quella di preparazione per il riutilizzo  | riciclaggio comprende quella di preparazione per il riutilizzo   | preparazione per il riutilizzo precede quella di prevenzione   | smaltimento precede quella di riciclaggio  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo il diritto UE gli Stati membri, in linea con la gerarchia dei rifiuti, dovrebbero  | sostenere l'uso di materiali riciclati  | promuovere, laddove possibile, lo smaltimento in discarica di materiali riciclati  | promuovere, laddove possibile, l'incenerimento di materiali riciclati  | sostenere l'uso di materiali non riciclati   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti comprende misure   | che promuovono la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti  | che scoraggiano la donazione di alimenti e altre forme di ridistribuzione per il consumo umano   | che concorrono alla valutazione della necessità di nuovi impianti di gestione di rifiuti o alla chiusura degli impianti esistenti  | finalizzate a garantire agli ATO (ambiti territoriali ottimali) più meritevoli un sistema di premialità tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Con riferimento alle attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti  | gli enti di governo degli ATO (ambiti territoriali ottimali) o i comuni possono individuare, all'interno dei centri raccolta, spazi destinati all'esposizione temporanea finalizzati allo scambio tra privati di beni funzionanti e destinati al riutilizzo               | i rifiuti sono raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e poi miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse   | per i rifiuti urbani indifferenziati destinati allo smaltimento è ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali          | per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti in modo unitario e miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio e al recupero è   | sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritte nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali, al fine di favorire il loro recupero, privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero  | sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritte nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali, al fine di favorire il loro recupero presso gli impianti di recupero più lontani | vieta la libera circolazione sul territorio nazionale a meno che essi non siano destinati a impianti di smaltimento, privilegiando il principio di prossimità  | sempre vietata la libera circolazione sul territorio nazionale   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Con riferimento alle attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, nei centri raccolta   | possono essere organizzati spazi destinati a schemi di filiera degli operatori professionali dell'uso che siano muniti di idonea autorizzazione   | le aziende interessate possono liberamente prelevare beni, o parti di essi, utili per la propria attività aziendale (metallo, plastica, carta) anche destinati alla vendita per il recupero di materia   | non è possibile in alcuna maniera attrezzare aree nelle quali cittadini, ovvero operatori professionali dell'uso, possono effettuare lo scambio di beni o intercettare prodotti  | i cittadini possono liberamente prelevare parti di beni che possono risultare loro utili   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, al fine della classificazione delle differenti operazioni di recupero, il legislatore nazionale ha inteso codificarle in un elenco    | non esauritivo contrassegnandole con la lettera R seguita dalla numerazione da 1 a 13   | esauritivo contrassegnandole con la sigla H seguita dalla numerazione da 1 a 13  | non esauritivo contrassegnandole con la sigla EoW seguita dalla numerazione da 1 a 99  | esauritivo contrassegnandole con la sigla D seguita dalla numerazione da 1 a 99  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, per "recupero" si intende   | qualsiasi operazione che permetta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o li prepara ad assolvere tale funzione all'interno dell'impianto o nell'economia generale | le operazioni di pulizia e controllo attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati per poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento   | qualsiasi operazione dalla quale previo trattamento si ottenga un prodotto, un materiale o una sostanza da commercializzare  | qualsiasi operazione attraverso cui prodotti o componenti che non sono rifiuti vengono reimpiegati per la stessa finalità per cui erano stati concepiti  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, al fine della classificazione delle differenti operazioni di smaltimento, il legislatore nazionale ha inteso codificarle in un elenco | non esauritivo contrassegnandole con la lettera D seguita dalla numerazione da 1 a 15   | non esauritivo contrassegnandole con la sigla EoW seguita dalla numerazione da 1 a 99  | esauritivo contrassegnandole con la sigla H seguita dalla numerazione da 1 a 13  | esauritivo contrassegnandole con la sigla R seguita dalla numerazione da 1 a 99  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, per "smaltimento" si intende  | ogni operazione avente caratteristica residuale diversa dal recupero da utilizzare solo in mancanza di altre opzioni e che non consente il recupero di risorse  | trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia   | riciclaggio / recupero di metalli e composti metallici   | utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, con "raccolta differenziata" si intende   | la raccolta in cui il flusso dei rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura, al fine di facilitarne il trattamento specifico   | qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti   | l'attività consistente nelle operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da essere reimpiegati senza altro pretrattamento | qualsiasi operazione che permetta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o li prepari ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, per "raccolta differenziata" si intende la raccolta   | in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico   | che presuppone la collocazione dei rifiuti in appositi contenitori, differenziati in base all'origine dei rifiuti  | in cui i rifiuti non sono tenuti separati tra loro   | in cui i flussi di rifiuti sono separati in base all'origine   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | In base al D.Lgs. n. 152/2006, costituiscono attività di "stoccaggio"  | le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti come definite dalla normativa in materia   | le attività di raccolta consistenti nel prelievo e nella cernita preliminare alla raccolta dei soli rifiuti organici   | qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini   | esclusivamente le attività di raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo l'art. 230 del D.Lgs. n. 152/2006, i rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture  | sono raccolti direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete che può provvedere alla consegna a gestori di impianti di smaltimento o recupero  | possono essere raccolti direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete solo se questo non provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani   | sono raccolti direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete che può provvedere solo al loro incenerimento presso il luogo in cui sono stati raccolti   | non possono mai essere raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | In base al D.Lgs. n. 152/2006, nell'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti rientrano   | i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi   | i rifiuti radioattivi  | il terreno (in situ), inclusi il suolo non contaminato, non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno   | gli effuenti gassosi emessi in atmosfera   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | In base al D.Lgs. n. 152/2006, l'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti esclude  | le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera  | i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali  | i rifiuti derivanti da attività sanitarie  | i rifiuti derivanti da attività commerciali  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Fanno parte dei "rifiuti organici", così come definiti dal D.Lgs. n. 152/2006, i rifiuti   | biodegradabili di giardini e parchi   | non biodegradabili di giardini e parchi  | di qualunque natura se abbandonati all'interno di giardini e parchi  | comunque presenti all'interno di giardini e parchi   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, per "trattamento" di rifiuti si intende l'insieme delle operazioni  | di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento   | che permettano ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione  | effettuate in discarica  | di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compresa la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commercianti e intermediari                                 |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Il D.Lgs. n. 152/2006 costituisce un "rifiuto pericoloso" il rifiuto che   | presenta una o più caratteristiche di pericolosità elencate nella disciplina ambientale   | presenta, a discrezione del detentore, una o più caratteristiche tali da renderlo idoneo a suscitare un pericolo per la propria incolumità   | non presenta una o più caratteristiche elencate nelle Norme in materia ambientale  | presenta, a discrezione del produttore, una o più caratteristiche tali da renderlo idoneo a suscitare un pericolo per la propria incolumità  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo il D.Lgs. n. 152/2006 la nozione di "produttore di rifiuti" comprende  | sia il "produttore iniziale" sia il "nuovo produttore"  | né il "produttore iniziale", né il "nuovo produttore"  | solo il "produttore iniziale"  | solo il "nuovo produttore"   |

|   |   |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Il D.Lgs. n. 152/2006 definisce produttore di rifiuti "iniziale" il soggetto la cui attività produce rifiuti e quello cui sia giuridicamente riferibile tale produzione   | non produce rifiuti  | produce rifiuti e non quello al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione   | consiste in operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione dei rifiuti prodotti da altri |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo il D.Lgs. n. 152/2006 si può qualificare come "produttore del prodotto" qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venga o importi prodotti   | fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venga o importi rifiuti   | fisica o giuridica che produce rifiuti in quantità superiore a 30 kg   | fisica che non professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venga o importi prodotti   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo l'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006, costituisce attività di "rigenerazione degli oli usati" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli | rigenerazione di oli mai usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli  | smaltimento degli oli usati  | commercializzazioni di oli usati  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Il D.Lgs. n. 152/2006 costituisce "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfa o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi   | si appropri o abbia l'intenzione o l'obbligo di appropriarsi   | non abbia l'obbligo di disfarsi  | non si disfa  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Ai sensi della normativa in materia di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006) con "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfa o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi" giuridicamente si intende rifiuto   | sottoprodotto  | prodotto già usato   | prodotto riciclato  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | I rifiuti abbandonati giacenti su strade e aree pubbliche o su strade e aree private comunque soggette a uso pubblico sono rifiuti  | urbani   | pericolosi   | assimilabili  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Sono classificati come rifiuti speciali quelli  | da lavorazioni industriali diversi da quelli urbani  | provenienti da esumazioni ed estumulazioni   | domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale  | conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni di legge   | possono gestire, attraverso sistemi organizzativi di tipo professionale, esclusivamente rifiuti pericolosi autoprodotti al fine di ridurre il rischio per l'ambiente   | sono implicitamente autorizzati anche al trattamento dei rifiuti  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo l'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006, sono qualificati come rifiuti speciali i veicoli fuori uso   | rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti su strade e aree pubbliche o su strade e aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua    | rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti  | vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | La raccolta differenziata dei rifiuti organici  | avviene con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati  | deve essere effettuata solo attraverso contenitori a svuotamento riutilizzabili poiché nell'ordinamento italiano non è previsto l'utilizzo di sacchetti compostabili certificati                               | può essere realizzata con qualunque tipo di contenitore o sacchetto   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | La raccolta differenziata dei rifiuti organici deve avvenire  | con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati da organismi accreditati   | attraverso il conferimento diretto al centro di raccolta   | con contenitori monouso in PVC  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Il centro di raccolta dei rifiuti urbani è un'area presidiata e allestita per l'attività di raccolta  |  | deposito temporaneo dei rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi   | smaltimento, attraverso procedure non pericolose per l'ambiente   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Nei centri di raccolta dei rifiuti urbani possono essere depositati rifiuti   | urbani conferiti in maniera differenziata  | prodotti esclusivamente dal comune, provenienti da parchi e giardini pubblici o da spazzamento delle strade  | urbani conferiti in maniera indifferenziata che sono collocati in appositi cassoni scarrabili per essere destinati allo smaltimento                   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Fatta salva la frazione organica, nei centri di raccolta dei rifiuti urbani la durata del deposito non  | dove superare i tre mesi   | dove superare i tre anni   | dove superare i tre giorni  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Nei centri di raccolta dei rifiuti urbani, i rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche  | non possono essere soggetti a operazioni di disassemblaggio  | possono essere soggetti a operazioni di disassemblaggio solo se preventivamente bonificati   | devono essere assoggettati alle operazioni di disassemblaggio previste dal capitolo tecnico d'appalto di gestione                                     |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | I centri di raccolta dei rifiuti urbani, nelle zone di scarico e deposito, devono avere la impermeabilizzata  | In vernice termoreagente   | in tout tenant   | igroscopica   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | I centri di raccolta dei rifiuti urbani devono essere ubicati in aree servite dalla rete viaaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso degli utenti  | industriali dismesse   | lontane dai centri abitati   | staticamente definite zone omogenee urbanistiche E (zona agricola)  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Il codice EER (Elenco europeo dei rifiuti) è composto da  | sei cifre numeriche e una descrizione in lettere del rifiuto   | sei cifre numeriche seguite da 4 lettere dalla A alla Z  | una descrizione in lettere del rifiuto  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | La classificazione del rifiuto, attraverso l'assegnazione del codice EER (Elenco europeo dei rifiuti), è effettuata da  | il produttore  | il detentore   | l'intermediario   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Con "stabilizzazione" si identificano i processi che  | modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano quelli pericolosi in rifiuti non pericolosi  | influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi  | non modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano quelli pericolosi in rifiuti non pericolosi                                   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Con "solidificazione" si identificano i processi che  | influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi  | modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano quelli pericolosi in rifiuti non pericolosi  | influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti modificandone le proprietà chimiche   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Con "rifiuto parzialmente stabilizzato", si identifica un rifiuto che   | contiene, dopo il processo di stabilizzazione, componenti pericolosi, non completamente trasformati in componenti non pericolosi che potrebbero essere rilasciati nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo | contiene, dopo il processo di solidificazione, componenti pericolosi, completamente trasformati in componenti non pericolosi e che potrebbero essere rilasciati nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo | ha subito un parziale processo di riciclo   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | La classificazione di un rifiuto pericoloso deve comprendere l'assegnazione delle specifiche classi di pericolo   | sempre   | mai  | solo per i rifiuti urbani pericolosi  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | In tema di responsabilità nella gestione dei rifiuti sono stabiliti precisi principi in capo  | a produttore/detentore dei rifiuti, trasportatore, intermediari/commercianti, soggetti che effettuano il recupero o lo smaltimento dei rifiuti   | a produttore/detentore dei rifiuti, trasportatore, soggetti che effettuano il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, con l'esclusione del commerciante/intermediario   | al solo produttore/detentore dei rifiuti  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | In base alla vigente disciplina sulla gestione dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006), i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti  | dai produttore iniziale dei rifiuti nonché dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione  | dai soli detentori precedenti dei rifiuti  | dai soli detentori del momento  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Il produttore iniziale o detentore di rifiuti deve provvedere al loro trattamento   | direttamente o mediante l'affidamento a un intermediario / commerciante, oppure alla loro consegna a un soggetto autorizzato al trattamento o al trasporto   | esclusivamente tramite un'organizzazione di intermediari / commercianti e soggetti attivi nei servizi di recupero o smaltimento dei rifiuti  | esclusivamente mediante consegna a un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato                                   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | La responsabilità del produttore/detentore dei rifiuti è esclusa  | in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta   | in nessun caso   | quando il rifiuto è affidato a un trasportatore privato autorizzato   |
|   |   |  |  | quando il rifiuto è conferito direttamente a un impianto di recupero / smaltimento  |

|   |   |  |  |  |   |
|---|---|--|--|--|---|
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Per quanto riguarda la responsabilità del trasportatore di rifiuti, gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale        | sono tenuti all'iscrizione all'Albo gestori ambientali e devono conferire i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta | sono tenuti all'iscrizione all'Albo gestori ambientali e devono conferire i rifiuti raccolti e trasportati a impianti pubblici di recupero o smaltimento | sono solo tenuti all'iscrizione all'Albo gestori ambientali  | devono conferire i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta in attesa di iscrizione all'Albo gestori ambientali |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani sono definite con   | regolamento comunale   | legge regionale  | decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica  | atto del gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo il principio di sussidiarietà, la pianificazione e gestione del settore dei rifiuti prevede la distribuzione delle competenze tra                                       | Stato, regioni, province, comuni   | Stato e Ministero competente   | Ministero competente, ATO (ambiti territoriali ottimali), ARPA (Agenzia regionale per l'ambiente), comune            | Stato, regioni, comuni, ARPA (Agenzia regionale per l'ambiente) territoriali  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Il D.Lgs. n. 152/2006 disciplina la distribuzione delle competenze per pianificazione e gestione dei rifiuti  | assegnando le competenze ai vari livelli istituzionali   | solo per la parte operativa  | solo per la parte autorizzatoria   | assegnando i compiti solo del Ministero   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Al fine di espletare le funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale dell'ausilio                 | di ISPRA   | dei comuni   | di ARERA (autorità di regolazione per energia reti e ambiente)   | del MISE  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | L'indicazione dei criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani rientra tra le competenze                                | dello Stato  | della regione  | della provincia  | del comune  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | È di competenza statale   | la determinazione, d'intesa con la Conferenza unificata, delle linee guida per la individuazione degli ATO (ambiti territoriali ottimali)  | la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti   | l'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani              | l'autorizzazione all'esercizio delle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo l'art. 222 del D.Lgs. n. 152/2006, i poteri sostitutivi ministeriali possono essere adottati, in caso di autorità competenti inadempienti, per interventi finalizzati a | attuare la raccolta differenziata dei rifiuti  | centrare gli impianti già autorizzati a livello nazionale  | eseguire la sorveglianza degli impianti autorizzati  | autorizzare impianti di recupero dei rifiuti  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo l'art. 222 del D.Lgs. n. 152/2006, adotta poteri sostitutivi nei confronti dell'autorità competente nel settore dei rifiuti   | il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  | il Presidente del Consiglio  | l'ARPA (Agenzia regionale per l'ambiente) territoriale   | la Conferenza stato-regioni   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Il programma nazionale per la gestione dei rifiuti analizza la produzione dei rifiuti su scala nazionale  | sempre   | non necessariamente, si limita solo all'organizzazione del servizio di gestione integrata  | solo per i rifiuti urbani  | solo per i rifiuti urbani biodegradabili  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Spetta alle regioni   | la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti   | l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani   | il controllo delle attività degli impianti di gestione dei rifiuti   | la determinazione delle specifiche modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | I piani per la gestione dei rifiuti sono adottati   | dalle regioni  | dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica   | dallo Stato  | dai comuni  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | La regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti è di competenza  | delle regioni  | dei comuni   | delle province   | dello Stato   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | L'Ente cui spetta la predisposizione e approvazione del piano di gestione dei rifiuti è   | la regione, sentiti gli ATO (ambiti territoriali ottimali), province e comuni  | il comune  | lo Stato   | la provincia  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Rispetto al piano regionale di gestione dei rifiuti deve essere garantita   | pubblicità e massima partecipazione dei cittadini  | la riservatezza dei contenuti  | la distribuzione cartacea ai cittadini   | la partecipazione dei cittadini alla sua redazione, fornendo proposte e osservazioni  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Gli ATO (ambiti territoriali ottimali) sono definiti  | dalle regioni, sentite le province e i comuni interessati  | direttamente dallo Stato   | dalla Commissione europea  | dai regolamenti comunitari che dispongono le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base   | degli ATO (ambiti territoriali ottimali)   | delle province   | dei comuni   | delle regioni   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Il compito di ripartire le attribuzioni degli ATO (ambiti territoriali ottimali) ad altri enti è compito  | delle regioni  | dello Stato  | del comune   | delle province  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo l'art. 214 del D.Lgs. n. 152/2006, la comunicazione relativa al procedimento semplificato per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti                      | dove deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero  | dove deve essere rinnovata solo in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero   | dove deve essere rinnovata ogni dieci anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero | non necessita di rinnovo  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Ai sensi dell'art. 197 CA, per l'espletamento delle proprie funzioni in materia di rifiuti, le province possono avvalersi   | delle Agenzie per la protezione dell'ambiente  | di cittadini   | di nessuno altro   | del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Ai sensi dell'art. 197 CA, è competenza delle province  | il controllo periodico su tutte le attività di gestione, intermediazioni e commercio dei rifiuti, compreso l'accertamento delle violazioni   | la disciplina del recupero dei prodotti di amianto   | l'organizzazione della raccolta dei rifiuti urbani   | la redazione dei piani di gestione dei rifiuti  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | I regolamenti comunitari per la gestione dei rifiuti riguardano   | rifiuti urbani   | scorie e ceneri prodotti dall'incenerimento dei rifiuti urbani   | rifiuti del trattamento dei rifiuti industriali  | rifiuti radioattivi   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | La gestione dei rifiuti urbani è affidata   | al comune  | allo Stato   | alla provincia   | alla regione  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani   | con appositi regolamenti   | attraverso un proprio delegato presso la regione territorialmente competente   | nominando un proprio rappresentante in seno agli ATO (ambiti territoriali ottimali)                                  | attraverso segnalazioni inviate agli enti competenti  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione e la gestione degli impianti di gestione rifiuti  | sono sottoposti ad autorizzazione alla realizzazione e alla gestione a seconda della tipologia di impianto e dell'attività svolta  | sono autorizzati esclusivamente con una procedura semplificata   | possono esercitare senza autorizzazione  | sono sottoposti solo all'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda per l'autorizzazione unica in materia di rifiuti                                   | la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi   | il comune convoca apposita conferenza di servizi   | il soggetto istante è legittimato a iniziare l'attività oggetto di autorizzazione                                    | la Conferenza di servizi autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione unica in materia di rifiuti   | accorda l'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione dell'impianto  | autorizza la sola realizzazione dell'impianto  | corrisponde alla VAS   | autorizza la sola gestione dell'impianto  |

|   |   |  |  |   |  |
|---|---|--|--|---|--|
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | In base al D.Lgs. 31.3.1998 n. 112, la nomina del commissario, in caso di inadempienza accertata della regione nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali che comportino grave pregiudizio agli interessi nazionali avviene da parte di                               | Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente in materia   | Presidente della regione competente  | Sindaco del comune in cui è ubicato l'impianto  | Presidente della Repubblica  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | In base al D.Lgs. 31.3.1998 n. 112, il Presidente del Consiglio dei ministri può nominare un commissario che sostituisca gli enti locali nello svolgimento dei propri compiti istituzionali   | in caso di inadempienza accertata nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali che comportino grave pregiudizio agli interessi nazionali   | ogniqualvolta lo ritenga necessario  | sempre  | mai, in nessun caso  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | In base al D.Lgs. 31.3.1998 n. 112, il Presidente del Consiglio può nominare un commissario che sostituisca gli enti locali nello svolgimento dei propri compiti istituzionali  | in caso di inadempienza accertata nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali che comportino grave pregiudizio agli interessi nazionali   | mai  | solo su richiesta del proponente  | ogniqualvolta lo ritenga necessario  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Ai fini del rilascio dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) in materia di rifiuti, l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che  | sono necessarie delle garanzie finanziarie   | è sempre necessaria la presenza di un fideiussore, unica forma di garanzia accettata               | è sempre necessaria la presenza di un'ipoteca su immobili, unica forma di garanzia accettata  | non è necessaria alcuna garanzia finanziaria   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, la validità dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) in materia di rifiuti è di anni   | 10   | 15   | 5   | 20   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, l'AUA (autorizzazione unica ambientale) in materia di rifiuti ha durata  | di 10 anni ed è rinnovabile, salvo casi particolari  | annuale  | illimitata nel tempo salvo volontà di chiusura degli impianti da parte del titolare degli stessi  | di 10 anni e non è rinnovabile, salvo casi particolari   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, i termini per la richiesta di rinnovo dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) in materia di rifiuti   | sono di almeno 180 giorni prima della scadenza   | sono di almeno un anno prima della scadenza  | non sono indicati in quanto l'AUA (autorizzazione unica ambientale) si rinnova automaticamente  | sono 90 giorni prima della scadenza  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | In base all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, nel caso di condizioni di criticità ambientale, le prescrizioni contenute nell'AUA (autorizzazione unica ambientale) per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti possono essere modificate                        | prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio   | prima del termine di scadenza e dopo almeno due anni dal rilascio                                  | mai, è necessario richiedere una nuova autorizzazione   | previa istanza presentata 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, qualora l'evoluzione tecnologica consenta una riduzione significativa degli impatti, le prescrizioni contenute in AUA (autorizzazione unica ambientale) per impianto rifiuti possono essere modificate, con le procedure di legge, | prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio   | prima del termine di scadenza e dopo almeno due anni dal rilascio                                  | previa istanza presentata 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione   | mai, è necessario richiedere una nuova autorizzazione  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, è possibile modificare le prescrizioni e le condizioni dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) prima della sua scadenza   | solo in casi particolari e comunque prima del termine di scadenza, dopo almeno cinque anni dal rilascio  | sempre   | appena se ne ravvisa la necessità   | mai  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, il mancato rispetto delle prescrizioni dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) comporta   | diffida, diffida e sospensione, revoca a seconda della gravità del fatto   | solo una sanzione amministrativa   | solo una diffida  | revoca immediata dell'AUA (autorizzazione unica ambientale)  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, il mancato rispetto delle prescrizioni dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) è punito   | in misura diversa a seconda della gravità dell'infrazione  | raramente  | sempre a meno che l'infrazione venga accertata durante un'ispezione programmata   | sempre con la revoca dell'autorizzazione   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | In base all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'AUA (autorizzazione unica ambientale), alla sanzione provvede  | l'Autorità competente  | il Ministero competente  | la polizia municipale   | il Sindaco del comune in cui è ubicato l'impianto  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, le procedure che regolano l'AUA (autorizzazione unica ambientale) per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti si applicano   | per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata | solo per la realizzazione di varianti di piccola entità che non comportino modifiche significative | a qualunque tipo di variante all'impianto   | per la realizzazione di lievi varianti in corso d'opera o di esercizio   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero è richiesta per impianto   | di smaltimento e recupero non soggetto alla normativa IPPC   | mobile che effettua la sola riduzione volumetrica  | mobile che effettua la sola separazione di frazioni estranee  | mobile di disidratazione di fanghi degli impianti di depurazione   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, la campagna di un impianto mobile deve essere comunicata alla regione almeno   | 20 gg prima dell'installazione   | 30 gg prima dell'installazione   | il primo giorno di esercizio  | 5 gg prima dell'installazione  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | In base all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, per lo svolgimento dell'attività di un impianto mobile di recupero e smaltimento rifiuti   | occorre comunicare lo svolgimento delle singole campagne di attività almeno 20 giorni prima dell'installazione dell'impianto   | occorre inoltrare in un'unica comunicazione tutte le campagne programmate                          | occorre inoltrare comunicazione lo stesso giorno dell'inizio dell'attività  | non occorre alcuna comunicazione   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Nell'ottica della prevenzione dei rifiuti, deve essere favorita la diffusione del compostaggio incentivando le seguenti pratiche a eccezione di   | trattamento meccanico-biologico del rifiuto urbano indifferenziato   | autocompostaggio   | compostaggio di comunità  | compostaggio dei rifiuti organici effettuato nello stesso luogo di produzione  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, il compostaggio aerobico individuale costituisce attività  | che implica una riduzione della tariffa comunale per la gestione dei rifiuti urbani  | non consentita   | non consentita in quanto il servizio di gestione dei rifiuti urbani è gratuito  | svolta dal gestore del servizio di raccolta  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime al fine dell'utilizzo del compost da parte delle utenze conferenti è definito                     | compostaggio di comunità   | autocompostaggio   | digestione anaerobica   | trattamento meccanico biologico del rifiuto urbano   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, in sede di rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, le imprese che risultino registrate a determinati sistemi di ecogestione e audit   | possono sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorità competenti  | possono automaticamente continuare l'esercizio delle attività autorizzate                          | devono seguire una procedura più complessa e lunga per il rinnovo   | devono seguire la normale procedura per il rinnovo come tutte le altre imprese   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Gli impianti di gestione rifiuti assoggettati alla normativa IPPC   | non possono usufruire del regime dell'autocertificazione in fase di rinnovo delle autorizzazioni   | possono usufruire del regime dell'autocertificazione in fase di rinnovo delle autorizzazioni       | possono usufruire del regime dell'autocertificazione in fase di rinnovo delle autorizzazioni se sono certificate secondo la norma UNI ISO 14001 | possono usufruire del regime dell'autocertificazione in fase di rinnovo delle autorizzazioni se sono certificate secondo la norma UNI ISO 9001 |

|   |  |  |  |  |   |
|---|--|--|--|--|---|
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Il regime dell'autocertificazione in fase di rinnovo dell'autorizzazione degli impianti di gestione rifiuti  | è disciplinata dalla parte IV del Codice dell'ambiente   | non è applicabile agli impianti di gestione rifiuti  | è possibile se espressamente richiesto dal Ministro competente                                 | è sempre possibile  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | La falsità delle attestazioni contenute nell'autocertificazione comporta   | l'applicazione del Codice penale   | non comporta alcuna sanzione   | la revoca immediata dell'autorizzazione  | solo una sanzione pecunaria   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | In caso di falsità delle attestazioni contenute nell'autocertificazione è prevista   | la reclusione  | una sanzione penale non applicabile agli impianti di gestione rifiuti  | una lieve sanzione amministrativa  | una importante sanzione amministrativa  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | In fase di rinnovo dell'AIA è possibile usufruire del regime dell'autocertificazione   | mai  | solo se autorizzato dal Ministero competente   | solo se si tratta di inceneritori  | sempre  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo l'art. 211 del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione degli impianti di ricerca e sperimentazione per la gestione rifiuti ha validità di   | due anni salvo proroga che può essere concessa previa verifica dei risultati annuali raggiunti e non può comunque superare altri due anni                            | cinque anni salvo proroga che può essere concessa previa verifica dei risultati annuali raggiunti e non può comunque superare altri due anni | due anni alla scadenza dei quali non è possibile richiedere una proroga                        | due anni salvo proroga che può essere concessa per ulteriori due anni previo parere favorevole dell'ISPRA   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo l'art. 211 del D.Lgs. n. 152/2006, la durata dell'autorizzazione per gli impianti di ricerca e sperimentazione può essere prorogata  | per un periodo non superiore a due anni  | per un periodo non superiore a cinque anni   | per tre mesi   | solo su richiesta esplicita del Sindaco in cui è posizionato l'impianto   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Per alcune attività nell'ambito della gestione dei rifiuti esistono procedure semplificate che   | devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli effettuati   | tuttavia non garantiscono sufficiente sicurezza  | possono essere applicate anche non assicurando un elevato livello di protezione ambientale     | possono essere applicate per qualunque tipo di rifiuto qualora il soggetto che deve ottenere l'autorizzazione ritenga che il regime autorizzatorio ordinario sia eccessivamente complesso |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo l'art. 214 del D.Lgs. n. 152/2006, ai fini di delimitare il campo di applicazione delle procedure semplificate, occorrono  | decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con gli altri Ministri competenti   | legge regionali  | decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, con gli altri Ministri competenti          | leggi costituzionali  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo l'art. 214 del D.Lgs. n. 152/2006, le norme, che definiscono il campo di applicazione delle procedure semplificate, devono indicare, per ciascun tipo di attività  | tipi e quantità di rifiuti e condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi sono sottoposte alle procedure semplificate suddette | solo la localizzazione dell'impianto   | solo i costi economici della realizzazione   | nulla di particolare e prestabilito   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo l'art. 214 del D.Lgs. n. 152/2006, sono sottoposte alle procedure semplificate, in base alle norme che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni di ammissibilità le attività di smaltimento di rifiuti                                | non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi   | pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi   | in generale  | non pericolosi effettuate dai produttori in qualunque luogo   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | L'avvio delle attività di recupero RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), ELV (veicoli fuori uso) e coincerimento che usufruiscono della procedura semplificata, prevista dall'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., può avvenire | a seguito di visita preventiva della provincia competente che deve avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione di inizio attività                                   | immediatamente dopo aver inviato la comunicazione di inizio attività   | trascorsi 180 giorni dalla comunicazione di inizio attività                                    | trascorsi 30 giorni dalla comunicazione di inizio attività  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo l'art. 215 del D.Lgs. n. 152/2006, le attività di autosmaltimento dei rifiuti non pericolosi   | sono soggette, nel rispetto di determinate caratteristiche, a una comunicazione di inizio di attività  | sono vietate   | sono soggette sempre e comunque al generale regime autorizzatorio in materia di rifiuti        | non possono essere mai intraprese sulla base di una mera comunicazione di inizio di attività  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo l'art. 215 del D.Lgs. n. 152/2006, le attività di autosmaltimento dei rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla   | comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente   | segnalazione di inizio attività al comune  | dichiarazione di inizio attività al comune   | comunicazione di inizio di attività alla regione competente   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo l'art. 215 del D.Lgs. n. 152/2006, le attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti  | restano sottoposte al regime autorizzatorio generale   | sono attività sempre vietate   | sono regolate dal procedimento semplificato per l'autosmaltimento dei rifiuti                  | sono attività libere, prive di regime autorizzatorio  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | L'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti con procedure semplificate, dalla comunicazione di inizio attività all'ente di competenza, può essere intrapreso  | dopo 90 giorni   | dopo 30 giorni   | contestualmente alla comunicazione   | dopo 60 giorni  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | L'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti con procedure semplificate, può essere intrapreso dopo aver presentato  | comunicazione di inizio di attività alla Provincia territorialmente competente   | comunicazione di inizio di attività alla regione competente  | segnalazione di inizio attività al comune  | dichiarazione di inizio attività al comune  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | La comunicazione di inizio attività delle operazioni di recupero dei rifiuti con procedure semplificate, deve essere rinnovata   | ogni 5 anni  | mai  | ogni 10 anni   | ogni anno   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Le imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti con procedure semplificate, devono essere iscritte   | su apposito registro provinciale   | sul registro delle emissioni in atmosfera (PRTR)   | all'Albo gestori rifiuti   | nell'elenco degli impianti autorizzati con AIA  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | L'iscrizione sul registro delle imprese che effettuano le operazioni di recupero di rifiuti con procedure semplificate   | è gratuita   | ha un costo di 10 euro all'anno  | ha un costo di mille euro  | ha un costo di 10 euro  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | L'elenco delle imprese autorizzate in regime ordinario alla gestione dei rifiuti è   | nazionale e pubblico   | inaccessibile al pubblico, ma solo all'autorità competente   | sul sito web del comune in cui è ubicato l'impianto  | solo provinciale  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Requisiti, criteri e prescrizioni per l'applicazione della disciplina semplificata agli impianti di recupero di rifiuti sono previsti da   | regolamenti europei  | regione competente   | ARPA (Agenzia regionale per l'ambiente) competente   | regolamento comunale del comune in cui è ubicato l'impianto   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Le operazioni di preparazione per il riutilizzo, negli impianti che usufruiscono del regime della procedura semplificata, possono essere avviate   | mediante semplice SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)   | senza alcuna comunicazione né autorizzazione   | non appena ricevuta l'autorizzazione dell'ARPA (Agenzia regionale per l'ambiente) territoriale | non appena ricevuta l'autorizzazione dal comune   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo il DPR n. 59/2013, la domanda di AUA (autorizzazione unica ambientale) deve essere presentata  | agli sportelli SUAP del comune di riferimento  | agli uffici dell'ARPA (Agenzia regionale per l'ambiente) territoriale  | al Catasto dei rifiuti   | all'Albo gestori rifiuti  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo il DPR n. 59/2013, la durata dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) è  | di 15 anni, con istanza di rinnovo da presentare almeno sei mesi prima della scadenza  | di 6 mesi  | illimitata   | di 1 anno, senza rinnovo  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | I fatti realizzati in violazione della normativa sui rifiuti possono   | costituire fattispecie di reato  | essere puniti solo con sanzioni amministrative   | integrare solo delitti ma mai contravvenzioni  | integrare solo contravvenzioni ma mai delitti   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | La violazione della normativa sui rifiuti  | può avere come conseguenza l'applicazione della confisca   | non può mai comportare l'applicazione della confisca, espressamente vietata nella materia ambientale   | è accertata con ordinanza sindacale  | non comporta mai l'integrazione di ipotesi di reato   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Le sanzioni connesse alla gestione dei rifiuti possono essere  | sia penali sia amministrative  | solo penali  | sia amministrative sia civili  | solo amministrative   |

|   |  |   |   |   |  |
|---|--|---|---|---|--|
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | In caso di gestione di rifiuti non autorizzata i veicoli utilizzati per commettere l'illecito  | sono sottoposti a fermo e/o a confisca salvo che non appartengano a persona estranea al reato   | devono essere mandati a revisione speciale  | non possono essere sottoposti a confisca  | sono sottoposti a fermo e/o a confisca anche se gli stessi appartengano, non fittiziamente, a persona estranea al reato  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | L'abbandono di rifiuti che prevede sanzioni amministrative, riguarda   | tutti i cittadini   | sia il titolare dell'impresa che il responsabile tecnico  | il solo titolare dell'impresa   | il solo responsabile tecnico   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Con l'espressione "abbandono di rifiuti" contenuta nella disciplina ambientale, si intende l'atto di derelazione di rifiuti in un luogo  |   | la violazione alle norme contenute nel regolamento comunale per la raccolta dei rifiuti urbani  | una serie ripetuta di comportamenti che determinano un deposito preliminare incontrollato   | l'erronea applicazione delle prescrizioni previste in materia di smaltimento dei rifiuti   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | In materia di "Combustione illecita di rifiuti" chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata  | commette un delitto punito con la reclusione  | commette una violazione amministrativa che prevede la sola sanzione pecuniaria  | non commette alcun reato  | commette un reato contravvenzionale  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, l'obbligo di bonifica può sorgere all'esito   | della procedura di analisi di rischio sito specifica  | della redazione del piano di caratterizzazione  | delle misure di prevenzione adottate entro le 24 ore dall'evento potenzialmente in grado di inquinare il sito   | dell'indagine preliminare sulle concentrazioni soglia di contaminazione  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | L'obbligo di conservazione del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) è fissato in anni   | tre   | cinque  | uno, sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione   | quattro  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | In caso di condanna per il reato di trasporto di rifiuti pericolosi in assenza di FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)  | consegue obbligatoriamente la confisca del veicolo  | consegue il fermo amministrativo del veicolo e il successivo invio a revisione presso officina autorizzata  | consegue il fermo amministrativo del veicolo  | non conseguie mai la confisca del veicolo  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Colui che commette il reato di "traffico illecito di rifiuti" è punito con   | la pena dell'ammenda e dell'arresto, aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi, oltre alla confisca del veicolo utilizzato  | una sanzione amministrativa pecuniaria  | la sanzione amministrativa in caso di rifiuti non pericolosi; la pena dell'ammenda e dell'arresto in caso di rifiuti pericolosi                               | la confisca del veicolo utilizzato   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | In caso di condanna per il reato di trasporto di traffico illecito di rifiuti  | consegue obbligatoriamente la confisca del veicolo  | consegue il fermo amministrativo del veicolo e il successivo invio a revisione presso officina autorizzata  | consegue il fermo amministrativo del veicolo  | non conseguie mai la confisca del veicolo  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | In tema di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, con la sentenza di condanna il giudice ordina   | il ripristino dello stato dell'ambiente, subordinando la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente                             | il ripristino dello stato dell'ambiente, riconoscendo l'estinzione della pena con l'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente  | il ripristino dello stato dell'ambiente, ma non può concedere la sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente | la sospensione condizionale, anche in assenza dell'eliminazione del danno  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Il giudice che, con la sentenza di condanna o o a seguito di patteggiamento, accerti il compimento di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti   | ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente                  | ordina il ripristino dello stato dell'ambiente ma non può mai disporre la concessione della sospensione condizionale della pena   | concede sempre la sospensione condizionale della pena a prescindere dalla eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente                                | non è tenuto a ordinare il ripristino dello stato dell'ambiente  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | In materia di "imballaggi", sono punibili, con una sanzione amministrativa pecuniaria, i produttori di imballaggi che  | smaltiscono i propri imballaggi in discarica  | organizzano, anche collettivamente, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale  | provvedono a organizzare un sistema di restituzione dei propri imballaggi del quale è dimostrata l'autosufficienza  | aderiscono ai consorzi per ciascun materiale di imballaggio  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati è  | vietato, a eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio  | sempre vietato  | consentito solamente per imballaggi non riciclabili   | sempre consentito  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio   | è punito con l'arresto e con l'ammenda  | commette un delitto   | è punito con la sola sanzione amministrativa pecuniaria prevista  | non commette reato né è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria per abbuciamimenti di quantità inferiori a tre metri steri   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio e salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la | pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda  | multa e la reclusione   | pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda  | sanzione amministrativa pecuniaria   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Esclusa l'ipotesi di smaltimento in discarica di imballaggi e contenitori recuperati, l'autorità amministrativa competente a irrogare le sanzioni pecuniarie di carattere amministrativo è                         | la provincia  | il comune   | il Corpo forestale dello Stato  | la Guardia di finanza  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | I provetti delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice dell'ambiente sono destinati   | alle Province, a eccezione dei provetti derivanti dalle sanzioni relative alla gestione di imballaggi che competono ai comuni e a quelli derivanti dai micro-rifiuti che competono a comuni e Stato | competono esclusivamente ai comuni  | competono esclusivamente alle Province  | All'Albo nazionale gestori ambientali  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | L'attività di gestione dei rifiuti pericolosi senza autorizzazione comporta una sanzione   | penale comportante l'arresto e l'ammenda  | penale comportante l'arresto o l'ammenda  | penale comportante la reclusione e la multa   | amministrativa   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | L'assenza di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali  | può assumere rilevanza penale   | non può essere in alcun modo punita né in via penale né amministrativa  | non ha mai rilevanza penale   | non comporta mai l'attribuzione di sanzioni  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione                       | commette il reato di "attività di gestione di rifiuti non autorizzata"  | è punito con una sola sanzione amministrativa pecuniaria  | non può essere punito in alcun modo come da recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU)   | è punito solo con un ammonimento del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali e, in caso di reiterazione, viene espulso dalle attività di gestione di rifiuti |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Chiunque violi il divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni o di prodotti da fumo è punito con  | sanzione amministrativa pecuniaria  | ammenda   | multa   | arresto  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | La speciale disciplina sanzionatoria della cd. procedura deflettiva, comporta, in caso di completamento positivo   | l'estinzione del reato  | l'interdizione ad assumere per cinque anni uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese  | il condono della pena   | la possibilità di commettere impunemente la stessa contravvenzione anche in futuro   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo la Direttiva europea, sui veicoli fuori uso, i costi dirottamazione devono essere sostenuti  | interamente, o comunque in larga parte, dai produttori  | dal Consorzio europeo post utilizzo (CEPU) attraverso la tassa smaltimento, a carico dell'acquirente del veicolo nuovo, ripartita in favore dei rottamatore in funzione dei volumi di veicoli rottamati | dal concessionario che vende il nuovo   | dal proprietario del veicolo in fine vita  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Nella costruzione dei veicoli, (D.Lgs. n. 209/2003) le sostanze pericolose quali piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente,  | non devono essere utilizzate se non per le deroghe previste e per quantità massime stabiliti in percentuale al peso e per materiale omogeneo  | non devono superare le 1.000 ppm in funzione del volume complessivo del veicolo o del componente  | possono essere utilizzate esclusivamente nei dispositivi di sicurezza   | possono essere utilizzate solo nelle batterie  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Nella vita del veicolo la perdita dello "status" di bene mobile registrato e l'acquisizione di quello di bene mobile comune avviene  | con la cancellazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA)  | a conclusione delle operazioni di reimpegno, recupero o riciclaggio di tutte le componenti e la rimozione e separazione di tutte quelle contenenti sostanze pericolose                                  | con l'acquisto del veicolo nuovo  | con la consegna del veicolo al rottamatore   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | In materia di rifiuti derivanti dai veicoli fuori uso, le autorità competenti favoriscono reimpegno, recupero e riciclaggio in conformità con  | la gerarchia dei rifiuti  | il principio chi inquina paga   | il principio di rimozione dei danni alla fonte  | la nozione giuridica di rifiuto  |

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | In materia di veicoli fuori uso (D.Lgs. n. 209/2003) costituisce obiettivo da perseguire lo sviluppo di un sistema che   | assicuri un funzionamento efficiente, razionale ed economicamente sostenibile della filiera di raccolta, di recupero e di riciclaggio dei materiali degli stessi veicoli   | attraverso idonei strumenti fiscali che favoriscono i produttori di veicoli made in Italy  | agevoli la produzione di parti meccaniche le cui obsolescenza programmata favorisca un efficiente gestione dei rifiuti da conferire in discarica   | promuova efficienti distorsioni della concorrenza nel mercato della raccolta, della demolizione, del trattamento e del riciclaggio dei veicoli fuori uso   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi del codice civile, sono   | conferiti ai centri di raccolta rifiuti urbani nei casi e con le modalità stabilite dalla normativa in materia   | venduti mediante pubblica asta   | usati direttamente dagli organi pubblici   | lasciati dove sono stati rinvenuti   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | In materia di veicoli fuori uso (D.Lgs. n. 209/2003), si definisce trattamento l'insieme delle attività di messa in sicurezza, di demolizione, di pressatura, di tranciatura, di frantumazione, di recupero o di preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati  | le operazioni di pulizia da residui di oli e carburanti  | le attività di bonifica dalle sostanze pericolose  | la rimozione delle componenti non originali che sono state introdotte dal proprietario e il cui smaltimento risulta fuori standard   |  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | In materia di veicoli fuori uso (D.Lgs. n. 209/2003), si definisce centro raccolta l'impianto di trattamento autorizzato a effettuare, anche disgiuntamente, operazioni di utilizzazione, rigenerazione, riciclaggio, recupero, trattamento, messa in riserva  | l'area attrezzata presso l'autosalone, in cui sono parcheggiati i veicoli in attesa di effettuare le operazioni di cancellazione dal PRA   | il deposito dei veicoli convenzionati con le Prefetture  | il centro organizzato dai comuni per favorire la raccolta differenziata  |  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | La cancellazione dal PRA (pubblico registro automobilistico) del veicolo fuori uso avviene senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo  | con i costi complessivi a carico del proprietario  | a seguito di domanda sulla quale è applicata una marca da bollo da 16,00 euro  | a seguito di pagamento degli oneri di pertinenza del CONAI   |  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Il titolare del centro di raccolta può provvedere al trattamento del veicolo fuori uso solo dopo la cancellazione dello stesso dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA)   | prima della cancellazione dello stesso dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA)   | a prescindere dalla cancellazione dello stesso dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA)   | su disposizione del Pubblico Registro Automobilistico (PRA)  |  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | I RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) nell'ordinamento italiano sono disciplinati da un decreto legislativo specifico e non esclusivamente dal Codice dell'ambiente   | solo disciplinati esclusivamente da leggi regionali  | solo disciplinati esclusivamente dal Codice dell'ambiente  | non sono disciplinati da alcuna norma ma solo in via giurisprudenziale   |  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Ai sensi della normativa in materia di rifiuti, con RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) si intendono i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche  | da attività economiche ed ecocompatibili   | da attività elettriche ed elettroniche   | di apparecchiature energetiche economiche  |  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Con "RAEE provenienti dai nuclei domestici" si intendono:  | sia i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici                                      | solo ed esclusivamente i RAEE originati dai nuclei domestici   | i RAEE destinati a essere riciclati o reimpiegati in nuclei domestici  |  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Si considerano "provenienti dai nuclei domestici" i RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)   | originati dai nuclei domestici nonché i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici  | originati solamente dai nuclei domestici   | originati dall'esercizio di attività commerciali e industriali   | derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | La gestione dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) deve privilegiare le operazioni di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo in attuazione dei principi di precauzione e prevenzione, e al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse | riutilizzo e preparazione per il riutilizzo dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo in attuazione dei principi di precauzione e prevenzione, e al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse | recupero di energia dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo in attuazione dei principi di precauzione e prevenzione, e al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse | incenerimento dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo in attuazione dei principi di precauzione e prevenzione, e al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse   | smaltimento dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo in attuazione dei principi di precauzione e prevenzione, e al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | La gestione dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) deve privilegiare le operazioni di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo   | le operazioni di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo  | le operazioni di incenerimento dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo  | le operazioni di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche usate  | lo smaltimento in discarica dei rifiuti di RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Il simbolo che indica la raccolta separata è rappresentato da un contenitore di spazzatura su ruote barrato, accompagnato da una barra piena orizzontale   | un contenitore di spazzatura su ruote barrato, accompagnato da una barra piena orizzontale   | un teschio con tibie incrociate nero su fondo giallo   | una fiamma nera su fondo bianco  | un punto interrogativo nero su fondo rosso   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Le AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) sono immesse sul mercato con un marchio di identificazione   | costituito da un contenitore di spazzatura su ruote, barrato da una X  | apposto sul rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche  | di uso facoltativo   | non obbligatorio   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Il simbolo che identifica le apparecchiature elettriche ed elettroniche in fase di raccolta è un contenitore di spazzatura su ruote barrato, accompagnato da una barra piena orizzontale   | contenitore di spazzatura su ruote barrato, accompagnato da una barra piena orizzontale  | contenitore verde con la R di rifiuto barrata  | contenitore di spazzatura di colore giallo   | simbolo specifico per le AEE   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | I produttori di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche)   | devono conseguire gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio  | non hanno obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio  | devono conseguire gli obiettivi minimi di smaltimento  | hanno solo la facoltà raggiungere gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio e in quel caso hanno degli sgravi fiscali  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | I produttori di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) possono adempiere agli obblighi previsti solo mediante sistemi di gestione  | dei RAEE individuali o collettivi, operanti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale  | diversi da quelli individuali o collettivi   | dei RAEE individuali, operanti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale   | dei RAEE collettivi, operanti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Ai sistemi collettivi per la gestione dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)   | possono partecipare i distributori, i raccoglitori, i trasportatori, i riciclatori e i recuperatori, previo accordo con i produttori di AEE  | devono partecipare tutti i produttori di AEE individuali e scelti da ciascun sistema collettivo perché il produttore non può scegliere a quale sistema aderire   | devono sempre partecipare i distributori, i raccoglitori, i trasportatori, i riciclatori e i recuperatori, senza necessità di accordo con i produttori di AEE  | possono partecipare tutti i produttori che scelgono di aderire a un determinato sistema collettivo ma non possono più uscire da quel sistema   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | I distributori di AEE  | assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata a un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente       | non hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, tanto meno con modalità chiare e di immediata percezione   | assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata a un nucleo domestico, il ritiro, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente ma tale ritiro può non essere gratuito | non sono tenuti ad assicurare il ritiro dell'apparecchiatura usata elettrica ed elettronica da un nucleo domestico   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Il distributore di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) che effettua vendita a distanza deve assicurare  | il ritiro gratuito dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) equivalenti definendo luogo e modalità, attraverso il contratto di vendita   | la consegna delle apparecchiature nei tempi stabiliti  | il costo per il ritiro dei RAEE equivalenti  | il luogo di consegna dell'apparecchiatura venduta  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Il contratto di vendita del distributore di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) che effettua vendita a distanza e che non garantisca il ritiro gratuito dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) equivalenti è  | nullo, con diritto alla restituzione integrale della somma pagata  | valido sempre  | nullo, ma è escluso il diritto alla restituzione integrale della somma pagata  | valido solo se riguarda l'acquisto di grandi elettrodomestici  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo i D.Lgs. 49/2014 e 152/2006 la disciplina RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) prevede che   | i comuni assicurino la funzionalità e l'adeguatezza, in ragione della densità della popolazione, dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e l'accessibilità ai relativi centri di raccolta    | solo ciascun cittadino sia tenuto a effettuare nel proprio nucleo domestico una raccolta differenziata dei RAEE dagli altri rifiuti  | non sia materialmente possibile realizzare alcuna raccolta differenziata dei RAEE domestici  | sia possibile prevedere meccanismi di raccolta differenziata solo per lampade fluorescenti contenenti mercurio, pannelli fotovoltaici  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | I D.Lgs. 49/2014 e 152/2006 relativamente ai RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), prevedono che i comuni assicurino   | la funzionalità e l'adeguatezza, in ragione della densità della popolazione, dei sistemi di raccolta differenziata provenienti da nuclei domestici e l'accessibilità ai relativi centri di raccolta                                  | la sola realizzazione di un'isola ecologica nel territorio comunale  | la raccolta porta a porta dei RAEE   | la raccolta porta a porta dei RAEE sia professionali sia provenienti da nuclei domestici   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo i D.Lgs. 49/2014 e 152/2006 la disciplina RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) prevede che i produttori di RAEE professionali possano avvalersi dei centri di raccolta comunali  | stipulando apposita convenzione con il comune e sostenendo ogni onere  | solo per la gestione dei grandi elettrodomestici   | sempre e in ogni caso  | solo per la gestione dei piccoli elettrodomestici  |

|   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo i D.Lgs. 49/2014 e 152/2006, la disciplina RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) stabilisce che i produttori di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche)   | hanno degli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE e per questo possono applicare un contributo, al momento della messa a disposizione sul mercato nazionale di un'AEE, sul prezzo di vendita della stessa | hanno degli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE ma non sono legittimi ad applicare alcun contributo, al momento della messa a disposizione sul mercato nazionale di un'AEE, sul prezzo di vendita della stessa                           | non hanno degli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE        |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | L'utilizzatore finale di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) può effettuare la consegna gratuita dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) al distributore nel proprio deposito preliminare   | in caso di acquisto di AEE equivalenti secondo il criterio dell'uno a uno  | solo e sempre se si tratta di RAEE di piccolissime dimensioni   | mai   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | I RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), raccolti separatamente, devono essere sottoposti ai seguenti trattamenti, tranne uno  | inertizzazione   | trattamenti adeguati utilizzando le migliori tecniche di trattamento, recupero e riciclaggio possibili  | eliminazione di tutti i liquidi   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita è  | una fase della raccolta  | un'operazione di stoccaggio di rifiuti (R13 e D15) che non necessita di autorizzazione  | espressamente vietato   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Gli impianti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento di RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)  | devono essere autorizzate ai sensi del Codice dell'ambiente  | non devono essere autorizzate purché munite di regolare titolo abilitativo edilizio   | non necessitano di autorizzazione alcuna perché i RAEE non sono mai veri e propri rifiuti |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Il deposito dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) nei centri di raccolta avviene mediante  | suddivisione in funzione delle categorie cui appartengono  | accantonamento sfusi in cassoni   | accantonamento di tutti insieme indipendentemente dalle categorie cui appartengono        |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Lo smaltimento dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) raccolti separatamente è  | consentito solo dopo adeguato trattamento  | sempre consentito   | sempre vietato  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Sullo schedario di carico scarico dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) conferiti ai distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza deve essere indicata la data di consegna  | unitamente alla firma di chi riceve il rifiuto   | solo per i RAEE domestici   | solo se manca la firma  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Gli installatori di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) possono conferire RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) domestici prodotti dalle attività di installazione/assistenza eseguita presso il cliente  | direttamente ai centri di raccolta ma devono consegnare una dichiarazione con i dati dell'utente da cui hanno ritirato il RAEE   | solo ad apposite organizzazioni   | ai centri di raccolta RAEE purché domestico non pericoloso                                |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Gli installatori di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) possono conferire RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) domestici prodotti dalle attività di installazione/assistenza eseguita presso nuclei domestici, ma depositati presso il proprio esercizio, direttamente ai centri di raccolta | ma il trasporto deve essere accompagnato da una dichiarazione contenente l'indirizzo della propria sede  | mai   | senza la necessità di avere alcun documento di trasporto                                  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Per la gestione degli impianti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento di RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)  | occorre ottenere l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti oppure le autorizzazioni integrate ambientali  | occorre essere in possesso della cd. Procedura abilitativa semplificata   | è sufficiente ottenere le autorizzazioni edilizie   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Il rilevatore di radioattività presso gli impianti di trattamento dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è obbligatorio   | sempre   | mai   | solo presso gli impianti che gestiscono RAEE pericolosi                                   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Gli impianti di trattamento dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) devono essere dotati di  | aree di stoccaggio separate e distinte per i rifiuti in ingresso, in uscita e le diverse componenti ottenute dal trattamento   | aree in cui stoccare assieme sia i RAEE che i prodotti del loro trattamento   | aree solo per i RAEE in ingresso  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | In capo ai distributori con superficie di vendita di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) al dettaglio di almeno 400 mq, è previsto l'obbligo di raccolta   | a titolo gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente   | verso corrispettivo da determinarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dei RAEE provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente | di tutti RAEE, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente                       |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo i D.Lgs. 49/2014, il ritiro gratuito dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) domestici di piccolissime dimensioni nel punto vendita del distributore avviene attraverso  | la presenza di un contenitore apposito ben visibile, segnalato e con i contrassegni delle diverse tipologie conferibili  | il deposito a terra in area esterna al punto vendita  | la consegna alla cassa del punto vendita  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo i D.Lgs. 49/2014, il ritiro dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) domestici di piccolissime dimensioni nel punto vendita del distributore avviene  | gratuitamente e secondo il criterio dell'uno contro zero   | a richiesta e con pagamento di un corrispettivo   | solo a seguito di acquisto di un nuovo AEE equivalente                                    |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | La normativa dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), prevede che i sistemi collettivi per la gestione dei RAEE, descritti all'art. 10 del D.Lgs. n. 49/2014, siano  | organizzati in forma consorziale in quanto applicabili e salvo quanto previsto dal suddetto decreto legislativo  | costituiti da un'unica impresa, che comporta l'assorbimento delle imprese contraenti in un organismo unitario   | fondazioni con autonoma personalità giuridica di diritto privato                          |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | La normativa dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) prevede che ciascun sistema collettivo debba garantirne il ritiro dai centri comunali di raccolta   | su tutto il territorio nazionale secondo le indicazioni del Centro di coordinamento  | sul solo territorio regionale in cui ha sede legale il sistema collettivo   | sul solo territorio limitrofo al luogo di produzione principale dei RAEE                  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | L'organizzazione che si occupa di ottimizzare in modo omogeneo e su tutto il territorio nazionale, modalità, condizioni di raccolta, ritiro e gestione dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è   | il Centro di coordinamento RAEE  | il comune in cui sono prodotti i RAEE   | l'ARPA territoriale   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | La spedizione di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) usate da parte del detentore è possibile  | solo se non sono rifiuti e accompagnate da documentazione specifica  | solo se l'AEE deve essere restituita al produttore perché difettose   | senza alcuna documentazione di trasporto  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo l'art. 223 del D.Lgs. n. 152/2006, per poter partecipare a un consorzio per la gestione dei rifiuti occorre essere  | produttore del rifiuto ovvero operatore della filiera da cui il rifiuto scaturisce   | esclusivamente produttore del rifiuto   | esclusivamente operatore della filiera da cui scaturisce il rifiuto                       |
|   |   |  |   | ente pubblico   |

|   |   |  |   |  |  |
|---|---|--|---|--|--|
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo l'art. 223 del D.Lgs. n. 152/2006, i consorzi per la gestione dei rifiuti sono esonerati dall'obbligo di iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali                                       | limitatamente alle attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti   | per tutte le attività di gestione   | in tutti i casi. Resta l'obbligo di iscrizione per le sole attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti effettuata  | limitatamente alle attività di trasporto   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti  | ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro   | non ha uno statuto  | può, in materia di oli e dei grassi vegetali e animali esausti, emanare regolamenti aventi forza di legge  | è composto esclusivamente da imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e animali esausti ma non da quelle che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali e animali esausti          |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Lo statuto del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti è approvato  | con decreto ministeriale   | dal consiglio di amministrazione del consorzio  | dall'assemblea dei soci  | dall'Albo nazionale gestori ambientali   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Il Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in Polietilene   | è stato creato al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene  | ha scopo di lucro   | non ha personalità giuridica di diritto privato  | non è dotato di uno statuto  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Gli operatori che non aderiscono al Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene devono   | organizzare autonomamente la gestione dei rifiuti di beni in polietilene su tutto il territorio nazionale;   | effettuare il versamento di una somma pari al triplo del contributo ambientale a favore del Comune in cui l'operatore ha sede legale  | pagare specifici contributi allo Stato   | organizzare un altro consorzio   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, gli usati devono essere gestiti, in via prioritaria tramite   | rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti, in via sussidiaria tramite combustione, in via residuale, tramite operazioni di smaltimento   | combustione, in via sussidiaria tramite operazioni di smaltimento, in via residuale rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti   | rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti, in via sussidiaria tramite operazioni di smaltimento, in via residuale, tramite combustione   | operazioni di smaltimento, in via sussidiaria tramite combustione, in via residuale rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo D.Lgs. n. 152/2006, per "oli usati" si intende  | qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato   | l'olio sintetico, purché di provenienza non industriale, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato  | l'olio naturale che sia stato usato almeno una volta, anche ancora utilizzabile  | qualsiasi olio industriale, minerale o sintetico, che sia stato usato almeno una volta, anche ancora utilizzabile  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Fatti salvi gli obblighi riguardanti la gestione dei rifiuti pericolosi, gli usati sono gestiti in base   | alla classificazione loro attribuita e secondo l'ordine di priorità previsto per la gestione dei rifiuti   | alle competenze professionali dei soggetti gestori in deroga alla normativa ambientale  | alla sola giurisprudenza formatasi in materia non essendovi una normativa esplicita  | alla sola normativa UE in materia  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati   | ha personalità giuridica di diritto privato  | è una società per azioni quotata in borsa   | non ha un proprio statuto  | ha scopo di lucro  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, al Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati, non possono partecipare   | gli utilizzatori e i distributori esclusivamente di beni in polietilene  | le imprese che effettuano il recupero e la raccolta degli usati   | le imprese che producono oli base mediante un processo di rigenerazione  | le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita degli oli lubrificanti  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | I rifiuti di pile e accumulatori sono disciplinati  | da una direttiva europea e dalla relativa norma di attuazione nazionale  | dal Codice dell'ambiente  | solo da norme regionali  | dal CEPU (Consorzio europeo pile usate)  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | La disciplina relativa ai rifiuti di pile e accumulatori (D.Lgs. n. 188/2008) ha come obiettivo   | la riduzione dello smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori insieme ai rifiuti urbani attraverso sistemi di raccolta separata organizzati e gestiti dai produttori                                       | la riduzione dello smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori insieme ai rifiuti urbani attraverso sistemi di raccolta separata il cui costo grava sugli utilizzatori finali  | la gestione separata di tali rifiuti rispetto a quelli alimentari, di bevande e liquidi  | l'incremento della produzione elettrica da fonti rinnovabili   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Ai sensi del D.Lgs. n. 188/2008, con il termine "pila" e con quello di "accumulatore" si intende  | una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica   | per pila si intende un apparecchio illuminante mediante un fascio di luce, mentre per accumulatore si intende la batteria ivi contenuta capace di produrre l'impulso elettrico necessario a produrre il fascio luminoso | la pila è costituita da una componente dotata di polo positivo e di polo negativo, l'accumulatore è costituito da componenti unitarie dotate di un unico polo positivo   | la pila è costituita da una componente dotata di polo positivo e di polo negativo, l'accumulatore è costituito da componenti unitarie dotate di un unico polo positivo   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Le pile e gli accumulatori commercializzati   | non devono contenere cadmio o mercurio se non in percentuale irrilevante   | devono essere composti prevalentemente da mercurio  | devono essere composti prevalentemente da cadmio   | non hanno limitazioni circa la composizione ma debbono avere un rendimento energetico, fissato dalla normativa di riferimento, che consenta la riduzione del numero di pile o accumulatori immessi sul mercato |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Le pile, gli accumulatori e i pacchi batterie   | sono immessi sul mercato solo se contrassegnati in modo visibile, leggibile e indelebile con un'apposita etichetta definita dalla norma  | sono contrassegnati con una marcatura effettuata dal consumatore al momento dell'acquisto   | sono dotati di un sistema di etichettatura (QR-Code), che consente di scaricare le istruzioni d'uso e di disassemblaggio così da consentire al consumatore finale di separare le varie componenti al fine di favorire una reale economia circolare | non sono soggetti ad alcun sistema di etichettatura  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Gli apparecchi contenenti pile e accumulatori debbono essere progettati in maniera che i rifiuti di pile e accumulatori   | siano facilmente rimovibili da un adulto   | non siano facilmente rimovibili   | siano smaltiti unitamente all'apparecchio  | siano protetti da impermeabilizzazione   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Gli apparecchi contenenti pile e accumulatori debbono essere corredati  | delle istruzioni che specificino le modalità di rimozione senza che dall'operazione possa derivare pericolo  | delle indicazioni relative alla durata  | di un alloggiamento con coperchio a vite   | delle informazioni relative all'obsolescenza programmata   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo il D.Lgs. n. 188/2008 il produttore di pile e accumulatori può immettere sul mercato i propri prodotti  | solo a seguito di iscrizione telematica al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori  | solo a seguito di iscrizione telematica gratuita al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori  | senza alcuna registrazione   | anche in assenza di iscrizione telematica al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, perché è un'iscrizione solo facoltativa       |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo il D.Lgs. n. 188/2008 il Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori (CDCNP)  | è costituito dai produttori di pile e di accumulatori, individualmente o in forma collettiva   | non ha forma di consorzio   | non può avere un proprio statuto   | è privo di personalità giuridica di diritto privato  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Il Consorzio nazionale per la raccolta e il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT) è   | considerato uno dei consorzi di raccolta e di trattamento storici che svolge la propria attività di gestione di diverse tipologie di rifiuti   | l'unico consorzio abilitato a operare in regime di esclusività e monopolio in materia   | sostituito dal Consorzio nazionale imballaggi  | sostituito dal Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo il D.Lgs. n. 188/2008 i sistemi di raccolta separata di rifiuti costituiti da pile e accumulatori portatili   | consentono agli utilizzatori finali di disfarsi gratuitamente dei rifiuti di pile o accumulatori portatili in punti di raccolta loro accessibili nelle vicinanze, tenuto conto della densità della popolazione | devono comportare l'obbligo di acquistare nuove pile o nuovi accumulatori   | consentono agli utilizzatori finali di disfarsi dietro pagamento di un compenso dei rifiuti di pile o accumulatori portatili in punti di raccolta loro accessibili nelle vicinanze, tenuto conto della densità della popolazione                   | devono comportare oneri per gli utilizzatori finali nel momento in cui si disfano dei rifiuti di pile o accumulatori portatili   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo il D.Lgs. n. 188/2008 i produttori di pile e accumulatori, ovvero i terzi che agiscono in loro nome   | possono avvalersi delle strutture di raccolta, ove istituite dal servizio pubblico, previa stipula di apposita convenzione definita sulla base di un accordo di programma quadro stipulato con l'ANCI          | non possono mai avvalersi delle strutture di raccolta ove istituite dal servizio pubblico   | devono avvalersi solo delle strutture di raccolta istituite dal servizio pubblico  | se si avvalgono delle strutture di raccolta istituite dal servizio pubblico commettono un illecito penale  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | In materia di rifiuti di pile e accumulatori, il D.Lgs. n. 188/2008 disciplina  | sia le pile e gli accumulatori portatili sia gli accumulatori industriali e per veicoli  | esclusivamente accumulatori industriali e per veicoli   | sia le pile che gli accumulatori al piombo non industriali   | esclusivamente pile e accumulatori portatili   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | La disciplina degli imballaggi nell'ordinamento giuridico italiano  | è prevista anche dal cd. Codice dell'ambiente  | è prevista esclusivamente da leggi regionali  | è prevista esclusivamente da decreti ministeriali  | non è prevista da alcuna norma ma solo in via giurisprudenziale  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Gli imballaggi nella normativa ambientale (D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta, Titolo II) sono quelli immessi sul mercato dell'UE e i relativi rifiuti, derivanti dal loro impiego, utilizzati e prodotti | da chiunque utilizzi imballaggi o rifiuti di imballaggio, di qualunque materiale siano composti  | da industrie, qualunque siano i materiali che li compongono   | da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio, se composti esclusivamente di plastica                                     | esclusivamente da nuclei domestici, qualunque siano i materiali che li compongono  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo i principi della "responsabilità condivisa" contenuti nella normativa ambientale, gli operatori delle rispettive filiere degli imballaggi garantiscono che                                      | l'impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di vita  | i danni all'ambiente prodotti dagli imballaggi, ricadano proporzionalmente su tutti gli operatori   | eventuali danni all'ambiente e le conseguenti responsabilità penali derivanti da una errata gestione degli imballaggi, siano esclusivamente a carico dei centri di raccolta comunale   | l'impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia equamente sostenuto suddividendolo tra i comuni e gli operatori di filiera  |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta, Titolo II, l'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio deve  | promuovere forme di cooperazione tra i soggetti pubblici e privati  | disincentivare la restituzione degli imballaggi usati e il conferimento dei rifiuti di imballaggio in raccolta differenziata da parte del consumatore   | favorire l'aumento dei livelli di smaltimento in discarica  | garantire che il costo della raccolta differenziata, della valorizzazione e dell'eliminazione dei rifiuti di imballaggio, sia sostenuto dai comuni per ripartirne gli oneri sui residenti |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | L'obbligo di etichettatura degli imballaggi disciplinato dalla normativa ambientale (D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta, Titolo II)   | è già vigente   | sarà fissato dall'UE con apposito atto regolamentare che uniforma modalità e tempi in tutti i Paesi UE  | decorre dal 1° aprile 2030  | non suscita in quanto l'etichettatura degli imballaggi è facoltativa sino all'adozione della prossima direttiva europea prevista per il 2025  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | In materia di rifiuti di imballaggi (D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta, Titolo II), si prevede l'utilizzo di strumenti economici o altre misure volte a incentivare  | la corretta applicazione della gerarchia dei rifiuti  | lo smaltimento in discariche speciali che tengano conto della tipologia del materiale di cui è costituito l'imballaggio   | l'esclusivo recupero energetico a mezzo di termovalorizzazione  | la progressiva sostituzione degli imballaggi attraverso strumenti di distribuzione basati sull'e-commerce   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Con la definizione di imballaggio terziario si intende l'imballaggio  | per il trasporto  | qualunque utilizzato nel punto vendita  | per la vendita, concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore   | multiplo per raggruppare più unità di vendita   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Con la definizione di imballaggio secondario si intende l'imballaggio   | multiplo per raggruppare più unità di vendita   | qualsiasi purché riciclabile  | per la vendita, concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore   | per il trasporto  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Con la definizione di imballaggio primario si intende l'imballaggio   | per la vendita, concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore   | qualsiasi purché nuovo  | per il trasporto  | multiplo per raggruppare più unità di vendita   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Ai sensi della normativa ambientale sugli imballaggi (D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta, Titolo II), i produttori e gli utilizzatori di imballaggi   | devono conseguire gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio in conformità alla disciplina UE   | devono conseguire gli obiettivi minimi di smaltimento   | non hanno obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio  | hanno solo la facoltà di raggiungere gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio che si traducono in sgravi fiscali   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Ai sensi della normativa ambientale sugli imballaggi (D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta, Titolo II), i produttori e gli utilizzatori   | sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti   | non sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti   | sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei soli rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti e non degli imballaggi stessi                     | sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei soli imballaggi e non dei relativi rifiuti   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Ai sensi della normativa ambientale sugli imballaggi (D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta, Titolo II), sono utilizzatori i soggetti che  | commerciano imballaggi vuoti; distribuiscono, producono, importano merci imballate; ovvero sono addetti al riempimento di imballaggi  | acquistano o importano, per proprio uso, imballaggi, articoli o merci imballate fuori dall'esercizio di una attività professionale  | acquistano o importano, per proprio uso, imballaggi, articoli o merci imballate fuori dall'esercizio di una attività professionale  | acquistano beni strumentali, articoli o merci imballate nell'esercizio di una attività professionale  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Ai sensi della normativa ambientale sugli imballaggi (D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta, Titolo II)  | sono a carico di produttori e utilizzatori, tra gli altri, i costi per il riutilizzo o la ripresa degli imballaggi secondari e terziari usati   | sono a carico di produttori e utilizzatori i soli costi per il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari nonché i costi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio | sono a carico di produttori e utilizzatori, i soli costi per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari   | la restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, può comportare oneri economici per il consumatore     |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al Codice dell'ambiente (D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta, Titolo II)  | possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti a tutti i requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva europea come recepiti dalla normativa nazionale                              | la direttiva 94/62/CEE non prevede specifici requisiti essenziali per cui possono essere commercializzati tutti i tipi di imballaggi  | è sempre lecito lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati   | è sempre possibile e lecito immettere nel normale circuito di raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Ai sensi della normativa sugli imballaggi (D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta, Titolo II), i produttori e gli utilizzatori devono   | partecipare al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) o ad altro sistema alternativo riconosciuto   | iscriversi alla piattaforma telematica per la registrazione degli imballaggi immessi sul mercato  | inoltrare domanda ai comuni in cui viene esercitata l'attività, richiedendo l'attivazione del servizio di raccolta differenziata imballaggi (SeRD-Imballaggi)                               | aderire al Consorzio europeo ritiro rifiuti imballaggi (CERRI)  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI)   | ha personalità giuridica di diritto privato   | è stato abrogato  | ha fine di lucro  | non ha uno statuto  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Il CONAI è  | un Consorzio privato che opera senza fini di lucro  | un ente locale  | una SPA (società per azioni) con fini di lucro  | un Ente pubblico economico  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Lo statuto del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), oltre ad adeguarsi ai principi contenuti nella normativa ambientale, si ispira ai principi   | di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza  | dettati dai regolamenti comunali in materia di gerarchia dei rifiuti  | di compostabilità degli imballaggi  | dettati dalle direttive regionali   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) può stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con le associazioni nazionali dei comuni e delle Province (ANCI e UP) al fine di   | garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubblica amministrazione  | disciplinare, in accordo con la BCE, l'entità dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio causati dallo spreco  | definire gli obblighi e le sanzioni posti a carico degli appartenenti al Consorzio  | stabilire le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio attraverso appositi regolamenti approvati dal Ministero e pubblicati annualmente in Gazzetta ufficiale                       |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI)   | definisce, in accordo con regioni e pubbliche amministrazioni, gli ambiti territoriali del sistema integrato per raccolta, selezione e trasporto dei materiali dai centri di raccolta/smistamento | persegue fini di lucro  | non ha personalità giuridica di diritto privato   | è retto da uno statuto approvato con legge regionale  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) è strumento di  | organizzazione, programmazione, e propulsione, per il raggiungimento dei prefissati obiettivi di recupero e riciclaggio fissati a livello UE  | diretta espressione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  | coordinamento normativo e di attuazione delle direttive comunitarie   | coordinamento del Sistema nazionale di protezione dell'ambiente (SNPA)  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | I prodotti assorbenti per la persona usati  | possono cessare di essere rifiuti qualora, dopo essere stati sottoposti ad opportune operazioni di recupero, rispettino precisi criteri   | cessano automaticamente di essere rifiuti nel momento in cui il comune ne preveda la raccolta differenziata   | non possono mai cessare di essere rifiuti   | non sono rifiuti  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta , Titolo II, è un sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto   | originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto  | che per essere utilizzato necessita di ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale  | originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario è la produzione di tale sostanza od oggetto  | che non sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo il D.Lgs. 152/2006, una sostanza od oggetto originati da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto per cui non esiste un mercato, deve essere | gestita in deposito temporaneo per essere trattata come rifiuto   | depositata per un periodo massimo di 10 anni  | depositata per un periodo massimo di 3 anni   | depositata nel luogo di produzione ma, non essendoci disposizioni in materia, può permanere in situ senza limitazioni temporali   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo il D.Lgs. 152/2006, in materia di terre e rocce da scavo, il suolo rientra nel campo di applicazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati quando   | presenta contaminazione   | verrà riutilizzato nello stesso sito in cui è stato scavato   | è scavato nel corso di attività di costruzione  | non è contaminato   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo il D.Lgs. 152/2006, in materia di terre e rocce da scavo, il suolo scavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati scavati  | devono essere valutati per verificare se rientrino nella nozione di rifiuto, di sottoprodotto ovvero per la cessazione della qualifica di rifiuto   | cessano sempre di essere qualificabili come rifiuto   | costituiscono sempre un sottoprodotto   | costituiscono sempre un rifiuto   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo il D.Lgs. 152/2006, in materia di terre e rocce da scavo, il suolo scavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale  | possono essere utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati scavati   | sono sempre qualificabili come rifiuti sia utilizzati nello stesso sito in cui sono stati scavati sia altrove   | non possono mai essere utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati scavati   | sono sempre qualificabili come sottoprodotto sia utilizzati nello stesso sito in cui sono stati scavati sia altrove   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo il D.Lgs. 152/2006, un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfa criteri specifici, tra cui   | esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto  | la sostanza o l'oggetto non può essere comunemente utilizzato per scopi specifici applicabili ai prodotti   | la sostanza o l'oggetto può prescindere dal soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi specifici e dal rispetto della normativa e degli standard esistenti applicabili ai prodotti | l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente e sulla salute umana  |

|   |  |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Per essere immesso sul mercato, un materiale che ha cessato di essere rifiuto deve   | rispondere a requisiti tecnici ai sensi dell'art. 184 ter del D.lgs 152 /06 e nel rispetto della normativa applicabile per il tipo di utilizzo  | da un punto di vista visivo essere del tutto simile al materiale nuovo  | essere del tutto simile al materiale nuovo sia da un punto di vista visivo che da un punto di vista olfattivo   | da un punto di vista olfattivo essere del tutto simile al materiale nuovo   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | L'UE ha stabilito, con propri regolamenti, i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, rottami di vetro e rottami di rame                                 | autoveicoli   | macchine agricole, rottami di macchinari adibiti alla produzione di bevande e alimenti, rottami gestiti dai centri raccolta di rifiuti urbani                                       | vagoni ferroviari, rottami di carlinghe di aeromobili, rottami di navicelle spaziali  |   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | I criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto che sono determinati dalle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti sono subordinati al rispetto delle linee guida dettate dal Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA)            | dei principi stabiliti dall'Autorità anticorruzione   | dei criteri di salubrità stabiliti dal Ministero della salute   | dei principi stabiliti dall'Autorità garante  |   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Nella produzione di CSS (combustibile solido secondario), l'adozione di norme tecniche contenenti valori di riferimento da rispettare è necessaria per favorire sia lo sviluppo di rapporti di natura commerciale, che la fiducia dell'opinione pubblica | la valutazione positiva da parte dei decisori politici e favorire l'installazione di centrali a biomassa  | il monitoraggio del rendimento energetico   | lo smaltimento dei rifiuti  |   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Il CSS (combustibile solido secondario) è un rifiuto speciale, considerabile come un "non rifiuto" qualora rispetti i criteri fissati per la cessazione della qualifica di rifiuto   | un conglomerato bituminoso semi-solido  | rifiuto urbano, considerabile come un "non rifiuto" qualora rispetti i criteri fissati per la cessazione della qualifica di rifiuto   | imballaggio super resistente per rifiuti speciali (Case Super Strong)   |   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Per la produzione di CSS (combustibile solido secondario) i rifiuti devono subire un processo di stabilizzazione di alcuni giorni per rendere il materiale secco non più putrescibile  | devono essere combusti immediatamente per evitare eventuali problemi sanitari derivanti dalla presenza di agenti patogeni   | possono essere avviati al trasporto dopo il visto dell'autorità sanitaria territorialmente competente   | devono essere disinfezati e poi combusti immediatamente per evitare eventuali problemi sanitari derivanti dalla presenza di agenti patogeni                               |   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Il CSS (combustibile solido secondario) può essere in stato solido e apparire come fluff, simile a coriandoli (meno addensata) ovvero tipo pellet, briciole o granuli (più addensata)  | in forma solida, da tenere a temperatura controllata inferiore ai 65°C poiché altrimenti diventa gassosa (tale cambio di stato avviene in fase di riscaldamento pre-combustione)  | di consistenza melmosa perché prodotto dalla frazione di umido dei rifiuti urbani   | in stato liquido  |   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, i produttori e gli utilizzatori di imballaggi possono aderire a uno dei Consorzi  | dotati di personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro e retti da statuto   | la cui partecipazione è preclusa a recuperatori e riciclatori che non abbiano corrisposto gli oneri alla categoria dei produttori, neanche previo accordo con gli altri consorziati | costituiti per ciascun materiale di imballaggio e operanti sul solo territorio della regione in cui vi è la sede legale del consorzio                                     | legittimi a non garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | I Consorzi di filiera costituiti per la gestione dei rifiuti di imballaggio, in caso di avanzo di gestione   | lo utilizzano come anticipazione per l'esercizio successivo per determinare la riduzione del suo importo nel primo esercizio successivo   | utilizzano gli utili come forma incentivante del Consiglio di amministrazione avendo conseguito un miglior risultato e, conseguentemente una diminuzione dell'impatto ambientale    | dividono gli utili tra i consorziati  | sono obbligati a investirlo per campagne promozionali tese a definire obiettivi più ambiziosi   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | I Consorzi di filiera costituiti per la gestione dei rifiuti di imballaggio sono tenuti a presentare annualmente al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e al CONAI  | un programma pluriennale di prevenzione della produzione dei rifiuti e un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo entro il 30 settembre   | la relazione contenente i quantitativi di rifiuti da imballaggio inviati in discarica   | la quarta copia del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) trasportati dai consorziati   | l'esposizione bancaria del Consorzio e dei Consorziati per accedere a maggiori quote di contributo ambientale                                   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo quanto disposto dal D.M. 04 aprile 2023 n. 59, quando deve essere versato il contributo annuale al RENTRI?   | all'atto dell'iscrizione al RENTRI e successivamente entro il 30 aprile di ogni anno;   | solo all'atto dell'iscrizione;  | entro il 31 dicembre di ogni anno;  | non è dovuto alcun contributo annuale al RENTRI;  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | A quale data deve essere effettuato il calcolo dei dipendenti ai fini dell'iscrizione al RENTRI?   | al 31 dicembre dell'anno precedente rispetto a quello in cui è presentata la pratica di iscrizione;   | al 30 aprile dell'anno precedente;  | al 1° gennaio dell'anno in corso;   | alla data in cui è presentata la pratica di iscrizione;   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Quali tra i seguenti soggetti sono obbligati all'iscrizione al RENTRI?   | Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti   | I produttori di soli rifiuti non pericolosi con meno di dieci dipendenti;   | I privati cittadini;  | I produttori di soli rifiuti non pericolosi con meno di cinque dipendenti;  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Secondo quanto disposto dal D.M. 04 aprile 2023 n.59, chi è obbligato a installare i sistemi di geolocalizzazione?   | I soggetti iscritti al RENTRI e all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 5 che trasportano rifiuti speciali pericolosi;   | I soggetti iscritti al RENTRI e all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 4 che trasportano rifiuti speciali non pericolosi;   | I soggetti iscritti al RENTRI e all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 1 che trasportano rifiuti urbani pericolosi;   | I soggetti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 8;   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Quali sono le tempistiche di trasmissione dei dati contenuti nel registro cronologico di carico e scarico rifiuti?   | Per gli operatori con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione. Per i soggetti delegati entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione; | Almeno una volta all'anno;  | Esclusivamente con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione, sia per gli operatori che per i soggetti delegati; | Entro il 30 aprile di ogni anno;  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Lo stocaggio istantaneo è una registrazione che viene effettuata da:   | L'impianto di trattamento dei rifiuti solo in caso di ispezioni o verifiche da parte degli enti di controllo;   | b. Dal trasportatore di rifiuti pericolosi;   | Dai produttori di rifiuti pericolosi;   | Dai Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Come avviene l'accesso al portale RENTRI?  | Mediane autenticazione con dispositivo di identità digitale del soggetto che accede (SPID, CIE o CNS);  | Attraverso il riconoscimento facciale;  | Mediane l'inserimento di nome utente e password scelto dall'utente in fase di registrazione;  | Accesso automatico senza l'inserimento delle credenziali;   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Quale conseguenza è prevista nel caso in cui un soggetto obbligato non effettui l'iscrizione al RENTRI nei termini stabiliti?  | È soggetto alle sanzioni amministrative previste dal D.lgs. 152/2006;   | Riceve un richiamo scritto senza ulteriori effetti;   | Ottiene una proroga di ulteriori 60 giorni al fine di regolarizzare la sua posizione;   | Viene iscritto d'ufficio dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Chi può accedere alla sezione "Hai bisogno di aiuto" del Portale RENTRI per ricevere assistenza o consultare le schede operative?  | Tutti gli utenti, anche non iscritti, tramite l'area pubblica del portale;  | Solo i responsabili tecnici;  | Esclusivamente i funzionari del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;   | Solo i produttori di rifiuti urbani;  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | In base al D.M. 04 aprile 2023 n. 59 il RENTRI è articolato in:  | Una sezione Anagrafica e una sezione Tracciabilità;   | Una sezione Pubblica e una sezione Privata;   | Una sezione Generale e una sezione Specialistica;   | Una sezione Anagrafica, una sezione Pubblica e una sezione Specialistica;   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Nel caso in cui un operatore avvi l'attività soggetta all'obbligo di iscrizione al RENTRI successivamente alle scadenze previste dal D.M. 04 aprile 2023 n. 59, quando deve essere effettuata l'iscrizione?  | Deve essere effettuata prima di procedere alla prima annotazione sul registro cronologico di carico e scarico da tenersi in modalità digitale.  | Deve essere effettuata entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui avviene l'inizio dell'attività.  | Deve essere effettuata entro il mese in cui avvia l'attività.   | L'iscrizione al RENTRI deve essere effettuata lo stesso giorno della dichiarazione di inizio attività presentata al Registro delle Imprese.     |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Quali dati dei FIR digitali devono essere trasmessi al RENTRI?   | Devono essere trasmessi al RENTRI solo i dati dei FIR digitali relativi al trasporto di rifiuti pericolosi  | Devono essere trasmessi al RENTRI solo i dati dei FIR digitali relativi al trasporto di rifiuti non pericolosi  | I dati dei FIR digitali non devono essere mai trasmessi al RENTRI   | Devono essere trasmessi al RENTRI solo i dati dei FIR digitali relativi al trasporto di rifiuti urbani  |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Il trasportatore iscritto nella categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali può emettere il FIR su richiesta del produttore?  | Sì, può emettere sia il FIR digitale che il FIR cartaceo  | Sì, ma può emettere solo il FIR digitale  | Sì, ma può emettere solo il FIR cartaceo  | No, il trasportatore non può mai emettere il FIR per conto del Produttore   |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Quando un trasporto di rifiuti è accompagnato dal FIR digitale, quale operatore deve restituire la copia completa del FIR digitale a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione dei rifiuti e in che termini?                                     | Il destinatario deve restituire tramite il RENTRI, o mediante interoperabilità, la copia completa del FIR digitale, relativa ai rifiuti pericolosi e non pericolosi, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti            | Il trasportatore restituisce tramite il RENTRI, entro due giorni lavorativi dalla consegna all'impianto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, la copia completa del FIR digitale | Il trasportatore restituisce tramite il RENTRI, entro tre mesi dalla consegna all'impianto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, la copia completa del FIR digitale    | Con il FIR digitale decade l'obbligo della restituzione della copia completa del FIR digitale al produttore/detentore da parte del destinatario |
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea | Da chi deve essere sottoscritto il FIR digitale?   | Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente da ogni operatore (produttore/detentore, trasportatore e destinatario) intervenuto nella movimentazione dei rifiuti  | Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente solo dal produttore /detentore   | Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente solo dal produttore/detentore e dal trasportatore  | Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente solo dal destinatario  |

|   |   |   |  |  |   |
|---|---|---|--|--|---|
| 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea   | Quale delle seguenti affermazioni sul FIR digitale è corretta?  | Al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto il rifiuto è accompagnato da una stampa del FIR digitale. In alternativa, durante il trasporto è garantita la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo di dispositivi mobili | La stampa cartacea del FIR digitale è sempre obbligatoria e necessita di sottoscrizione con firma autografa da parte del produttore/detentore e da parte del trasportatore | Il FIR digitale deve sempre essere stampato in quattro copie (la prima e la quarta copia sono destinate al produttore/detentore, le altre due copie sono destinate al trasportatore e al destinatario) | Durante il trasporto dei rifiuti non è ammessa l'esibizione del FIR digitale.                             |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | L'ecologia umana è la branca dell'ecologia che studia le interazioni dell'uomo con l'ambiente   | le interazioni degli animali con l'ambiente   | lo sviluppo umano  | lo sviluppo dell'uomo dalla prima infanzia all'adolescenza   |   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Il piano per la transizione ecologica ha, tra gli altri, l'obiettivo di trasformare la mobilità fino a renderla completamente sostenibile   | evitare la rotta verso un'economia circolare  | evitare la rotta verso un'agricoltura sana e sostenibile   | abbattere del 10% le emissioni di gas serra entro metà secolo  |   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Il riscaldamento dell'atmosfera terrestre   | è dovuto alle crescenti emissioni di gas serra  | è dovuto alle crescenti emissioni di ozono   | ha effetti benefici sulla qualità dell'aria dell'ambiente  | è dovuto esclusivamente al settore dei trasporti  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Si stima che nell'UE attualmente il settore dei trasporti produca emissioni da gas serra oltre un quarto delle emissioni totali   | meno di un decimo delle emissioni totali  | il 5% delle emissioni totali   | il 100% delle emissioni totali   |   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Si stima che il riscaldamento terrestre sia dovuto essenzialmente al fatto che circa il 65% delle radiazioni emesse dalla superficie terrestre vengono respinte dai gas serra                                   | assorbite dai gas serra   | assorbite dal vapore acqueo  | restituite allo spazio   |   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | I gas serra assorbono ed emettono le radiazioni infrarosse provenienti dalla superficie terrestre   | inviaendole in parte nuovamente verso la superficie terrestre   | che si disperdoni nello spazio   | che raffreddano l'eosfera  | inviaendole direttamente verso l'eosfera  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Il buco dell'ozono intorno al pianeta è dovuto a un progressivo rarefarsi della fascia di ozono   | aumento del vapore acqueo   | aumento della fascia di ossigeno   | aumento della fascia di ozono  |   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | L'ozono ha un ruolo di fondamentale importanza per la terra in quanto filtra le pericolose radiazioni ultraviolette del sole  | dell'ossigeno presente nell'atmosfera   | dell'azoto presente nell'atmosfera   | ultraviolette della superficie terrestre   |   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | L'Indice di qualità dell'aria (IQA)   | è un indicatore di sintesi che consente di fornire una stima sullo stato dell'aria  | descrive la misura di un inquinante rilevato dalla singola stazione di monitoraggio  | non può essere utilizzato per informare i cittadini in merito allo stato della qualità dell'aria per zone estese   | è inutilizzabile per la misura sintetica della qualità dell'aria  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | La valutazione della qualità dell'aria ambiente è affidata alle regioni e alle province autonome  | ai singoli comuni   | allo Stato   | ai singoli cittadini   |   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Gli inquinanti, immessi nell'atmosfera per effetto di fenomeni naturali o di azioni antropiche  | sono soggetti a fenomeni di trasporto a causa della circolazione atmosferica  | sono soggetti a forte aumento della temperatura a causa della circolazione atmosferica   | sono soggetti a permanere nella stessa zona a causa della circolazione atmosferica   | non sono soggetti a reazioni chimiche per effetto di reazioni con i diversi componenti dell'atmosfera     |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Una stima delle emissioni di inquinanti in Italia viene effettuata annualmente da   | ISPRRA  | INRCA  | PRA  | INAIL   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Il peso del settore dei trasporti è rilevante per quanto riguarda l'emissione di gas serra  | ozono   | ossigeno   | mentolo  |   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | I veicoli a trazione interamente elettrica  | possono avere emissioni gassose nulle   | sono veicoli in cui la energia elettrica viene prodotta in tutto o in parte a bordo da un motore termico   | producono importanti emissioni inquinanti a livello locale   | sono considerati veicoli ibridi   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | I limiti alle emissioni dei veicoli sono imposti dalle normative europee ma anche mondiali  |   | europee ma anche mondiali solamente per le emissioni di anidride carbonica   | esclusivamente mondiali  | europee ma non anche mondiali   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | L'UE ha introdotto limiti sempre più stringenti alle emissioni inquinanti contenute nei gas di scarico degli autoveicoli nuovi  |   | più stringenti alle emissioni inquinanti contenute nei gas di scarico dei veicoli di interesse storico   | più stringenti alle emissioni inquinanti contenute nei gas di scarico di tutti i veicoli già in circolazione   | meno stringenti alle emissioni inquinanti contenute nei gas di scarico degli autoveicoli nuovi            |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Le emissioni degli autoveicoli vengono rilevate mediante cicli di guida standardizzati che simulano le reali condizioni di guida  |   | prendono in considerazione condizioni di guida ipotetiche  | simulano condizioni di guida dei conducenti più esperti  | prendono in considerazione condizioni di guida teoriche   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Il settore dell'autotrazione contribuisce ad aumentare l'impatto ambientale in quanto, i motori termici di cui sono dotati, emettono, tra l'altro,  | anidride carbonica  | vapore acqueo  | ozono  | ossigeno  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Tra i gas emessi allo scarico dei veicoli muniti di motori endotermici vi sono grosse quantità di monossido di carbonio   |   | ozono  | cloruro di sodio   | rame e zinco  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | L'effetto serra è un fenomeno relativo alla temperatura media del pianeta che consiste nel suo innalzamento   |   | mantenimento   | miglioramento  | abbassamento  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | L'effetto serra è stato preso in seria considerazione, a livello mondiale, con la ratifica del protocollo di Kyoto  |   | Roma   | Tunisi   | Norimberga  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | L'effetto serra è attribuibile ai cosiddetti "gas serra" tra i quali spicca l'anidride carbonica  |   | sono assenti gli ossidi di azoto   | è preponderante l'ossigeno   | è assente l'anidride carbonica  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | La categoria antinquinamento alla quale appartiene un veicolo   | è riportata sulla carta di circolazione / DU  | si rileva da apposite tabelle pubblicate nei siti UNECE  | non risulta dal sito internet "http://www.ilportaledellautomobilista.it"   | non è nota  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Le norme della UE via via emanate per contenere l'inquinamento atmosferico dei veicoli a motore hanno imposto una progressiva riduzione dei limiti ammessi per le sostanze inquinanti rilasciate nell'atmosfera |   | la radiazione di tutti i veicoli in circolazione   | la sostituzione del motore termico di tutti i veicoli in circolazione con altro di tipo elettrico  | l'azzeramento delle sostanze inquinanti rilasciate nell'atmosfera per tutti i veicoli già in circolazione |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Nel sito internet www.ilportaledellautomobilista.it è disponibile un servizio che consente di risalire a classe ambientale di appartenenza (categoria EURO) dei singoli veicoli                                 |   | emissione di anidride carbonica solamente dei veicoli muniti di motore elettrico   | classe ambientale di appartenenza (categoria EURO) di tutti i veicoli esclusi quelli ibridi  | classe ambientale di appartenenza (categoria EURO) solamente dei veicoli muniti di motore elettrico       |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di anidride carbonica e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi immatricolati nell'UE sono disciplinati da apposita normativa                    |   | facoltativi e riguardano solamente i veicoli adibiti al trasporto di cose  | previsti per gli autobus di categoria M3 e sono facoltativi per le altre categorie di veicoli  | disciplinati da apposita normativa solamente per veicoli ibridi   |

|   |   |   |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | La politica dell'UE in materia ambientale è fondata sul principio di precauzione  | precauzione   | circospezione  | prudenza   | accorgimento   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Secondo il principio di precauzione si devono adottare misure di tutela e prevenzione ambientale quando   | non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, al contempo, sussista un dubbio scientificamente attendibile che possa esserlo                 | sussista uno stato di preoccupazione generale che quel determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente  | sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente  | non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, al contempo, sussista un timore che possa esserlo   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Il principio di precauzione consente a un'autorità di adottare misure di tutela e prevenzione ambientale quando   | non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, al contempo, sussista un dubbio scientificamente attendibile che possa esserlo                 | non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, al contempo, sussista un timore generale nell'opinione pubblica che possa esserlo   | sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma vi sia un dubbio su quale sia la migliore strategia da intraprendere al riguardo   | sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente ed abbia una probabilità di realizzarsi superiore a quella del corrispondente rischio di incidente rilevante a norma della direttiva Seveso come sostituta dal D.Lgs. n. 105/2005  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | In attuazione del principio di prevenzione  | si deve intervenire prima che si siano causati i danni ambientali   | si può intervenire solo dopo che si siano verificati danni ambientali, utilizzando tutti gli strumenti di tutela elaborati e descritti nella documentazione a corredo della richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) | al verificarsi di un evento che abbia a causare danni ambientali, occorre allertare l'ISPRA che impartisce le direttive affinché si possa prevenire ogni ulteriore conseguenza negativa                                  | si può intervenire solo dopo che si siano verificati danni ambientali, utilizzando tutti gli strumenti di tutela elaborati e descritti nella documentazione a corredo della richiesta di Autorizzazione di Impatto Ambientale (AIA)  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Secondo il principio "chi inquina paga", i costi degli interventi di ripristino ambientale e dei risarcimenti dei danni gravano   | sui soggetti responsabili degli inquinamenti  | solo sullo Stato   | su tutta la collettività   | sullo Stato e sul responsabile dell'inquinamento   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Il principio dello sviluppo sostenibile   | coniuga le esigenze di crescita economica con quello di sviluppo umano e sociale, di qualità della vita e di salvaguardia del pianeta secondo un'ottica di benessere di lungo periodo | non può essere realizzato ancora ma è rimesso alle generazioni future, che dovranno individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere                  | non deve riguardare le risorse ereditate e attuali ma solo quelle già esaurite   | deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse, tra quelle da acquisire e quelle da vendere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di concorrenza e di libero mercato e non si generino pratiche anticoncorrenziali |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Secondo il diritto UE in materia di rifiuti   | il produttore e il detentore di rifiuti dovrebbero gestirli in modo da garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana                                  | solo il produttore di rifiuti è tenuto a gestire gli stessi in modo da garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana   | solo il detentore di rifiuti dovrebbe gestirli in modo da garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana  | né il produttore né il detentore di rifiuti dovrebbero gestirli in modo da garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana perché tale compito spetta allo Stato   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | In Italia la gestione dei rifiuti è disciplinata  | dal D.Lgs. n. 152/2006, da altre norme nazionali di settore e da norme regionali  | dalla sola normativa nazionale   | dalla sola normativa regionale   | dalla normativa nazionale coordinata dai regolamenti comunali sulla gestione dei rifiuti urbani  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | In materia di rifiuti, nell'ordinamento giuridico italiano  | vi è una normativa nazionale che fa perno sul D.Lgs. n. 152/2006, a cui si aggiungono altre norme nazionali di settore e norme regionali  | l'Albo gestori ambientali può adottare provvedimenti derogatori alla normativa nazionale attraverso circolari e delibere che, allo scopo di favorire la semplificazione amministrativa   | è presente una normativa nazionale che, soprattutto in materia di sanzioni, fa rinvio alle disposizioni comunitarie  | gli Enti Locali possono adottare provvedimenti derogatori alla normativa nazionale attraverso regolamenti, secondo il principio del decentramento amministrativo, qualora sia lesa la programmazione territoriale e gli interessi di sviluppo socio-economico della comunità locale                                    |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | La gestione dei rifiuti   | è effettuata secondo criteri di efficacia ed efficienza   | è effettuata secondo il criterio del solo profitto   | prescinde dal criterio della fattibilità tecnica ed economica  | prescinde dal criterio della economicità   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | La responsabilità estesa del produttore riguarda  | il "produttore del prodotto"  | colui che ha prodotto un danno ambientale  | il produttore dei rifiuti da avviare allo smaltimento in discarica   | il "consumatore del prodotto" che, dopo l'utilizzo dello stesso, diventa "produttore del rifiuto"  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Le Autorità di bacino distrettuale sono   | 7, di cui 2 insulari  | 21, 19 regionali e 2 provinciali riguardanti le province autonome di Trento e Bolzano  | 20, una per ogni regione   | 38, 8 nazionali e 30 interregionali e regionali  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Sulla tutela del suolo e delle acque (D.Lgs. n. 152/2006 Parte terza), l'Autorità di bacino distrettuale è istituita  | in ciascun distretto idrografico  | in ciascun comune  | presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica   | in ciascuna regione  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Adotta il piano di bacino distrettuale e i relativi stralci   | la Conferenza Istituzionale permanente  | la Conferenza Operativa  | il Segretario generale   | la Segreteria tecnica  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Sulla tutela del suolo e delle acque (D.Lgs. n. 152/2006 Parte terza), in ciascun distretto idrografico è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, che  | provvede all'elaborazione del piano di bacino distrettuale  | non è un ente pubblico non economico   | ha necessariamente la forma di un consorzio  | è composta solamente dalla Conferenza istituzionale permanente e dal Segretario generale   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Sulla tutela del suolo e delle acque (D.Lgs. n. 152/2006 Parte terza), il piano di bacino distrettuale deve essere adottato   | dall'Autorità di bacino distrettuale  | dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica   | da ciascun comune  | dalla regione  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Secondo il D.Lgs. n. 152/2006 Parte terza, il piano di bacino, o i suoi stralci   | sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) prima dell'approvazione   | sono sottoposti a Valutazione di Incidenza (VincA) prima dell'approvazione   | non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) prima dell'approvazione  | sono sottoposti a valutazione d'impatto ambientale (VIA)   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Secondo il D.Lgs. 152/2006, le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sono individuate  | dalle regioni su proposta delle Autorità d'ambito   | dalle regioni su proposta dell'ISPRA   | dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica su proposta delle regioni   | dalle regioni su proposta dell'ISS   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Sulla base della classe di qualità dei corpi idrici, le regioni, nei Piani di Tutela, stabiliscono le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale                                 | nessuna misura  | indirizzi generali per la definizione delle misure che i soggetti attuatori devono adottare per il raggiungimento degli obiettivi ambientali   | solle misure di tutela dei corpi idrici ai fini del solo consumo umano   | non è soggetto alla normativa sui servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Secondo il D.Lgs. 152/2006, sui Piani di Tutela le Autorità di bacino distrettuale esprimono parere vincolante  | osservazioni e rilievi  | parere non vincolante  | parere obbligatorio ma non vincolante  | parere obbligatorio ma non vincolante  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Secondo il D.Lgs. 152/2006, ai sensi della disciplina sul SII (Servizio idrico integrato), la gestione del servizio idrico  | è soggetta alla normativa sui servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica   | è soggetta solo alla normativa UE  | è soggetta solo alla normativa regionale   | non è soggetto alla normativa sui servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Secondo il D.Lgs. 152/2006, il SII (Servizio idrico integrato)  | è un servizio di interesse economico generale   | non è un servizio sottoposto a regolazione   | è ricompreso nel comparto dalla disciplina dettata dalla cd. "Direttiva concessioni" (Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione) | non ha rilevanza economica   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Secondo il D.Lgs. 152/2006, i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ATO (ambiti territoriali ottimali)   | degli ambiti comunitari ottimali  | degli ambiti regionali ottimali  | dei bacini territoriali ottimali   |  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Ai sensi della disciplina sul SII (Servizio idrico integrato), il piano d'ambito è costituito da: ricognizione delle infrastrutture, programma degli interventi, modello gestionale e organizzativo e piano economico finanziario | costituito esclusivamente dal programma degli interventi e dal piano economico finanziario  | di competenza statale  | lo strumento che contempla il solo modello gestionale e organizzativo dell'ente di governo d'ambito  |  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Secondo il D.Lgs. 152/2006, l'affidamento del SII (Servizio idrico integrato) spetta all'Ente di Governo d'ambito   | all'Autorità di regolazione ARERA (autorità di regolazione per energia reti e ambiente)   | agli enti locali   | alla regione   |  |

|   |  |   |   |   |  |
|---|--|---|---|---|--|
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Secondo il D.Lgs. 152/2006, la tariffa del SII (Servizio idrico integrato) è determinata   | applicando il metodo tariffario deliberato da ARERA (autorità di regolazione per energie reti e ambiente) che lo aggiorna ogni 4 anni   | dalla regione che provvede ad aggiornarla ogni 4 anni   | tenendo conto dei soli costi di investimento  | tenendo conto dei soli costi operativi   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Secondo il D.Lgs. 152/2006, la tariffa del SII (Servizio idrico integrato), applicata all'utenza, è articolata in una quota fissa e una variabile                                |   | non contempla il servizio di depurazione  | è determinata, per i tre segmenti, acquedotto, fognatura e depurazione, per scaglioni di consumo                  | non tiene conto dei costi d'investimento   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | La tariffa del SII (Servizio idrico integrato), relativa al servizio di acquedotto, secondo il D.Lgs. 152/2006,  | si compone di una parte fissa e una variabile. La parte variabile ha una struttura a scaglioni di consumo prevedendo una tariffa agevolata, una tariffa base e tre tariffe di eccedenza   | non prevede una tariffa agevolata   | prevede un quantitativo minimo che deve essere pagato anche se non consumato                                      | non è una tariffa binomia ed è definita a scaglioni di consumo   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Devono essere preventivamente autorizzati  | tutti gli scarichi ad eccezione di quelli relativi alle acque reflue domestiche in reti fognarie  | solo gli scarichi di acque reflue urbane  | solo gli scarichi di acque reflue domestiche  | solo gli scarichi di acque reflue industriali  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Devono essere sottoposte a valutazione di impatto ambientale di competenza statale le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW     |   | cave e le torbiere su superficie superiore a 20 ettari  | inceneritori rifiuti con recupero energetico  | discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 mc  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Nella procedura di VIA (valutazione d'impatto ambientale) devono essere garantite l'informazione e   | la partecipazione del pubblico al procedimento  | il pubblico non partecipa al procedimento   | la partecipazione e le informazioni sono riservate ai soli residenti nella zona interessata da più di cinque anni | la partecipazione e le informazioni sono riservate ai soggetti nati in un raggio di 10 km dall'impianto  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Con VAS (valutazione ambientale strategica) si intende   | il processo che comprende, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione e il monitoraggio | il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto                        | gli atti e i provvedimenti di pianificazione e di programmazione  | la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Oggetto della procedura di VAS (valutazione ambientale strategica) sono  | piani e programmi   | solo programmi,   | solo piani  | solo piani incidenti su siti di interesse nazionale  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Nella procedura per il rilascio dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale) i soggetti interessati possono presentare osservazioni entro                                      | 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web dell'autorità competente   | 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione   | 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento   | 60 giorni dalla data di pubblicazione della convocazione della conferenza di servizi sul sito web dell'autorità competente   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | La richiesta di rinnovo dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale) va presentata   | 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione   | 120 giorni prima del termine di scadenza dell'autorizzazione  | entro il termine di scadenza dell'autorizzazione  | 90 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Secondo il DPR n. 59/2013, la procedura per il rilascio dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) prevede che il gestore presenti apposita domanda                              | al SUAP   | alla Camera di commercio  | all'Albo nazionale gestori ambientali   | alla regione   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Secondo il DPR n. 59/2013, allo scadere dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) il gestore deve presentare istanza di rinnovo, prima della scadenza, almeno                   | 6 mesi  | 90 giorni   | un anno   | 45 giorni  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Sulla autorizzazione integrata ambientale (AIA), la valutazione in ordine alla sostenibilità ambientale degli effetti inquinanti degli impianti sottoposti all'AIA va effettuata | sulla base delle "migliori tecniche disponibili" (BAT)  | tenendo in considerazione le sole tecniche conosciute dal soggetto proponente   | tenendo in considerazione le sole tecniche diffuse a livello regionale, a seconda dell'ubicazione dell'impianto   | facoltativamente sulla base delle "migliori tecniche disponibili" (BAT)  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | I termini di prescrizione per i delitti ambientali previsti dal Codice penale sono   | raddoppiati   | aumentati a discrezione del GUP (giudice dell'udienza preliminare)  | dimezzati   | aumentati a discrezione del GIP (giudice per le indagini preliminari)  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Tra le quattro proposte di fattispecie di reato ambientale, quella prevista dal Codice penale è  | omessa bonifica   | errata bonifica   | trasmessa bonifica  | dismessa bonifica  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Il reato di inquinamento ambientale  | è un delitto che può essere commesso da chiunque  | può essere commesso esclusivamente da soggetti che esercitino attività di gestione in materia di rifiuti trattandosi di reato proprio | è una contravvenzione che può essere commessa da chiunque   | è sanzionato dall'Agenzia regionale/provinciale per la protezione dell'ambiente trattandosi di reato ambientale  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Qualora dall'inquinamento ambientale si determinino lesioni o morte di una persona   | la sanzione prevista, nell'ipotesi più grave può prevedere la reclusione sino a dieci anni  | la sanzione è aumentata nel solo caso in cui lesioni o morte sono volute  | è previsto l'ergastolo  | la sanzione amministrativa prevista per l'inquinamento ambientale diventa penale   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | La morte come conseguenza non voluta di un delitto di inquinamento ambientale è sanzionata con   | la reclusione   | l'arresto   | l'ergastolo   | la contravvenzione   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Nel caso di disastro ambientale, l'alterazione dell'equilibrio dell'ecosistema deve essere irreversibile   |   | determinato da agenti mutageni o radioattivi  | con CSC (concentrazione soglia di contaminazione) superiore del doppio rispetto all'inquinamento ambientale       | valutata esclusivamente come rischio di per sé capace di causare l'estinzione di talune specie di vita animale e/o vegetale  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | L'inquinamento e il disastro ambientale possono rilevare penalmente quando siano determinati da comportamenti  | sia colposi sia dolosi  | solo dolosi   | solo colposi  | recidivi   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | I delitti colposi contro l'ambiente  | riguardano sia la fattispecie dell'inquinamento ambientale che il disastro ambientale   | sono una finzione giuridica che ha mera valenza dottrinaria   | riguardano esclusivamente la fattispecie del disastro ambientale  | riguardano esclusivamente la fattispecie dell'inquinamento ambientale  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Il delitto di "traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" del Codice penale prevede un'aggravante se dal fatto deriva un   | pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone   | aumento significativo della CSR (concentrazione soglia di rischio)  | aumento significativo della radioattività   | aumento significativo della CSC (concentrazione soglia di contaminazione)  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Il delitto di "traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" del Codice penale prevede un'aggravante se dal fatto deriva un   | pericolo di compromissione o di deterioramento delle acque o dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna  | aumento significativo della radioattività   | aumento significativo della CSC (concentrazione soglia di contaminazione)   | aumento significativo della CSR (concentrazione soglia di rischio)   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Nei delitti ambientali del Codice penale, le circostanze aggravanti comportano l'aumento delle   | pene se dell'associazione (a delinquere o tipo mafioso), fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale   | sanzioni amministrative   | pene accessorie   | pene se l'associazione (a delinquere o tipo mafioso) è costituita esclusivamente da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Il ravvedimento operoso previsto per i delitti ambientali introdotti nel Codice penale consente una riduzione di pena a chi  | aiuta la polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori, nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti ambientali associativi  | sottoscrive una dichiarazione di pentimento e si impegna davanti al giudice a non commettere mai più                                  | non predispone azioni atte a impedire i controlli ambientali  | confessa la propria responsabilità   |

|   |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | La confisca prevista per i delitti ambientali del Codice penale può riguardare le cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato nonché quelle che servirono a commettere il reato (salvo che appartengano a persone estranee al reato)   | esclusivamente le cose che servirono a commettere il reato ancorché appartengano a persone estranee al reato   | esclusivamente le cose che servirono a commettere il reato (salvo che appartengano a persone estranee al reato)   | esclusivamente le cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | La confisca prevista per i delitti ambientali del Codice penale non può essere disposta se l'imputato ha provveduto alla messa in sicurezza o alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi  | può essere disposta solo in caso di reati associativi  | non può mai essere disposta   | deve essere sempre disposta al fine di garantire il principio di "chi inquina paga" e quello dell'effettività della pena   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | L'omessa bonifica prevista nel Codice penale riservato ai reati ambientali costituisce delitto  | illecito amministrativo  | illecito tributario   | contravvenzione  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Il ripristino dello stato dei luoghi, previsto a seguito di condanna per i delitti ambientali, è ordinato da giudice, ove tecnicamente possibile  | Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica   | sezione regionale competente dell'Albo nazionale gestori ambientali, ove tecnicamente possibile   | sindaco con ordinanza  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è di competenza della direzione distrettuale antimafia   | del giudice di pace  | del giudice monocratico   | del tribunale amministrativo regionale   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti si configura quando le condotte sono finalizzate al conseguimento di un ingiusto profitto, attraverso più operazioni e l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate per la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti  | le condotte, sebbene di tenue entità, sono gestite da non meno di tre persone  | l'organizzazione che le gestisce è autorizzata per quantitativi minori rispetto a quelli gestiti  | la gestione illecita di rifiuti è gestita da una associazione a delinquere o di stampo mafioso   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Le persone giuridiche sono responsabili, in via amministrativa, per i reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio  | da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente   | in tutti i casi in cui non viene individuata la responsabilità di una persona fisica  | da quando si perfeziona l'acquisto di un prodotto che viene utilizzato dall'azienda  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Non sussiste responsabilità amministrativa in capo alle persone giuridiche per i reati presupposti quando risulta adottato e attuato un modello organizzativo e di gestione capace di prevenire reati della specie di quello verificatosi   | il consiglio di amministrazione ha deliberato l'acquisto di certificati verdi, secondo il modello del così detto scudo ambientale,                                       | le eventuali esternalità negative sono compensate da investimenti nella circoscrizione  | la persona giuridica ha stipulato un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | In materia di responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche, i modelli organizzativi che consentono di escluderla debbono individuare le attività da cui possono scaturire la commissione di reati  | prevedere la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi   | ridurre gli sprechi così da limitare la produzione di rifiuti   | adottare le Best available techniques (BAT)  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Le sanzioni pecuniarie previste per la responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche per i reati ambientali commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio sono espresse in quote   | azioni   | cripto-valute   | titoli di Stato  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | In caso di condanna, la confisca prevista come sanzione per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche riguarda il prezzo o il profitto del reato e, quando ciò non sia possibile, può avere a oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato | 1/5 dei ricavi conseguiti nel triennio precedente  | esclusivamente i beni aziendali (macchinari, attrezzature, veicoli, ecc.)   | esclusivamente liquidità non potendosi intaccare la capacità produttiva aziendale così da preservare i livelli occupazionali   |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Ai sensi della normativa UE, con "danno ambientale" s'intende il danno alle specie e agli habitat naturali protetti, alle acque e al terreno come definiti dalla direttiva  | qualsiasi mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, a esclusione del danno alle acque | solo ed esclusivamente il danno alle specie e agli habitat naturali protetti  | solo ed esclusivamente il danno che sia riconducibile al danno al terreno, vale a dire qualsiasi contaminazione del terreno che crea un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Il danno ambientale può essere determinato da specifiche attività ovvero, da comportamento doloso o colposo   | esclusivamente per colpa, a prescindere dalla tipologia dell'attività  | esclusivamente per dolo, a prescindere dalla tipologia dell'attività  | esclusivamente da specifiche attività  |
| 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) | Nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità per "danno ambientale" è riscontrabile per determinate attività segue il modello della responsabilità oggettiva, ovvero per colpa o dolo  | a seguito di comportamenti colposi   | solo sulla base dell'esistenza del solo nesso di causalità tra danno e fatto, senza necessità dell'accertamento di alcun elemento soggettivo  | se lo stato psicologico del soggetto agente è riconducibile al dolo intenzionale   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico  | In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, le imprese che si iscrivono all'Albo nazionale nelle categorie 4 e 5, hanno l'obbligo di nominare almeno un responsabile tecnico  | obbligatoriamente più responsabili tecnici a seconda delle classi d'iscrizione   | obbligatoriamente un numero di responsabili tecnici pari al numero di categorie autorizzate   | almeno un responsabile tecnico diverso per ogni categoria  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico  | In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, la qualificazione professionale di un responsabile tecnico è un requisito di idoneità tecnica   | requisito soggettivo   | requisito tecnico-sanitario   | capacità finanziaria   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico  | In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, i requisiti professionali per svolgere l'incarico di responsabile tecnico sono determinati da Comitato nazionale dell'Albo nazionale  | provincia competente per territorio  | Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  | Sezioni regionali  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico  | Materie, contenuti, criteri e modalità di svolgimento delle verifiche di idoneità del responsabile tecnico sono definiti da Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali   | Camere di commercio  | prefettura  | Sezioni regionali  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico  | Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di un'impresa, la qualificazione professionale del responsabile tecnico rappresenta un requisito di idoneità tecnica  | rappresenta un requisito di idoneità tecnica, unicamente per l'impresa individuale   | non rappresenta un requisito di idoneità tecnica  | rappresenta l'unico requisito di idoneità tecnica  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico  | In base al DM 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico deve avere alcuni dei requisiti soggettivi identici a quelli del legale rappresentante dell'impresa  | medesimi compiti e responsabilità del legale rappresentante dell'impresa   | nessuna delle tre ipotesi   | requisiti oggettivi identici a quelli del sindaco  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico  | Imprese ed enti che fanno richiesta di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie 4, 5, 8 devono nominare almeno un responsabile tecnico, a pena di improcedibilità della domanda   | non devono nominare un responsabile tecnico  | non devono nominare un responsabile tecnico, salvo che per le categorie 8, 9 e 10   | devono nominare almeno un responsabile tecnico entro 60 giorni dalla presentazione della domanda   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico  | In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico che svolge l'attività di affiancamento deve fornire adeguata formazione e informazione al dipendente sullo svolgimento delle attività oggetto di affiancamento  | comunicare alla sezione competente il rendimento del dipendente durante il periodo di affiancamento  | svolgerla per una sola categoria e classe   | rappresentare a ogni impresa che si avvale contemporaneamente dei suoi servizi l'inizio e la fine del periodo di svolgimento dell'affiancamento tramite la presentazione di un apposito modello      |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico  | In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, rientra tra i compiti generali del responsabile tecnico vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione   | definire le procedure per l'osservanza della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro  | dirigere l'attività generale dell'impresa   | gestire il personale dipendente dell'impresa   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico  | L'incarico di responsabile tecnico può essere ricoperto da un soggetto esterno all'organizzazione dell'impresa  | deve essere ricoperto da un soggetto interno all'organizzazione dell'impresa   | deve essere affidato solamente a un dipendente dell'impresa   | deve essere ricoperto da un soggetto esterno all'organizzazione dell'impresa   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico  | In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico deve assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti e vigilare sulla corretta applicazione della stessa   | vigilare sulla corretta applicazione della normativa in materia di rifiuti e sanzionare le condotte contrarie a essa   | gestire con puntualità i trasporti dei rifiuti e correggere gli errori in tempo reale assumendo, ove necessario, i poteri decisionali e gestionali in sostituzione del legale rappresentante dell'azienda | vigilare sulla corretta applicazione della normativa in materia di rifiuti assumendo, ove necessario, i poteri decisionali e gestionali in sostituzione del legale rappresentante dell'azienda       |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico  | In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico svolge in maniera effettiva e continuativa la sua attività  | a richiesta e in base alle priorità dell'impresa   | in maniera efficiente e permanente  | in maniera imprenditoriale e professionale   |

|  |   |   |   |  |  |
|--|---|---|---|--|--|
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | La formazione degli addetti dei centri di raccolta di rifiuti urbani in modo differenziato è garantita e attestata da   | responsabile tecnico  | provincia territorialmente competente   | comune territorialmente competente   | legale rappresentante dell'impresa   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Con riferimento all'incarico di responsabile tecnico di impresa iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali, lo stesso incarico  | può essere svolto da un professionista esterno all'organizzazione dell'impresa  | ha durata annuale   | presuppone un rapporto di lavoro stabile   | può essere attribuito in maniera informale esclusivamente a soggetto in possesso dei requisiti indicati dall'Albo  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Il compito del responsabile tecnico dell'Albo nazionale gestori ambientali è  | porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa, nel rispetto della normativa vigente, e vigilare sulla corretta applicazione della stessa   | verificare l'applicazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro  | chiedere ai fornitori una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinti per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) | garantire manutenzione, gestione e pulizia delle aree di proprietà dell'impresa  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | È corretto affermare che il responsabile tecnico  | deve vigilare sulla corretta applicazione delle prescrizioni riportate nei provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali che l'impresa è tenuta a osservare   | deve curare la formazione dei lavoratori addetti all'installazione e alla rimozione della segnaletica stradale  | deve curare la formazione degli addetti al pronto soccorso e alla prevenzione incendi  | è responsabile della sicurezza degli accessi alle aree di proprietà dell'impresa nonché della relativa videosorveglianza   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Il responsabile tecnico   | ha il compito di porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa   | è il rappresentante dei lavoratori che vigila sugli stessi  | è il direttore tecnico di cantiere. Egli deve adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza   | ha il compito di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e condizioni di salute  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali il responsabile tecnico ha il compito di   | porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e vigilare sulla corretta applicazione della stessa   | garantire all'impresa l'avvigionamento delle materie prime necessarie all'esercizio della sua attività  | curare i rapporti tra l'impresa e l'Agenzia delle entrate  | curare i rapporti tra l'impresa e gli enti pubblici  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Con riferimento alle categorie 1, 4, 5 e 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali, rientra tra i compiti del responsabile tecnico   | predisporre e sottoscrivere l'attestazione di idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare  | curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la sicurezza e la salute   | adottare provvedimenti interdittivi per evitare che le attività svolte possano causare rischi per la salute di lavoratori e clienti dell'area aziendale e danni all'ambiente esterno   | trasmettere il piano di sicurezza e coordinamento  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Il controllo del rispetto delle modalità di trasporto precise nell'attestazione di idoneità dei mezzi in relazione alle diverse tipologie di rifiuto è compito del  | responsabile tecnico  | conducente in possesso di certificato di formazione professionale   | legale rappresentante dell'impresa   | impresa produttrice  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Controllare e verificare la permanenza delle caratteristiche dei mezzi di trasporto riportate nell'attestazione di idoneità dei veicoli al trasporto dei rifiuti è compito del                                    | responsabile tecnico  | perito  | conducente in possesso di CFP  | titolare dell'impresa  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | In base alla disciplina relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'idoneità dei veicoli destinati al trasporto di rifiuti deve essere attestata  | dal responsabile tecnico dell'impresa   | solo dal legale rappresentante dell'impresa o dell'ente   | dalla sezione regionale competente per territorio  | dal produttore del veicolo   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve, tra il resto,   | definire le procedure per controllare che il codice dell'elenco europeo rifiuti relativo al rifiuto da trasportare sia riportato nel provvedimento di iscrizione all'Albo nazionale   | controllare il buon funzionamento dei carrelli elevatori eventualmente presenti in azienda  | definire la procedura per la sorveglianza notturna delle aree aziendali e del parcheggio dei veicoli   | prestare attenzione agli eventuali infortuni che accadono in azienda   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve, tra il resto, definire le procedure per   | verificare, da parte dei conducenti, prima delle operazioni di carico del veicolo, il rispetto della normativa applicabile  | proporre al legale rappresentante dell'impresa una ottimale turnazione dei conducenti   | organizzare tramite i conducenti dell'impresa riunioni tecniche periodiche di verifica dell'attuazione della normativa rifiuti   | la revisione dei veicoli aziendali presso l'ufficio competente della Motorizzazione  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve, tra il resto, definire le procedure per   | verificare, da parte dei conducenti, nei limiti di un esame visivo, la rispondenza dei rifiuti da trasportare alle indicazioni del produttore/detentore   | la revisione dei veicoli aziendali presso l'ufficio competente della Motorizzazione   | verificare tramite analisi di laboratorio le caratteristiche fisico-chimiche del rifiuto fornito dal produttore/detentore  | accertare che il produttore/detentore del rifiuto conosca le caratteristiche tecniche dei veicoli adibiti al trasporto e la scadenza dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve, tra il resto, definire le procedure per   | eseguire correttamente, ove previsto, le operazioni di carico, scarico e trasbordo dei rifiuti da trasportare   | gestire le attività di manutenzione periodica dei veicoli per trasporto persone e le revisioni degli stessi   | il rinnovo tempestivo delle patenti dei conducenti   | impedire manovre scorrette tramite i carrelli elevatori presenti in azienda  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali   | deve garantire la sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti   | deve garantire la turnazione dei conducenti e il controllo degli estintori in azienda   | può interessarsi alla sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti  | deve controllare il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve  | coordinare l'attività dei conducenti nel caso di difformità del carico dei rifiuti da trasportare   | informarsi sull'andamento dei trasporti di tanto in tanto   | condurre riunioni periodiche sullo stato del traffico nelle vie adiacenti la sede dell'impresa   | coordinare il gruppo di lavoro sulla sicurezza aziendale   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve  | coordinare l'attività dei conducenti in caso di difformità delle modalità di confinamento dei rifiuti da trasportare, della etichettatura o imballaggio riscontrate in fase di carico/scarico   | seguire le pratiche amministrative per il collaudo dei veicoli in Motorizzazione  | vigilare sulle modalità di stoccaggio dei rifiuti adottate presso il produttore/detentore  | coordinare l'attività dei conducenti quando il produttore/detentore modifica il sistema di campionamento e analisi dei propri rifiuti  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Rientra tra i compiti del responsabile tecnico del centro di raccolta   | attestare e garantire la formazione e l'addestramento del personale addetto ai centri di raccolta rifiuti urbani  | effettuare l'analisi di tutti i rifiuti conferiti al centro di raccolta   | effettuare le operazioni di disassemblaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche conferite al centro di raccolta   | vigilare gli accessi del centro di raccolta  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Con riferimento alla categoria 8 dell'Albo nazionale gestori ambientali, "Intermediazione e commercio", rientra tra i compiti del responsabile tecnico  | garantire adeguata formazione agli addetti dell'impresa sugli adempimenti inerenti la corretta compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti  | verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro   | verificare gli approvvigionamenti dell'impresa   | indire la riunione periodica del personale (almeno una volta l'anno)   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Con riferimento alla categoria 8 - "Intermediazione e commercio", rientra tra i compiti del responsabile tecnico  | verificare in modo puntuale l'idoneità delle iscrizioni e delle autorizzazioni dei soggetti, trasportatori e impianti, cui vengono affidati i rifiuti oggetto di intermediazione e commercio  | predisporre il piano operativo di sicurezza con riferimento a ogni singola attività di intermediazione e/o commercio  | curare la corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione incendi  | acquisire i dispositivi di sicurezza individuale e assicurarsi che i lavoratori li utilizzino essendone stati adeguatamente formati e informati  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Rientra tra i compiti del responsabile tecnico delle imprese che effettuano la bonifica di siti   | verificare il mantenimento dell'idoneità delle attrezzature utilizzate dalle imprese e che l'organizzazione dell'impresa sia conforme alle norme vigenti di settore   | produrre una relazione, a firma congiunta con il legale rappresentante, dalla quale risultino il fatturato, gli incidenti occorsi in cantiere e l'utilizzo di attrezzature per specifici interventi di bonifica | verificare la congruenza dei POS (piani operativi di sicurezza) delle imprese esecutri rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza alla prefettura   | produrre, congiuntamente al legale rappresentante dell'impresa, una dichiarazione nella quale siano indicate le collaborazioni e i lavori di cantiere assunti dall'impresa                 |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Rientra tra i compiti del responsabile tecnico delle imprese che effettuano la bonifica di beni contenenti amianto  | produrre, congiuntamente al legale rappresentante dell'impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all'impresa e lo stato di conservazione delle stesse | presentare alla sezione competente un'autodichiarazione nella quale attestì che l'impresa abbia nominato un responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro   | verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico   | organizzare le visite mediche in fase preassuntiva e sostenere i relativi costi  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, la certificazione dello stato e della qualità delle attrezzature richieste per l'attività di bonifica dei siti contenenti amianto è effettuata da | responsabile tecnico e legale rappresentante  | comune territorialmente competente  | legale rappresentante dell'impresa   | provincia territorialmente competente  |

|  |  |   |  |   |   |
|--|--|---|--|---|---|
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Il responsabile tecnico delle imprese iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali per l'attività di bonifica di beni contenenti amianto deve  | attestare l'idoneità delle attrezzature richieste per l'iscrizione  | attestare la capacità finanziaria dell'impresa   | predisporre, firmare e presentare i piani di sicurezza per lavori in altezza per particolari attività di bonifica di beni contenenti amianto  | predisporre, firmare e presentare i piani di lavoro per bonifica da amianto al Servizio strade competente   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'idoneità del responsabile tecnico è attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto   | e, con cadenza quinquennale, verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento  | e, con cadenza annuale, verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento  | e, con cadenza triennale, verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento   | valida a tempo indeterminato  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Il requisito di "idoneità" del responsabile tecnico è dimostrato   | mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento  | mediante un'autocertificazione che compila il responsabile tecnico e che fornisce gli elementi per una valutazione completa  | attraverso un controllo a campione sul titolo di studio e sull'esperienza professionale del responsabile tecnico  | attraverso la prova dell'iscrizione a un albo professionale   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Ai fini della qualificazione professionale del responsabile tecnico, l'esperienza richiesta  | dove essere maturata nei settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione ed è di durata differente a seconda delle categorie   | può essere maturata in qualsiasi settore di attività   | dove essere maturata nei settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione e deve essere di durata minima di 5 anni  | può essere maturata in qualsiasi settore di attività e deve essere di durata minima di 5 anni   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, se il responsabile tecnico ricopre più incarichi deve  | rappresentare a ogni impresa che si avale dei suoi servizi tutti gli altri incarichi contestualmente svolti tramite apposita dichiarazione in cui è specificata la compatibilità delle varie attività svolte  | adeguarsi alle specifiche norme in materia se non sono ancora regolamentate  | rappresentare a ogni impresa che si avale dei suoi servizi tutti gli altri incarichi contestualmente svolti tramite apposita dichiarazione in cui è specificata l'incompatibilità delle varie attività svolte | provvedere lui stesso a depositare una dichiarazione di compatibilità delle diverse attività svolte presso la regione competente  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico può svolgere lo stesso incarico per più imprese  | purché l'attività sia compatibile con l'impegno temporale richiesto dalle altre attività svolte   | sempre   | mai   | salvo deroga espressa del Comitato nazionale dell'Albo smaltitori   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico può svolgere il proprio compito contemporaneamente presso più imprese  | purché l'attività sia compatibile con l'impegno temporale richiesto dalle attività svolte presso le diverse imprese   | nel limite fissato da ciascuna Sezione dell'Albo nazionale, valutando caso per caso  | sino a un massimo di 5 imprese per categoria  | sino a un massimo di 40 imprese   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, cessato l'incarico del responsabile tecnico  | l'impresa è tenuta a darne comunicazione alla Sezione regionale competente, nel termine di 30 giorni dal suo verificarsi  | egli stesso è sempre tenuto a darne comunicazione all'impresa e alla Sezione regionale   | l'impresa è tenuta a darne comunicazione alla Sezione regionale competente, nel termine di 20 giorni dal suo verificarsi  | egli stesso ne dà comunicazione alla sola Sezione regionale   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, in caso di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico (RT) dell'impresa (escluso il caso di perdita del requisito di idoneità del medesimo RT)   | l'impresa può proseguire l'attività oggetto dell'iscrizione per un periodo massimo di 90 giorni consecutivi, durante i quali le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate provisoriamente dal/la legale/i rappresentante/i indicato/i dall'impresa | è necessario procedere immediatamente alla nomina di un nuovo responsabile tecnico   | l'impresa può proseguire l'attività oggetto dell'iscrizione limitando però i quantitativi trattati sulla base delle media annuale in una misura compresa tra 20% e 50%  | l'impresa può proseguire l'attività oggetto dell'iscrizione per un periodo massimo di 90 giorni consecutivi, durante i quali le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate provisoriamente dal rappresentante dei lavoratori all'interno dell'impresa |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, la cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa (escluso il caso di perdita del requisito di idoneità del medesimo RT), prevede   | un regime transitorio di 90 giorni consecutivi, durante il quale le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate provisoriamente dal/la legale/i rappresentante/i indicato/i dall'impresa   | un regime transitorio della durata di un anno, durante il quale le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate, in via provvisoria, dal direttore tecnico dell'impianto | l'interruzione immediata dell'attività dell'impresa fino alla nomina di un nuovo responsabile tecnico   | l'affidamento immediato dell'incarico al responsabile tecnico di altra impresa avente il medesimo codice ATECO, sulla base del principio di territorialità  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, la cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa (escluso il caso di perdita del requisito di idoneità del medesimo RT), comporta  | la possibilità per l'impresa di continuare a svolgere l'attività oggetto dell'iscrizione per i successivi 90 giorni consecutivi   | la possibilità per l'impresa di svolgere l'attività oggetto dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali fino alla sua scadenza                                     | la possibilità per l'impresa di svolgere l'attività oggetto dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per 30 giorni consecutivi   | il divieto immediato per l'impresa di svolgere l'attività oggetto dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, a partire dalla data di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa, le funzioni dello stesso  | sono esercitate, temporaneamente per un periodo di 90 giorni, dal legale rappresentante dell'impresa  | sono esercitate dal legale rappresentante dell'impresa, solo se in possesso dei requisiti previsti per legge   | sono esercitate da qualsiasi altro soggetto, anche esterno all'organizzazione dell'impresa  | non sono esercitate da nessun soggetto  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Nei casi di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico in base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'impresa è tenuta a darne comunicazione  | alla Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali competente entro il termine di 30 giorni dal suo verificarsi  | alla Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali competente alla prima occasione utile dal suo verificarsi  | al Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali entro il termine di 30 giorni dal suo verificarsi  | alla Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali competente entro il termine di 90 giorni dal suo verificarsi  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Nei casi di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico, le responsabilità derivanti dall'incarico, permanono   | fino alla ricezione da parte della Sezione regionale della comunicazione di cessazione inviata dall'impresa o dal responsabile tecnico  | solo per il periodo di 90 giorni successivi alla cessazione dell'incarico  | sempre  | fino alla ricezione da parte dell'impresa della delibera di accoglimento delle dimissioni dall'incarico   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Nei casi di sopravvenuta perdita del requisito di aggiornamento da parte del responsabile tecnico, la Sezione regionale dell'Albo nazionale  | invia tramite PEC apposita comunicazione di decadenza del requisito di idoneità del responsabile tecnico  | cancella immediatamente l'impresa dall'Albo nazionale gestori ambientali   | sospende immediatamente l'iscrizione dell'impresa all'Albo nazionale gestori ambientali   | cancella d'ufficio l'impresa dal Registro delle imprese   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, nel caso di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa per dimissioni dall'incarico, l'impresa può proseguire l'attività oggetto dell'iscrizione  | per un periodo massimo di 90 giorni consecutivi   | per un periodo massimo di 120 giorni consecutivi   | a tempo indeterminato   | solo se le dimissioni dall'incarico non sono dipese da mancato pagamento dei contributi previdenziali   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Qualora sia decorso il termine di 90 giorni dalla cessazione dell'incarico di responsabile tecnico per dimissioni volontarie e in assenza di provvedimento di conferma della nomina di un nuovo responsabile tecnico da parte della Sezione regionale competente, questa deve                    | avviare il procedimento disciplinare finalizzato alla cancellazione dell'impresa dall'Albo nazionale per le categorie d'iscrizione interessate  | concedere una proroga di 30 giorni estensibili fino a un massimo 180 giorni per la nomina di un nuovo responsabile tecnico da parte dell'impresa                             | avviare il procedimento disciplinare finalizzato alla sospensione dell'impresa dall'Albo nazionale per le categorie d'iscrizione interessate  | attendere che l'impresa presenti la domanda di rinnovo dell'iscrizione per le categorie d'iscrizione interessate dalla carenza del requisito del responsabile tecnico   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, le Sezioni regionali possono avviare il procedimento disciplinare per la sospensione o la cancellazione dell'impresa   | qualora non siano adempiuti gli obblighi di comunicazione relativi alla cessazione dell'incarico del responsabile tecnico o non ne venga nominato uno nuovo nei termini stabiliti   | qualora il legale rappresentante dell'impresa svolga anche il ruolo di responsabile tecnico della stessa   | in nessun caso  | nei casi di nomina anticipata del responsabile tecnico  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Nei casi di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico, la disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali prevede che, una volta decorso il termine di 30 giorni per la comunicazione alla Sezione regionale competente, questa   | avvii un procedimento disciplinare volto alla sospensione dell'iscrizione all'Albo nazionale dell'impresa   | cancella immediatamente l'impresa dall'Albo nazionale  | sospenda immediatamente l'iscrizione all'Albo nazionale dell'impresa  | avvii un procedimento per applicare una sanzione pari 3.000,00 euro   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Nei casi di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico, la disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali prevede che, una volta decorso il termine senza che la Sezione competente emetta un provvedimento di conferma della nomina di un nuovo responsabile tecnico la Sezione stessa | avvia un procedimento disciplinare volto alla cancellazione dell'iscrizione all'Albo nazionale dell'impresa   | sospende d'ufficio l'iscrizione all'Albo nazionale dell'impresa  | cancella d'ufficio iscrizione all'Albo nazionale dell'impresa   | avvia un procedimento per applicare una sanzione pari 3.000,00 euro   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Nella gestione dei rifiuti il ruolo del responsabile tecnico   | può sovrapporsi con altri ruoli aziendali   | non può sovrapporsi con quello del titolare dell'impresa   | non si può mai sovrapporre con altri ruoli aziendali  | è subordinato ad altri ruoli e al titolare dell'impresa   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Il cd. principio della responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti comporta che la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti abbia a gravare su tutti i soggetti coinvolti nella produzione, detenzione, trasporto e smaltimento   | indistintamente   | ad esclusione del responsabile tecnico   | ad esclusione di chi effettua commercio o intermediazione senza detenzione di rifiuti   | ad esclusione del titolare dell'impresa   |

|  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | La responsabilità penale per la gestione illecita dei rifiuti è posta esclusivamente in capo a chi ha commesso il fatto, chi vi abbia concorso e chi, investito dal ruolo, non si sia concretamente attivato nella vigilanza  | responsabile tecnico   | titolare dell'impresa (o legale rappresentante)   | titolare di deleghe di funzione  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | La copresenza di incarichi professionali e deleghe di funzione nell'azienda laddove ci siano aree di competenza comuni, ogni posizione mantiene la propria responsabilità amministrativa e penale   | esclude ogni responsabilità a carico del responsabile tecnico  | esclude ogni responsabilità a carico del responsabile tecnico e di ogni altra delega di funzione  | rivede le responsabilità a carico del responsabile tecnico   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Il consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose nella gestione dei rifiuti che costituiscono materia disciplinata dall'ADR può avere aree di competenza comuni con il responsabile tecnico   | è subordinato alle valutazioni del responsabile tecnico  | opera autonomamente senza necessità di confrontarsi con il responsabile tecnico   | non può mai avere aree di competenza comuni con il responsabile tecnico  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Il gestore del trasporto per le imprese iscritte al REN e all'Albo nazionale trasporto di merci per conto terzi, nelle procedure di organizzazione e gestione del trasporto per conto terzi può avere aree di competenza comuni con il responsabile tecnico gestione rifiuti  | non può mai avere aree di competenza comuni con il responsabile tecnico gestione rifiuti   | opera autonomamente senza necessità di confrontarsi con il responsabile tecnico gestione rifiuti  | è subordinato alle valutazioni del responsabile tecnico gestione rifiuti   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nella definizione delle procedure di sicurezza sul lavoro e del documento di valutazione del rischio può avere aree di competenza comuni con il responsabile tecnico gestione rifiuti  | non può mai avere aree di competenza comuni con il responsabile tecnico gestione rifiuti   | opera autonomamente senza necessità di confrontarsi con il responsabile tecnico gestione rifiuti  | è subordinato alle valutazioni del responsabile tecnico gestione rifiuti   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Nelle aziende che si occupano di rifiuti, l'organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti per i reati presupposto commessi nel loro interesse non è obbligatorio  | è obbligatorio nelle sole aziende che si occupano di rifiuti solidi urbani   | è obbligatorio  | è obbligatorio nelle sole aziende che si occupano di rifiuti speciali pericolosi   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | L'organismo di vigilanza, previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti per i reati presupposto commessi nel loro interesse, ha il compito di verificare che non si adottino comportamenti penalmente perseguiti   | di controllare in via esclusiva le attività del responsabile tecnico   | di controllare le attività aziendali a eccezione di quelle poste in essere dal responsabile tecnico   | di controllare le attività aziendali a eccezione di quelle poste in essere dal consulente ADR  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Secondo il D.Lgs. n. 231/2001, il responsabile tecnico gestione rifiuti allo scopo di prevenire comportamenti in danno dell'ambiente deve e può interagire con l'organismo di vigilanza   | deve ricevere le disposizioni all'organismo di vigilanza a cui è sottordinato  | non deve interagire con l'organismo di vigilanza  | deve dare disposizioni all'organismo di vigilanza a cui è sovraordinato  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Qualora il responsabile tecnico gestione rifiuti e l'ODV (organismo di vigilanza) concorrono in un reato ambientale ciascuno sarà chiamato a rispondere penalmente  | sarà contestata una sanzione amministrativa al solo responsabile tecnico gestione rifiuti  | sarà contestata una sanzione amministrativa al solo ODV (organismo di vigilanza)  | sarà contestata una sanzione amministrativa sia al responsabile tecnico gestione rifiuti sia all'ODV (organismo di vigilanza)  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Per i rifiuti classificati merci pericolose ai sensi della normativa ADR, le imprese hanno l'obbligo di designare uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose   | uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose che consentono di non designare un responsabile tecnico gestione rifiuti   | uno o più responsabili tecnici gestione rifiuti in considerazione della pericolosità della materia trattata   | esclusivamente il responsabile tecnico gestione rifiuti  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Per i rifiuti classificati merci pericolose ai sensi della normativa ADR il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose collabora con il responsabile tecnico gestione rifiuti  | il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose non collabora con il responsabile tecnico gestione rifiuti  | il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose è subordinato al responsabile tecnico gestione rifiuti   | il responsabile tecnico gestione rifiuti è subordinato al consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Per i rifiuti classificati merci pericolose ai sensi della normativa ADR il responsabile tecnico gestione rifiuti deve interagire, nelle competenze comuni con il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose da cui discende una violazione penalmente perseguita  | il responsabile tecnico gestione rifiuti sostituisce il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose tanto che il consulente risulta essere in questo caso non obbligatorio | il responsabile tecnico gestione rifiuti determina in via esclusiva le operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti | il responsabile tecnico gestione rifiuti è sostituito dal consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose tanto che il responsabile tecnico risulta essere in questo caso non obbligatorio |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | In caso di competenze comuni tra il responsabile tecnico gestione rifiuti e il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose da cui discende una violazione penalmente perseguita la responsabilità penale può essere attribuita a entrambe le figure   | la responsabilità penale può essere attribuita esclusivamente al responsabile tecnico gestione rifiuti   | la responsabilità penale può essere attribuita esclusivamente al consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose                                      | la responsabilità penale non può essere attribuita a nessuna delle due figure  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Nell'allestimento dei veicoli che effettuano il trasporto conto terzi di rifiuti il gestore del trasporto per imprese che effettuano trasporto merci conto terzi collabora con il responsabile tecnico gestione rifiuti   | ha un ruolo subordinato rispetto al responsabile tecnico gestione rifiuti  | ha un ruolo sovraordinato rispetto al responsabile tecnico gestione rifiuti   | non deve collaborare con il responsabile tecnico gestione rifiuti  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | In caso di competenze comuni tra il responsabile tecnico gestione rifiuti e il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose da cui discende una violazione penalmente perseguita la responsabilità penale può essere attribuita a entrambe le figure   | la responsabilità penale non può essere attribuita a nessuna delle due figure  | la responsabilità penale può essere attribuita esclusivamente al gestore del trasporto per imprese che effettuano trasporto merci conto terzi                       | la responsabilità penale può essere attribuita esclusivamente al responsabile tecnico gestione rifiuti   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Nelle imprese di trasporto rifiuti conto terzi, la responsabilità per il mantenimento delle caratteristiche di idoneità del mezzo di trasporto, il trasporto di rifiuti e sulla documentazione di trasporto relativa ai rifiuti compete al responsabile tecnico gestione rifiuti e al gestore del trasporto   | esclusivamente al gestore del trasporto  | esclusivamente al responsabile tecnico gestione rifiuti   | a nessuna delle due figure poiché la responsabilità ricade sull'assicurazione  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | In caso di trasporto di rifiuti conto terzi, la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita dal responsabile tecnico gestione rifiuti, dal gestore del trasporto e da tutti gli altri soggetti cui compete la gestione dei rifiuti   | esclusivamente dal gestore del trasporto   | esclusivamente dal responsabile tecnico gestione rifiuti  | esclusivamente dal consulente ADR  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | La responsabilità di un illecito ambientale ricade esclusivamente sul dipendente autore dell'illecito qualora abbia operato   | in autonomia, attraverso un comportamento attivo teso a evitare obblighi, vincoli e disposizioni impartite dal datore di lavoro e le attività di controllo interne all'azienda               | in accordo con il titolare dell'impresa o con il responsabile tecnico gestione rifiuti  | in accordo con i sistemi di controllo interno  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Al fine di evitare che possano essere commessi illeciti ambientali, l'azienda deve favorire una cultura interna della legalità ambientale   | la conoscenza del protocollo di Kyoto  | l'applicazione dell'accordo di Parigi   | la stipula di convenzioni, a livello territoriale, con associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Al fine di evitare che possano essere commessi illeciti ambientali, l'azienda deve adottare un'organizzazione adeguata che abbia tra gli obiettivi primari quello di impedire la commissione di reati ambientali e un sistema di controllo interno che investa, per quanto di competenza, le varie figure aziendali (organi di vertice, di vigilanza, responsabile tecnico gestione rifiuti, RSPP, consulente trasporto di merci pericolose, gestore del trasporto) | un sistema di trasporto che preveda l'utilizzo di veicoli elettrici al fine di ottenere certificati verdi da utilizzare come ristoro in caso di illecito                                     | protocolli di intesa con l'Arma dei carabinieri per la tutela forestale ambientale e agroalimentare   | convenzioni, a livello territoriale, con associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | L'adozione dei cd. modelli 231 pur non essendo obbligatoria consente di prevenire la commissione di reati   | è obbligatoria in tutti i tipi di aziende  | è obbligatoria nelle aziende con oltre 15 dipendenti  | è obbligatoria nelle aziende con oltre 15 dipendenti che operano in materia di rifiuti pericolosi  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | L'adozione dei cd. modelli 231 consente di evitare la responsabilità amministrativa, a carico dell'azienda e dimostrare la concreta attività di vigilanza, posta in essere dal titolare dell'azienda o dal legale rappresentante, al fine di prevenire i reati  | di favorire la corretta gestione degli oli esausti   | di evitare la responsabilità penale a carico dell'azienda   | di impedire lo sversamento accidentale di oli esausti  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | In caso di abbandono di rifiuti speciali unitamente a documentazione aziendale la responsabilità potrà essere assegnata a carico del titolare dell'impresa e di eventuali ulteriori figure dotate di deleghe di funzione  | la responsabilità è da ascriversi a carico del titolare dell'azienda titolare della documentazione contabile   | qualora non sia accertato chi sia l'autore materiale dell'abbandono il reato sarà a carico di ignoti  | la responsabilità è da ascriversi a carico del responsabile tecnico gestione rifiuti dell'azienda titolare della documentazione contabile  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | In caso di abbandono di rifiuti speciali da parte del conducente di un'azienda qualora sia adottato e attuato un modello 231, la responsabilità del titolare dell'azienda, a meno di un accertato concorso di questi nell'illecito, potrebbe essere esclusa   | il titolare dell'azienda e il responsabile tecnico gestione rifiuti sono sempre ritenuti responsabili  | è prevista, a carico del conducente, del titolare dell'azienda e del responsabile tecnico gestione rifiuti, una sanzione amministrativa                             | il titolare dell'azienda e il responsabile tecnico gestione rifiuti non sono mai ritenuti responsabili   |

|  |   |  |   |   |   |
|--|---|--|---|---|---|
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | In caso di abbandono di rifiuti speciali da parte del conducente di un'azienda, effettuato attraverso artifici e raggi che abbiano consentito di eludere il sistema di controllo e di prevenzione dei rischi per le persone e per l'ambiente, la responsabilità è ascrivibile | al solo conducente, a meno che non concorrono altri soggetti   | al solo titolare dell'azienda, a meno che non concorrono altri soggetti   | al conducente e al responsabile tecnico gestione rifiuti ma non al titolare dell'azienda  | al solo responsabile tecnico gestione rifiuti, a meno che non concorrono altri soggetti   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Qualora il responsabile tecnico gestione rifiuti impattisca disposizioni sanzionate penalmente dalla disciplina ambientale  | il dipendente, che secondo gli ordinari canoni di diligenza abbia a riscontrarne l'illegittimità, ha l'obbligo di rifiutarsi di darne esecuzione   | al dipendente si applica comunque la causa di giustificazione e non potrà essere in nessun caso perseguito  | il dipendente, che secondo gli ordinari canoni di diligenza abbia a riscontrarne l'illegittimità, ha comunque l'obbligo di darne esecuzione   | il dipendente deve darne esecuzione salvo il diritto di rivalsa   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Qualora il responsabile tecnico gestione rifiuti impattisca disposizioni sanzionate penalmente dalla disciplina ambientale, la piena consapevolezza dell'illecito   | da parte del dipendente che ne dia attuazione, comprova la sussistenza del dolo e, pertanto, determina il concorso nella violazione  | da parte del dipendente costituisce causa di giustificazione  | contravvenzionale da parte del dipendente, costituisce illecito amministrativo  | da parte del dipendente costituisce illecito amministrativo   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Nel caso di conferimento di rifiuti effettuato da soggetto non iscritto all'Albo in impianto regolarmente autorizzato, si è in presenza di gestione illecita di rifiuti effettuata dal soggetto che   | conferisce che, per il principio della responsabilità condivisa, investe anche il soggetto ricevente   | conferisce mentre il soggetto che riceve, non avendo alcuna responsabilità, risulta essere estraneo   | riceve i rifiuti mentre il soggetto che effettua il conferimento risulta essere estraneo all'illecito   | conferisce mentre il soggetto che riceve, è interessato da una responsabilità limitata sanzionata amministrativamente   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Nel caso di conferimento di rifiuti effettuato da soggetto non iscritto all'Albo in impianto regolarmente autorizzato, si è in presenza di gestione illecita di rifiuti che comporta responsabilità   | penali a carico del titolare dell'azienda che conferisce e del soggetto che gestisce l'impianto che riceve   | comportanti sanzioni amministrative a carico del titolare e del responsabile tecnico gestione rifiuti dell'azienda che conferisce, nonché del soggetto che gestisce l'impianto che riceve | penali a carico del responsabile tecnico gestione rifiuti dell'azienda che conferisce e del soggetto che gestisce l'impianto che riceve   | comportanti sanzioni amministrative a carico del responsabile tecnico gestione rifiuti dell'azienda che conferisce, nonché del soggetto che gestisce l'impianto che riceve                  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Nel caso di trasporto di rifiuti effettuato su veicolo non revisionato, la violazione alle norme del Codice della strada è ascrivibile  | al conducente del veicolo e, in concorso con questi, al responsabile tecnico gestione rifiuti che deve controllare e verificare che le caratteristiche di idoneità del veicolo abbiano a permanere | al responsabile tecnico gestione rifiuti mentre è da escludersi ogni responsabilità del conducente  | al conducente mentre è da escludersi ogni responsabilità del responsabile tecnico gestione rifiuti  | esclusivamente all'azienda  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Qualora, in seguito a un trasporto di rifiuti pericolosi in regime ADR, effettuato su veicolo non revisionato, si abbia a determinare un sinistro stradale, dal quale deriva un disastro ambientale, per il delitto sarà indagato   | il conducente e il responsabile tecnico gestione rifiuti, il titolare dell'azienda e quanti, con il loro comportamento negligente e colposo, abbiano acconsentito all'avvio al trasporto           | il titolare dell'azienda proprietaria del veicolo e il conducente che deve accertarsi che il veicolo assegnatogli sia revisionato e assicurato a norma del Codice della strada            | il solo conducente del veicolo che ha l'obbligo di accertarsi che il veicolo che gli viene affidato sia in regola   | il solo responsabile tecnico gestione rifiuti che ha l'obbligo di accertarsi che le caratteristiche di idoneità del veicolo abbiano a permanere   |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | In caso di illeciti penali ambientali che riguardano rifiuti sottoposti alla disciplina ADR, il consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose   | può essere penalmente perseguibile in quanto a lui è affidata la prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti alla gestione delle merci pericolose in ADR           | non può mai essere ritenuto responsabile di reati ambientali  | può essere ritenuto responsabile esclusivamente per comportamenti soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie   | può essere sanzionato amministrativamente mentre le sanzioni penali sono a carico del solo titolare dell'impresa ed eventualmente del responsabile tecnico gestione rifiuti                 |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Il consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose, in caso di reati ambientali che riguardano rifiuti sottoposti alla disciplina ADR   | può essere indagato insieme al titolare dell'impresa, al responsabile tecnico gestione rifiuti e ad altre figure dotate di specifiche deleghe di funzione  | non può mai essere indagato per reati ambientali  | può essere destinatario di una sanzione amministrativa pecunaria sul reato per il quale sono indagati esclusivamente il titolare dell'impresa e il responsabile tecnico gestione rifiuti                            | può essere sentito come testimone sul procedimento in cui possono essere indagati esclusivamente il titolare dell'impresa e il responsabile tecnico gestione rifiuti                        |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | In caso di illeciti penali ambientali riguardanti rifiuti non pericolosi di un'azienda in cui opera un consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose, tale figura   | non potrà essere investita di responsabilità   | potrà essere investita di responsabilità insieme al titolare dell'impresa   | potrà essere investita di responsabilità insieme al responsabile tecnico gestione rifiuti   | potrà essere investita di responsabilità insieme al titolare dell'impresa e al responsabile tecnico gestione rifiuti  |
| 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico | Il responsabile tecnico gestione rifiuti, in presenza di attività concernenti merci sottoposte alla disciplina ADR  | mantiene le proprie competenze e dovrà collaborare e coordinarsi con il consulente per la sicurezza merci pericolose   | tutte le sue competenze cessano in favore del consulente per la sicurezza merci pericolose  | mantiene le proprie competenze su rifiuti non pericolosi e pericolosi non sottoposti alla disciplina ADR; per quelli in ADR la competenza esclusiva è posta in capo al consulente per la sicurezza merci pericolose | secondo quanto previsto dalla legge e dalle deleghe di funzione, non ha alcuna competenza   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014     | L'Albo nazionale gestori ambientali riguarda  | la materia dei rifiuti   | la sola materia del danno ambientale, a esclusione delle attività di bonifica   | coloro che hanno aderito al protocollo di Kyoto e consente di creare un database dei comportamenti virtuosi dei gestori ambientali  | la materia della energia rinnovabile e serve per creare un elenco di coloro che beneficiano di incentivi energetici   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014     | L'Albo nazionale gestori ambientali è costituito presso   | il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  | ciascuna provincia  | il Ministero dell'economia e delle finanze  | ciascuna regione  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014     | Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica   | dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste   | della cultura   | dell'economia e delle finanze   | dell'economia e delle finanze   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014     | L'Albo nazionale gestori ambientali è articolato in   | un Comitato nazionale e in Sezioni regionali e provinciali   | un Comitato nazionale e in Comitati regionali   | una Sezione nazionale e in Sezioni provinciali  | un Comitato nazionale e in Sezioni comunali   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014     | Il regolamento 120/2014 su attribuzioni e modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali si informa ai seguenti principi   | individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure  | individuazione dei requisiti per l'iscrizione che tuttavia le Sezioni possono derogare a loro discrezione, purché con scelte motivate   | i requisiti di iscrizione sono scelti da ciascuna Sezione e non devono essere necessariamente uniformi  | non esistono requisiti di iscrizione perché la partecipazione all'Albo nazionale deve essere aperta a tutti i soggetti che vogliono aderire   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014     | Il regolamento 120/2014 su attribuzioni e modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali si informa ai seguenti principi   | coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna  | possibilità di novellare la normativa sull'autotrasporto merci, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna  | assenza di coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna  | definizione di una nuova normativa sull'autotrasporto merci, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna, abrogando le disposizioni pre vigenti di legge |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014     | L'Albo nazionale gestori ambientali   | è consultabile su uno specifico sito web   | non è visibile, poiché nessun cittadino può visionare gli elenchi degli iscritti  | è segreto   | è accessibile solo a chi ne fa preventiva richiesta ai soggetti competenti tramite rilascio di copia cartacea   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014     | Le funzioni del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali sono  | definite dal regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali   | stabilite annualmente sulla base di un programma di attività  | stabilite a cadenze periodiche dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica  | definite in autonomia dal Comitato stesso   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014     | La modulistica, con i relativi allegati, da utilizzare per richieste all'Albo nazionale gestori ambientali è determinata da   | Comitato nazionale   | Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  | Sezioni regionali e provinciali   | Presidente dell'Albo nazionale  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014     | I criteri per l'iscrizione e per le variazioni dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono stabiliti da  | Comitato nazionale dell'Albo   | Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali   | Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  | le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014     | I criteri e le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività oggetto d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono fissati da   | Comitato nazionale   | Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali   | Sezioni regionali e provinciali   | Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014     | La decisione sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dalle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali avviene a cura  | del Comitato nazionale   | del Presidente dell'Albo nazionale  | del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  | delle stesse Sezioni regionali e provinciali, essendo previsto solo il cd. ricorso amministrativo in opposizione  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014     | Le Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali hanno sede presso   | le Camere di commercio dei capoluoghi di regione   | i capoluoghi di regione   | cinque città scelte della regione   | la città più abitata della regione  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014     | Le Sezioni regionali e provinciali in cui si articola l'Albo nazionale gestori ambientali sono istituite presso   | le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano  | il Comitato nazionale Albo nazionale gestori ambientali   | le regioni e le province  | il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014     | Lo svolgimento delle verifiche di idoneità per responsabile tecnico in base alle direttive del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali è curato da  | Sezioni regionali e provinciali  | regioni   | Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  | comuni  |

|  |  |   |  |   |   |
|--|--|---|--|---|---|
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Le garanzie finanziarie richieste per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ove previste, sono accettate da  | Sezioni regionali e provinciali dell'Albo   | Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali  | Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  | Comitato nazionale dell'Albo  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | I provvedimenti di sospensione, revoca, decadenza e annullamento dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono rilasciati da  | Sezioni regionali e provinciali dell'Albo   | Comitato nazionale dell'Albo   | Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali   | Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica                                  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Accettazione, revoca e svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato, per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, sono deliberati dalla Sezione regionale e provinciale dell'Albo nazionale nel cui territorio regionale di competenza ha sede legale l'impresa interessata                                      | dalla Sezione regionale e provinciale dell'Albo nazionale nel cui territorio regionale di competenza ha sede legale l'impresa interessata         | dal Consiglio di Stato in sede consultiva  | dai Tribunali amministrativi regionali  | dalla Corte dei conti   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, delibera sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di iscrizione all'Albo  | la sezione regionale o provinciale dell'Albo  | la provincia   | il Comitato nazionale dell'Albo   | gli uffici della Motorizzazione civile  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Domande e comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono trasmesse alle Sezioni regionali e provinciali con modalità telematica mediante accesso all'apposito portale della Sezione regionale e provinciale presso la Camera di commercio territorialmente competente  | cartacea mediante deposito manuale presso gli uffici competenti delle Camere di commercio   | da definire e rimesse alla discrezione di ciascuna Sezione regionale e provinciale   | cartacea mediante invio con raccomandata  |   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | La domanda di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali deve esser presentata alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali   | al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica   | al Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali   | al Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali  |   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | I provvedimenti di iscrizione, rinnovo e variazione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono notificati, emessi e rilasciati agli interessati in modalità telematica   | secondo modalità definite in accordo con l'impresa  | esclusivamente in modalità cartacea  | secondo modalità variabili in base all'importanza del provvedimento   |   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Il provvedimento di variazione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali riporta anche elenco dettagliato degli elementi dell'iscrizione oggetto di variazione (variazioni anagrafiche, veicoli, codici dei rifiuti, classe di iscrizione, responsabile tecnico, ecc.)   | elenco dettagliato delle varie scadenze ambientali che l'impresa deve rispettare (registri, formulari, MUD, sistema di tracciabilità dei rifiuti) | elenco dettagliato degli elementi dell'iscrizione che rimangono validi nel tempo, tutti i codici rifiuti che formano oggetto dell'attività dell'impresa a titolo riepilogativo |   |   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | L'osservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali costituisce causa di sospensione dall'Albo nazionale  | ragione per l'adozione di un provvedimento di diffida da notificarsi all'amministratore dell'impresa  | causa di sanzione pecunaria da parte dell'Albo nazionale secondo l'importo definito dalla Sezione competente   | un episodio per cui il responsabile dovrebbe redigere apposta relazione annuale   |   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Le prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione, variazione e revisione dell'iscrizione dell'Albo nazionale gestori ambientali sono stabilite dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale   | dalla prefettura  | da ciascuna Sezione regionale e provinciale in base alla particolarità del territorio  | dalla provincia ove ha sede l'impresa iscritta  |   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nel caso di reiterate violazioni alle prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione, variazione e revisione dell'iscrizione dell'Albo nazionale gestori ambientali è prevista la cancellazione dall'Albo nazionale  | un'ammonizione da parte della Sezione regionale   | una sanzione pecunaria da parte dell'Albo nazionale secondo l'importo definito dalla Sezione competente  | la sola convocazione dell'impresa per un'audizione sui fatti accaduti   |   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che il provvedimento stesso sia esibito dall'impresa in formato digitale o in alternativa su supporto cartaceo oppure tramite apposito attestato - QR code in formato digitale o cartaceo   | sempre e solo su supporto cartaceo  | secondo le modalità definite dall'organo di controllo di volta in volta  | sempre e solo in formato digitale   |   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | La sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali costituisce sanzione amministrativa disciplinare   | penale  | pecunaria  | accessoria  |   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | I provvedimenti disciplinari contro le imprese iscritte all'Albo nazionale sono adottati dalle Sezioni regionali e provinciali   | dalla provincia, sentito il Comitato nazionale  | dal Comitato nazionale   | dalla Camera di commercio, sentita la provincia   |   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | I provvedimenti disciplinari dell'Albo nazionale gestori ambientali sono ricorribili dinanzi al Comitato nazionale   | ricorribili dinanzi al Comitato nazionale   | ricorribili dinanzi alla Sezione regionale e provinciale   | ricorribili dinanzi al presidente della regione   | inoppugnabili   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, il ricorso al Comitato nazionale avverso i provvedimenti disciplinari deve essere proposto entro 30 giorni dalla comunicazione   | 15 giorni dalla comunicazione   | 60 giorni dalla comunicazione  | 15 giorni dal deposito  |   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione all'Albo nazionale può essere sospesa e può essere cancellata   | non può essere sospesa ma può essere cancellata   | può essere sospesa ma mai cancellata   | può essere solo interrotta per un po' di tempo ma mai sospesa o cancellata  |   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale dell'Albo stesso   | è ammesso il ricorso ai TAR (Tribunali amministrativi regionali) e poi se del caso alla provincia   | non è ammesso alcun ricorso amministrativo   | è ammesso solo il ricorso ai TAR (Tribunali amministrativi regionali)   |   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Se un'impresa iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali omette il pagamento del diritto annuale di iscrizione l'iscrizione viene sospesa d'ufficio dall'Albo  | l'impresa deve avviare la procedura per una nuova iscrizione  | l'iscrizione viene cancellata d'ufficio dall'Albo nazionale  | l'impresa paga una sanzione in caso di controllo ma non rischia la sospensione dell'iscrizione  |   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | L'osservanza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali determina sospensione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale  | cancellazione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale o delle Sezioni provinciali  | sospensione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale   | cancellazione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale   |   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | L'osservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali determina la sospensione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale, con riferimento alla categoria d'iscrizione le cui prescrizioni risultano violate  | cancellazione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale o delle Sezioni provinciali  | cancellazione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale  | sospensione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale, con riferimento alla categoria d'iscrizione le cui prescrizioni risultano violate                                 |   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | L'efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale è sospesa dalle Sezioni regionali e provinciali, al ricorrere delle condizioni di legge, per un periodo che non può superare centoventi giorni complessivi, ferma restando la possibilità per la Sezione di individuare i singoli giorni di esecuzione del provvedimento che potranno essere anche non continuativi | tre giorni complessivi, sempre continuativi   | sessanta giorni complessivi, sempre continuativi   | venti giorni complessivi, ferma restando la possibilità per la Sezione di individuare i singoli giorni di esecuzione del provvedimento che potranno essere anche non continuativi |   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Le sanzioni della sospensione e della cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali sono applicate dalle Sezioni regionali e provinciali  | senza contestazione degli addebiti all'iscritto, al quale è assegnato un termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni              | senza contestazione degli addebiti all'iscritto, poiché costui non ha possibilità di presentare eventuali deduzioni  | tenendo conto che il soggetto iscritto, o il suo legale rappresentante, non può essere sentito personalmente anche quando ne faccia richiesta                                     | tramite provvedimenti privi di motivazione  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | La durata della sospensione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è di trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso  | stabilita volta per volta dalla Sezione regionale o provinciale nel limite di 120 giorni complessivi  | stabilita volta per volta dalla Sezione regionale o provinciale senza limiti di tempo  | sempre a tempo indeterminato  | stabilita volta per volta dalla Sezione regionale o provinciale nel limite di mesi 12 |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Le imprese e gli enti sono cancellati dall'Albo nazionale gestori ambientali per non pagare il diritto annuale per più di dodici mesi  | sono cancellate d'ufficio dall'Albo nazionale   | sono avviate via telefono senza alcun provvedimento di sospensione   | possono evitare la cancellazione se pagano una sanzione amministrativa proporzionata alla gravità del fatto   | sono sospese per la seconda volta e segnalate in prefettura                           |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Le imprese e gli enti sono cancellati dall'Albo nazionale gestori ambientali con provvedimento delle Sezioni regionali e provinciali qualora l'iscritto non ottenga, entro un anno dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)  | entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso  | entro centoventi giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso   | quando l'interessato non ha avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni alla prefettura  | solo quando si presentano specifiche condizioni                                       |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Avverso le deliberazioni delle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale   |   |  |   |   |

|  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Avverso le deliberazioni delle Sezioni regionali e provinciali gli interessati possono proporre ricorso   | in bollo al Comitato nazionale entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso   | solo ed esclusivamente al giudice amministrativo e non al Comitato nazionale  | solo ed esclusivamente al giudice ordinario   | solo ed esclusivamente al presidente della regione  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale dell'Albo nazionale   | nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi   | nel termine indicato di volta in volta nel provvedimento della Sezione regionale / provinciale a discrezione della stessa   | nel termine di decadenza di un anno solare dalla notifica dei provvedimenti stessi  | appena hanno preso una decisione in merito  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è requisito  | per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, bonifica dei siti, bonifica dei beni contenenti amianto, commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi                               | per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti   | sol per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti  | per la realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Secondo l'art. 212 D.Lgs. n. 152/2006, sono esonerati dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali i consorzi   | per vari materiali di imballaggio, limitatamente alle attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti   | che scelgono una procedura semplificata dell'Albo nazionale   | per varie attività di trasporto rifiuti   | sottoposti a una procedura rafforzata di sorveglianza di iscrizione all'Albo nazionale  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Il legale rappresentante di un'impresa, che intende iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, che ha riportato una condanna definitiva alla reclusione per 5 mesi per reati ambientali  | non possiede i requisiti soggettivi per l'iscrizione  | può iscriversi in categoria 3 bis   | deve attendere 5 mesi per rientrare in possesso dei requisiti   | possiede i requisiti soggettivi per l'iscrizione  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Se il titolare di un'impresa individuale è in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese  | è impossibilitato a iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali  | può iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali ma la sua iscrizione è soggetta a un diritto annuale doppio rispetto a quello previsto nella sua categoria di appartenenza | può comunque iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali ma non può essere membro del Comitato nazionale   | può sempre iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, la qualificazione professionale dei responsabili tecnici   | rientra tra i requisiti di idoneità tecnica   | rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo per le categorie 8, 9, 10 dell'Albo nazionale  | non rientra tra i requisiti di idoneità tecnica   | rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo per gli imprenditori agricoli  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, un'adeguata dotazione di personale   | rientra tra i requisiti di idoneità tecnica   | non rientra tra i requisiti di idoneità tecnica   | rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo per le categorie 6 e 10 dell'Albo nazionale  | rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo se si tratta di rifiuti urbani   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali i requisiti di idoneità tecnica consistono  | in un'adeguata dotazione di personale, la qualificazione professionale dei responsabili tecnici, la disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria  | nell'esposizione debitoria dell'impresa presso il sistema bancario  | in un adeguato piano di sicurezza sul lavoro e nella dotazione di DPI (dispositivi di protezione individuale)   | nell'eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi in un settore diverso da quello per il quale è richiesta l'iscrizione o in ambiti non affini    |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, la capacità finanziaria   | è dimostrata da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa o dell'ente, quali volume di affari, capacità contributiva ai fini dell'IVA, patrimonio, bilanci, o da idonei affidamenti bancari        | può essere dimostrata solo dal volume di affari   | può essere dimostrata solo dal patrimonio   | può essere dimostrata solo dai bilanci  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | L'Albo nazionale gestori ambientali è articolato in un  | Comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le CCIAA dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano | solo Comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  | Comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'economia e delle finanze, e in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le filiali della Banca d'Italia      | Comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e in Sezioni provinciali, istituite presso i capoluoghi di provincia |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | L'Albo nazionale gestori ambientali è istituito presso il Ministero   | dell'ambiente e della sicurezza energetica  | delle infrastrutture e dei trasporti  | dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste  | delle imprese e del made in Italy   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, obbligatoria per determinate attività, è subordinata al possesso di   | requisiti soggettivi, requisiti di idoneità tecnica, requisiti di capacità finanziaria  | diversi requisiti a discrezione della Sezione dell'Albo che valuta l'istanza  | requisiti stabiliti di volta in volta a livello provinciale   | requisiti di liquidità finanziaria, requisiti tecnici in generale, requisiti di personale   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Le attribuzioni e le modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, i termini e le modalità di iscrizione e i relativi diritti annuali | sono previsti in un apposito regolamento, adottato con decreto ministeriale   | sono disciplinati esclusivamente con decreti legge adottati per necessità e urgenza   | non sono disciplinati da alcuna norma poiché possono essere formulati solo dal giudice  | sono disciplinati da leggi regionali  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Il regolamento 120/2014 su attribuzioni e modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali si informa al principio di effettiva copertura delle spese  | attraverso diritti di segreteria e diritti annuali di iscrizione  | solo attraverso libere donazioni, con divieto di prevedere diritti di segreteria e diritti annuali di iscrizione  | solo attraverso risorse finanziarie del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con divieto di prevedere diritti di segreteria e diritti annuali di iscrizione | attraverso sanzioni pecuniarie imposte ai soggetti che violano le norme sull'iscrizione   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | L'Albo nazionale gestori ambientali   | può essere consultato da chiunque, anche senza alcun interesse diretto, specifico e attuale   | è consultabile solo mediante visione ed estrazione di copia cartacea  | non è consultabile per la tutela della riservatezza dei gestori iscritti all'Albo nazionale   | non è consultabile perché solo chi dimostra un interesse concreto e attuale può consultarlo esercitando il diritto di accesso                                     |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Per quanto riguarda la pubblicazione dei dati dell'Albo nazionale gestori ambientali, il Comitato nazionale provvede alla pubblicazione informatica dell'Albo   | e i dati pubblicati sono oggetto di consultazione   | ma i dati pubblicati non sono oggetto di consultazione poiché personali e riservati   | e solo gli organi di controllo possono accedere a tali dati   | e le imprese e gli enti iscritti possono solo consultare i dati della propria impresa   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, le modalità di accertamento e di aggiornamento della formazione professionale del responsabile tecnico sono fissate             | dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale  | dalle Sezioni regionali   | dalla provincia competente per territorio   | dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Le modalità per l'invio delle domande e delle comunicazioni all'Albo nazionale gestori ambientali, secondo procedure telematiche, sono disciplinate   | dal Comitato nazionale dell'Albo  | dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  | dal Presidente dell'Albo  | dalle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Coordina le sezioni dell'Albo nazionale gestori ambientali e vigila sulle stesse, esercitando anche poteri sostitutivi nelle ipotesi previste,  | il Comitato nazionale   | le stesse Sezioni regionali e provinciali   | il Presidente dell'Albo nazionale   | il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | La formazione, la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'Albo nazionale gestori ambientali è curata da   | Comitato nazionale in base alle comunicazioni delle Sezioni regionali e provinciali   | Presidente dell'Albo nazionale  | Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica   | ciascuna Sezione regionale o provinciale  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Le funzioni di segreteria del Comitato nazionale Albo nazionale gestori ambientali sono affidate al   | Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  | Ministro dell'economia e delle finanze  | Ministro dell'interno   | Ministro delle infrastrutture e dei trasporti   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Le deliberazioni del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali sono valide con la presenza di   | almeno la metà più uno dei componenti nominati  | tutti i componenti nominati   | almeno un terzo più uno dei componenti nominati   | almeno tre dei componenti nominati  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Le deliberazioni del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti nominati   | sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti nominati  | sono adottate a maggioranza dei due terzi dei presenti  | sono adottate a maggioranza di un terzo dei presenti  | vengono votate ma in caso di parità prevale il voto del componente giudicato più virtuoso   |

|  |  |   |   |   |   |
|--|--|---|---|---|---|
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Le attività informative e formative per i soggetti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali sono effettuate da   | Sezioni regionali e provinciali   | Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  | regioni   | comuni  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali  | si conformano alle direttive del Comitato nazionale   | possono rifiutare le direttive del Comitato nazionale   | definiscono direttive a cui il Comitato nazionale deve conformarsi  | definiscono in autonomia le proprie direttive di lavoro   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali  | si conformano alle direttive del Comitato nazionale al quale inviano una relazione annuale sull'attività svolta   | non hanno alcun rapporto con il Comitato nazionale, essendo totalmente autonome   | sono sottoposte alla vigilanza dal Comitato nazionale ma non rispondono alle sue direttive  | hanno un'unica forma di dovere verso il Comitato nazionale: inviare allo stesso una relazione annuale sull'attività svolta, mentre il Comitato non può adottare direttive nei loro confronti          |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Visure, elenchi e certificazioni relative agli iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali, avvalendosi degli uffici delle Camere di commercio, sono rilasciate da  | Sezioni regionali e provinciali   | Comitato nazionale  | Presidente dell'Albo nazionale  | Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Le Sezioni regionali e provinciali all fine di rilasciare visure, elenchi e certificazioni relative ai soggetti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali, si possono avvalere di   | uffici delle Camere di commercio  | uffici della regione, esclusivamente  | uffici delle province   | uffici del comune, esclusivamente   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali redigono e inviano una relazione annuale sull'attività svolta  | al Comitato nazionale   | al Presidente della regione   | alla provincia  | alla regione  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | I provvedimenti di sospensione e di revoca dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono deliberati   | dalla Sezione regionale e provinciale dell'Albo nazionale nel cui territorio regionale di competenza ha sede legale l'impresa interessata   | solo direttamente dal Presidente del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali  | dalla Sezione regionale dell'Albo della regione ove si trova al momento della domanda il rappresentante dell'impresa interessata  | solo direttamente dal Comitato nazionale  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | I provvedimenti di decadenza e di annullamento dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono deliberati   | dalla Sezione regionale e provinciale dell'Albo nazionale nel cui territorio regionale di competenza ha sede legale l'impresa interessata   | solo direttamente dal Comitato nazionale  | dalla Sezione regionale dell'Albo della regione ove si trova al momento della domanda il rappresentante dell'impresa interessata  | solo direttamente dal Presidente del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali e i provvedimenti di sospensione, revoca, decadenza e annullamento dell'iscrizione sono deliberati  | dalla Sezione regionale e provinciale dell'Albo nazionale nel cui territorio regionale di competenza ha sede legale l'impresa interessata   | dal Ministero delle imprese e del made in Italy   | dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  | dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Ogni sezione regionale e provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali è istituita con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica   | provvedimento del Comitato nazionale  | delibera del Presidente del Comitato nazionale  | legge   |   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Le funzioni di segreteria delle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali sono costituite in ufficio e affidate   | alle Camere di commercio dei capoluoghi di regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano   | al Presidente del Comitato nazionale  | a ciascun componente della Sezione  | al Comitato nazionale   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | La documentazione trasmessa alle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali  | è registrata nel sistema di protocollo informatico dell'Albo nazionale gestori ambientali unico per ogni sezione regionale e provinciale  | è registrata nel sistema di protocollo informatico dell'Albo nazionale gestori ambientali che ha proprie particolari regole di tenute diverse da quelle delle altre pubbliche amministrazioni                           | non è registrata in alcun sistema di protocollo informatico dell'Albo nazionale gestori ambientali, essendo trasmessa solo in via cartacea  | è registrata nel sistema di protocollo informatico dell'Albo nazionale gestori ambientali che non ha numerazione progressiva annuale  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | In base al DM n. 120/2014 sul funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, la domanda d'iscrizione all'Albo nazionale è presentata   | alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è stabilita la sede legale dell'impresa o dell'ente   | al Comitato nazionale dell'Albo   | al Tribunale amministrativo regionale nel cui territorio di competenza è stabilita la sede legale dell'impresa o dell'ente  | alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza risiede il responsabile tecnico   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali sono state istituite con decreto   | del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  | del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste   | del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti   | del Ministro delle imprese e del made in Italy  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Il provvedimento di iscrizione e di rinnovo dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie 1, 4, 5, 6 riporta anche   | l'elenco veicoli e codici rifiuto autorizzati   | l'ubicazione dell'impianto di destinazione  | Il CCNL applicato e l'elenco del personale dipendente   | l'elenco del personale impiegato per la gestione dei rifiuti  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Il provvedimento di iscrizione e di rinnovo dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie 1, 4, 5, 6 riporta anche   | le prescrizioni al trasporto dei rifiuti  | Il CCNL applicato e l'elenco del personale dipendente   | l'ubicazione dell'impianto di destinazione  | l'elenco del personale impiegato per la gestione dei rifiuti  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 1 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che l'idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, attestata dal responsabile tecnico | deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria  | richiede interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria in base alla disponibilità del veicolo in azienda   | può essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria   | è valida per tutto il periodo di iscrizione   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 1, dell'Albo nazionale gestori ambientali, durante il trasporto dei rifiuti   | devono essere impediti la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione da agenti atmosferici dei rifiuti trasportati  | è meglio porre adeguata attenzione per impedire la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione da agenti atmosferici dei rifiuti trasportati | sono ammissibili dispersioni, sgocciolamento dei rifiuti, fuoriuscita di esalazioni moleste in numero e quantità limitate   | è opportuno proteggere i rifiuti caricati sul veicolo dagli agenti atmosferici compatibilmente con le necessità di un celere trasporto  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 1 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertarsi che il                            | devono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto   | si utilizzano senza necessità di pulizie periodiche per la durata dell'iscrizione all'Albo nazionale  | sono sottoposti a pulizie periodiche quando si presenta l'opportunità di impegnare del tempo per questo operazioni  | possono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 1 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che deve essere garantito   | il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti   | un sistema di sorveglianza notturna presso il sito aziendale  | il corretto funzionamento dei carrelli elevatori presenti in azienda  | il corretto funzionamento del sistema di sorveglianza e sicurezza sul luogo di deposito dei veicoli   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 1 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertarsi che il                            | destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del Codice dell'ambiente  | destinatario possieda un'autorizzazione o iscrizione per esercitare l'attività d'impresa  | destinatario e l'intermediario possiedano il prescritto titolo autorizzativo ai sensi della disciplina sul trasporto dei rifiuti  | solo intermediario sia iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 1 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che durante il trasporto dei rifiuti sanitari occorre rispettare  | le specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo                                      | le specifiche disposizioni sul trasporto delle merci non pericolose   | le norme UNI EN ISO di riferimento  | i protocolli tecnici volontari che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 1 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che l'imballaggio e il trasporto dei rifiuti devono rispettare  | le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto e qualora applicabili quelle previste per il trasporto delle merci pericolose   | criteri di buon senso e prudenza soprattutto durante il trasporto di particolari tipologie di rifiuto a elevato rischio ambientale  | le sole norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto delle merci  | sempre le norme previste dalla disciplina sul trasporto delle merci pericolose per tutti i trasporti di rifiuti urbani  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 1 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono  | possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti   | essere disponibili per il controllo annuale presso il produttore  | rispondere alle specifiche tecniche definite dal produttore del recipiente stesso   | essere scelti a discrezione del produttore/detentore del rifiuto nel limite del possibile compatibilmente con le proprietà chimico-fisiche e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 1 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono essere provvisti di                      | idonee chiusure, accessori e dispositivi per operazioni di riempimento e svuotamento in sicurezza, mezzi di presa per operazioni di movimentazione sicure e agevoli e idonee chiusure ed etichettatura standard da utilizzare per ogni tipologia di rifiuto | mezzi di presa per operazioni di movimentazione sicure e agevoli e possibilmente idonee chiusure  | accessori e dispositivi per operazioni di riempimento e svuotamento in sicurezza, mezzi di presa per operazioni di movimentazione sicure e agevoli ed eventualmente idonee chiusure |   |

|  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 1 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che in caso di spandimento accidentale dei rifiuti   | i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti stessi  | il responsabile tecnico valuta con il legale rappresentante come gestire i materiali utilizzati per la raccolta, recupero e riassorbimento dei rifiuti versati                              | il responsabile tecnico decide come gestire i materiali utilizzati per la raccolta, recupero e riassorbimento dei rifiuti versati   | i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento potranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti stessi  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 4 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che l'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle  | disposizioni del Codice dell'ambiente e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti   | disposizioni sul trasporto delle merci deperibili   | disposizioni del Codice dell'ambiente e delle relative norme regolamentari e tecniche sulla navigazione, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti | sole disposizioni sul trasporto delle merci pericolose  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 4 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che l'idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, attestata dal responsabile tecnico  | deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria  | è valida per tutto il periodo di iscrizione   | può essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria   | richiede interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria in base alla disponibilità del veicolo in azienda   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 4 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che durante il trasporto dei rifiuti   | deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici  | è opportuno proteggere i rifiuti caricati sul veicolo dagli agenti atmosferici compatibilmente con le necessità di un celere trasporto  | qualche piccola dispersione, sgocciolamento dei rifiuti, fuoriuscita di esalazioni moleste è ammисible  | è meglio porre adeguata attenzione per impedire la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Le prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 4 dell'Albo nazionale gestori ambientali stabiliscono che, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di trasporto di merci pericolose (ADR/RID), i veicoli  | devono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto   | siano sottoposti a pulizie periodiche quando si presenta l'opportunità di impegnare del tempo per queste operazioni   | possono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto  | vengano utilizzati senza necessità di pulizie periodiche per la durata dell'iscrizione all'Albo nazionale   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 4 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che deve essere garantito  | il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti   | un sistema di sorveglianza notturna presso il sito aziendale  | il corretto funzionamento del sistema di sorveglianza e sicurezza sul luogo di deposito dei veicoli   | il corretto funzionamento dei carrelli elevatori presenti in azienda  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 4 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertarsi che il   | destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste dal Codice dell'ambiente   | solo intermediario sia iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali   | destinatario e l'intermediario possiedano il prescritto titolo autorizzativo ai sensi della disciplina sul trasporto dei rifiuti  | destinatario possieda un'autorizzazione o iscrizione per esercitare l'attività d'impresa  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 4 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che qualora il destinatario non ricevesse il rifiuto, il trasportatore   | è tenuto a riportarlo all'insediamento di provenienza, o concordare con il produttore/detentore altro idoneo impianto di destino  | deve solo avvisare il produttore/detentore del rifiuto del mancato conferimento del rifiuto   | è tenuto a smaltirlo presso l'insediamento di provenienza   | deve trovare in autonomia altro idoneo impianto di destino  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 4 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate   | le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo | le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle sole norme di tutela sanitaria         | le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni sul trasporto delle merci pericolose  | i protocolli tecnici volontari che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 4 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che l'imballaggio e il trasporto dei rifiuti devono rispettare   | le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto e qualora applicabili quelle previste per il trasporto delle merci pericolose   | sempre le norme previste dalla disciplina sul trasporto delle merci pericolose per tutti i trasporti di rifiuti speciali non pericolosi   | le sole norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto delle merci  | criteri di buon senso e prudenza soprattutto durante il trasporto di particolari tipologie di rifiuto a elevato rischio ambientale  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 4 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti | possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti   | rispondere alle specifiche tecniche definite dal produttore del recipiente stesso   | essere disponibili per il controllo annuale presso il produttore  | essere scelti a discrezione del produttore/detentore del rifiuto nel limite di possibili compatibilità con le proprietà chimico-fisiche e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti                      |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 4 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono essere provvisti di   | idonee chiusure, accessori e dispositivi per operazioni di riempimento e svuotamento in sicurezza, mezzi di presa per operazioni di movimentazione sicure e agevoli   | idonee chiusure ed etichettatura standard da utilizzare per ogni tipologia di rifiuto   | mezzi di presa per operazioni di movimentazione sicure e agevoli e possibilmente idonee chiusure  | accessori e dispositivi per operazioni di riempimento e svuotamento in sicurezza, mezzi di presa per operazioni di movimentazione sicure e agevoli ed eventualmente idonee chiusure                                     |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 4 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che in caso di spandimento accidentale dei rifiuti   | i materiali utilizzati per la raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti stessi   | i materiali utilizzati per la raccolta, recupero e riassorbimento potranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti stessi   | il responsabile tecnico decide come gestire i materiali utilizzati per la raccolta, recupero e riassorbimento dei rifiuti versati   | il responsabile tecnico valuta con il legale rappresentante come gestire i materiali utilizzati per la raccolta, recupero e riassorbimento dei rifiuti versati  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che l'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle  | disposizioni del Codice dell'ambiente e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti   | disposizioni del Codice dell'ambiente e delle relative norme regolamentari e tecniche sulla navigazione, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti | disposizioni sul trasporto delle merci deperibili   | sole disposizioni sul trasporto delle merci pericolose  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che l'idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, attestata dal responsabile tecnico  | deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria  | richiede interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria in base alla disponibilità del veicolo in azienda   | è valida per tutto il periodo di iscrizione   | può essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che durante il trasporto dei rifiuti   | deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici  | qualche piccola dispersione, sgocciolamento dei rifiuti, fuoriuscita di esalazioni moleste è ammisible  | è opportuno proteggere i rifiuti caricati sul veicolo dagli agenti atmosferici compatibilmente con le necessità di un celere trasporto  | è meglio porre adeguata attenzione per impedire la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di trasporto di merci pericolose (ADR/RID), i veicoli   | devono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto   | sono sottoposti a pulizie periodiche quando si presenta l'opportunità di impegnare del tempo per queste operazioni  | si utilizzano senza necessità di pulizie periodiche per la durata dell'iscrizione all'Albo nazionale  | possono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che deve essere garantito  | il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti   | il corretto funzionamento del sistema di sorveglianza e sicurezza sul luogo di deposito dei veicoli   | un sistema di sorveglianza notturna presso il sito aziendale  | il corretto funzionamento dei carrelli elevatori presenti in azienda  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertarsi che il   | destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del Codice dell'ambiente  | destinatario e l'intermediario possiedano il prescritto titolo autorizzativo ai sensi della disciplina sul trasporto dei rifiuti  | solo intermediario sia iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali   | destinatario possieda una autorizzazione o iscrizione   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che qualora il destinatario non ricevesse il rifiuto, il trasportatore   | è tenuto a riportarlo all'insediamento di provenienza, o concordare con il produttore/detentore altro idoneo impianto di destino  | è tenuto a smaltirlo presso l'insediamento di provenienza   | dove solo avvisare il produttore/detentore del rifiuto del mancato conferimento del rifiuto   | deve trovare in autonomia altro idoneo impianto di destino  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono rispettarsi   | le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo | le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni sul trasporto delle merci non pericolose  | i protocolli tecnici volontari che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti  | le prescrizioni stabilite dalle specifiche tecniche UNI EN ISO per la tutela sanitaria  |

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti   | essere disponibili per il controllo annuale presso il produttore  | essere scelti a discrezione del produttore/detentore del rifiuto nel limite del possibile compatibilmente con le proprietà chimico-fisiche e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti | rispondere alle specifiche tecniche definite dal produttore del recipiente stesso   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono essere provvisti di idonee chiusure, accessori e dispositivi per operazioni di riempimento e svuotamento in sicurezza, mezzi di presa per operazioni di movimentazione sicure e agevoli   | mezzi di presa per operazioni di movimentazione sicure e agevoli e possibilmente idonee chiusure  | idonee chiusure ed etichettatura standard da utilizzare per ogni tipologia di rifiuto   | accessori e dispositivi per operazioni di riempimento e svuotamento in sicurezza, mezzi di presa per operazioni di movimentazione sicure e agevoli ed eventualmente idonee chiusure   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Le prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali stabiliscono che, fatte salve le misure relative al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi,  | è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi | la miscelazione accidentale di rifiuti in corso di trasporto può essere opportunamente autorizzata e organizzata  | è ammesso il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo, purché in presenza di estintori, di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è stabilito che l'imballaggio e il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto e qualora applicabili quelle previste per il trasporto delle merci pericolose   | le sole norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto delle merci  | sempre le norme previste dalla disciplina sul trasporto delle merci pericolose per tutti i trasporti di rifiuti speciali non pericolosi   | criteri di buon senso e prudenza soprattutto durante il trasporto di particolari tipologie di rifiuto a elevato rischio ambientale  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che in tema di imballaggio e trasporto dei rifiuti pericolosi, sui veicoli deve essere apposta una targa   | di metallo o un'etichetta adesiva di lato 40 cm a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero   | di metallo o un'etichetta adesiva di lato 20 cm a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero   | recante la lettera "R" ben leggibile e di dimensioni appropriate, a giudizio del responsabile tecnico   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che in tema di imballaggio e trasporto dei rifiuti pericolosi, la targa recante la lettera "R" va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra e in modo da essere ben visibile  | sulla parte posteriore del veicolo, a destra e in modo da essere ben visibile   | sulla parte anteriore e posteriore in basso a sinistra  | sul veicolo in modo da essere ben visibile, a giudizio del responsabile tecnico   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che sui colli che trasportano rifiuti pericolosi, sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile  | a fondo giallo aventi le misure di 15x15 cm, recante la lettera "R" di colore nero  | a fondo giallo aventi le misure di 30x30 cm, recante la lettera "R" di colore nero  | recante la lettera "R" ben leggibile e visibile   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che sui colli che trasportano rifiuti pericolosi, la prescritta etichetta o marchio recante la lettera "R" deve essere inamovibile e resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni  | leggibile, intercambiabile e resistente all'esposizione atmosferica   | inamovibile e a fondo rosso   | inamovibile e fotosensibile   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che l'imballaggio e il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le norme previste per il trasporto delle merci pericolose, se del caso   | le sole norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto delle merci  | criteri di buon senso e prudenza soprattutto durante il trasporto di particolari tipologie di rifiuto a elevato rischio ambientale  | sempre e comunque le norme previste dalla disciplina sul trasporto delle merci pericolose per tutti i trasporti e quantità di rifiuti speciali pericolosi   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che i veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere a una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto | essere dotati di estintori e mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto  | rispondere ai criteri per i veicoli a norma ADR per ogni tipologia di trasporto di rifiuti pericolosi   | essere veicoli a norma ADR e avere a bordo mezzi per provvedere a una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che in caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti stessi  | il responsabile tecnico decide come gestire i materiali utilizzati per la raccolta, recupero e riassorbimento dei rifiuti sversati  | il responsabile tecnico valuta con il legale rappresentante come gestire i materiali utilizzati per la raccolta, recupero e riassorbimento dei rifiuti sversati                                       | i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento potranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti stessi  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che l'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'ambiente e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti  | disposizioni del Codice dell'ambiente e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti   | disposizioni del Codice dell'ambiente e delle relative norme regolamentari e tecniche sulla navigazione, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti           | disposizioni sul trasporto delle merci deperibili   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che l'identità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, attestata dal responsabile tecnico  | può essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria   | è valida per tutto il periodo di iscrizione   | richiede interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria in base alla disponibilità del veicolo in azienda   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici  | qualche piccola dispersione, sgocciolamento dei rifiuti, fuoriuscita di esalazioni moleste è ammissibile  | è opportuno proteggere i rifiuti caricati sul veicolo dagli agenti atmosferici compatibilmente con le necessità di un celere trasporto  | è meglio porre adeguata attenzione per impedire la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di trasporto di merci pericolose (ADR/RID), i veicoli devono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto  | possono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto  | si utilizzano senza necessità di pulizie periodiche per la durata dell'iscrizione all'Albo nazionale  | sono sottoposti a pulizie periodiche quando si presenta l'opportunità di impegnare del tempo per questo operazioni  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti  | un sistema di sorveglianza notturna presso il sito aziendale  | il corretto funzionamento dei carrelli elevatori presenti in azienda  | il corretto funzionamento del sistema di sorveglianza e sicurezza sul luogo di deposito dei veicoli   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che l'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti  | deve essere svolta nel rispetto delle sole disposizioni sul trasporto internazionale di merci   | può in alcuni casi essere sottoposta alla disciplina delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti   | deve essere svolta nel rispetto delle sole disposizioni sul trasporto nazionale dei rifiuti   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che il trasporto di rifiuti individuati con codici terminanti con le cifre 99 è consentito solo in presenza di una specifica descrizione del rifiuto stesso  | consentito ma il trasportatore deve fornire, a richiesta, la descrizione del rifiuto stesso   | sempre vietato  | sempre consentito   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono fatti salvo il rispetto e le condizioni previste dalle specifiche normative di settore, è vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari  | è vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per qualsiasi altro impiego compreso quello del trasporto di altri rifiuti   | in ogni caso e sempre è vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari  | mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi possono essere impiegati per il trasporto di prodotti alimentari  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti   | essere scelti a discrezione del produttore/detentore del rifiuto nel limite del possibile compatibilmente con le proprietà chimico-fisiche e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti   | rispondere alle specifiche tecniche definite dal produttore del recipiente stesso   | essere disponibili per il controllo annuale presso il produttore  |

|  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono essere provvisti di idonee chiusure, accessori e dispositivi per operazioni di riempimento e svuotamento in sicurezza, mezzi di presa per operazioni di movimentazione sicure e agevoli  | mezzi di presa per operazioni di movimentazione sicure e agevoli e possibilmente idonee chiusure  | accessori e dispositivi per operazioni di riempimento e svuotamento in sicurezza, mezzi di presa per operazioni di movimentazione sicure e agevoli e, solo eventualmente, idonee chiusure                                     | idonee chiusure ed etichettatura standard da utilizzare per ogni tipologia di rifiuto  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che l'imballaggio e il trasporto dei rifiuti devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto e qualora applicabili quelle previste per il trasporto delle merci pericolose  | sempre le norme previste dalla disciplina sul trasporto delle merci pericolose per tutti i trasporti di rifiuti speciali non pericolosi   | criteri di buon senso e prudenza soprattutto durante il trasporto di particolari tipologie di rifiuto a elevato rischio ambientale  | le sole norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto delle merci   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che in tema di imballaggio e trasporto dei rifiuti pericolosi, sui veicoli deve essere apposta una targa  | di metallo o un'etichetta adesiva di lato 40 cm a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero   | di metallo o un'etichetta adesiva di lato 20 cm a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero   | "R" ben leggibile e di dimensioni appropriate a giudizio del responsabile tecnico  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che in tema di imballaggio e trasporto dei rifiuti pericolosi, la targa recante la lettera "R" va posta   | sulla parte posteriore del veicolo, a destra e in modo da essere ben visibile   | sul veicolo in modo da essere ben visibile a giudizio del responsabile tecnico  | sulla parte anteriore e posteriore in basso a sinistra   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che in tema di imballaggio e trasporto dei rifiuti pericolosi, sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile  | a fondo giallo aventi le misure di 15x15 cm, recante la lettera "R" di colore nero  | recante la lettera "R" ben leggibile e visibile a giudizio del responsabile tecnico   | a fondo bianco con una lettera "R" nera o gialla   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che sui colli che trasportano rifiuti pericolosi, la prescritta etichetta o marchio recante la lettera "R" deve essere inamovibile e resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni   | inamovibile e resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni  | inamovibile e fotosensibile   | inamovibile e a fondo rosso  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che il trasporto dei rifiuti deve rispettare le norme sul trasporto di merci pericolose, ove applicabili  | sempre e comunque le norme della disciplina sul trasporto di merci pericolose per tutti i trasporti e quantità di rifiuti in regime transfrontaliero  | le sole norme della disciplina sull'autotrasporto di merci  | criteri di buon senso e prudenza soprattutto durante il trasporto di particolari tipologie di rifiuto a elevato rischio ambientale   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che i veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere a una prima sommaria innocuicizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto  | essere dotati di mezzi per provvedere a una prima sommaria innocuicizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto | essere dotati di estintori e mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto  | rispondere ai criteri per i veicoli a norma ADR per ogni tipologia di trasporto di rifiuti pericolosi  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che in caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti stessi  | il responsabile tecnico decide come gestire i materiali utilizzati per la raccolta, recupero e riassorbimento dei rifiuti sversati  | il responsabile tecnico valuta con il legale rappresentante come gestire i materiali utilizzati per la raccolta, recupero e riassorbimento dei rifiuti sversati   | i materiali utilizzati per la raccolta, recupero e riassorbimento potranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti stessi  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 8 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che l'attività di intermediazione e commercio di rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'ambiente e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti  | disposizioni del Codice dell'ambiente e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti   | disposizioni sul trasporto delle merci deperibili   | disposizioni del Codice dell'ambiente e delle relative norme regolamentari e tecniche sulle attività di bonifica, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 8 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che l'attività di intermediazione e commercio di rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n.1013/2006 e dei relativi regolamenti di attuazione, nei casi di spedizioni transfrontaliere di rifiuti   | disposizioni sul commercio internazionale di merci quando il rifiuto è commerciato / intermediario attraverso più Paesi   | disposizioni sul trasporto delle merci pericolose   | sole disposizioni del codice civile  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 8 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che i soggetti che esercitano l'attività di commercio e/o l'attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi devono accertarsi che il soggetto incaricato del trasporto dei rifiuti sul territorio italiano sia in possesso di idonea iscrizione all'Albo nazionale   | il soggetto incaricato del trasporto dei rifiuti sia affidabile e conosca gli itinerari inseriti in notifica  | il soggetto incaricato del trasporto dei rifiuti sia affidabile e conosca gli itinerari inseriti in notifica  | l'intermediario nel Paese di transito abbia adeguata registrazione   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 8 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che i soggetti che esercitano l'attività di commercio e/o l'attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi devono accertarsi che il soggetto che effettua operazioni di recupero o smaltimento degli stessi rifiuti sia debitamente autorizzato ai sensi della legislazione dello Stato in cui i rifiuti sono recuperati o smaltiti   | il soggetto che effettua operazioni di recupero o smaltimento sia anche in possesso di autorizzazione alla raccolta e trasporto   | il soggetto che effettua operazioni di recupero o smaltimento sia affidabile e in possesso dei requisiti soggettivi chiesti per l'esercizio dell'attività commerciale   | il soggetto che intervengono nell'intermediazione abbiano un responsabile tecnico  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 8 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che i soggetti che esercitano l'attività di commercio e/o l'attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi devono accertarsi che i soggetti che intervengono nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti stiano in possesso delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1013/2006, ove previste, e comunque abbiano adempito agli obblighi stabiliti dallo stesso regolamento UE | il soggetto che effettua operazioni di recupero o smaltimento sia anche in possesso di autorizzazione alla raccolta e trasporto   | i soggetti che intervengono nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti stiano affidabili e in possesso dei requisiti soggettivi chiesti per l'esercizio dell'attività commerciale   | i soggetti che intervengono nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti abbiano un responsabile tecnico   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 8 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che l'attività di bonifica dei siti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'ambiente e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti  | delle sole disposizioni del codice civile sui contratti d'opera   | delle disposizioni del Codice dell'ambiente e delle relative norme regolamentari e tecniche sulle attività di intermediazione e commercio, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti | delle disposizioni sul trasporto delle merci pericolose  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 9 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che l'idoneità tecnica delle attrezzature in dotazione deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria   | deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione solamente ordinaria  | deve essere sottoposta a sorveglianza nel cantiere e nel luogo di deposito della stessa   | e in particolare dei carrelli elevatori e dei veicoli per il trasporto di persone deve essere sottoposta a interventi di manutenzione  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 10 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'ambiente e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione e delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti   | delle disposizioni sul trasporto delle merci pericolose   | delle disposizioni del Codice dell'ambiente e delle relative norme regolamentari e tecniche sulle attività di intermediazione e commercio, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti | delle sole disposizioni del codice civile sui contratti d'opera  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 10 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che l'idoneità tecnica delle attrezzature in dotazione deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria  | e in particolare dei carrelli elevatori e dei veicoli per il trasporto dei rifiuti deve essere sottoposta a interventi di manutenzione  | deve essere sottoposta a sorveglianza nel cantiere e nel luogo di deposito della stessa   | deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione solamente ordinaria   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | I provvedimenti disciplinari dell'Albo nazionale gestori ambientali sono sospesi   | con provvedimento espresso del Comitato nazionale   | previo deposito di apposita cauzione  | automaticamente, con la proposizione del ricorso   |

|  |   |  |  |  |   |
|--|---|--|--|--|---|
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, i provvedimenti disciplinari emessi dalle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale   | devono essere sempre motivati  | possono essere motivati se la sanzione disciplinare è grave  | non devono essere necessariamente motivati perché la motivazione può essere resa nota a voce anche in corso di istruttoria   | devono essere motivati solo se l'interessato ne fa richiesta  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | In base al D.M n. 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, i provvedimenti di sospensione e di cancellazione dell'iscrizione all'Albo nazionale   | sono deliberati dalla Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale  | solo se si tratta di rifiuti urbani, sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo nazionale della regione ove ha sede legale l'impresa interessata; per i rifiuti speciali sono deliberati dal Comitato nazionale | sono deliberati dal solo Comitato nazionale  | in via generale sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo nazionale della regione ma se si tratta di imprese che gestiscono rifiuti pericolosi sono deliberati dal Comitato nazionale |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, il mancato rispetto della normativa in materia di rapporti di lavoro e di protezione sociale comporta   | la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale   | l'obbligo per l'impresa di conformarsi alle direttive dell'Albo nazionale  | la sospensione del responsabile tecnico dal proprio incarico   | nessuna conseguenza   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Il mancato rispetto della normativa in materia di rapporti di lavoro e protezione sociale determina la  | sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali a opera della Sezione regionale e provinciale   | sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali a opera del Comitato nazionale  | cancellazione dall'elenco fornitori della circoscrizione   | cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali a opera del Comitato nazionale o dalle Sezioni provinciali   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | La sospensione dell'iscrizione dall'Albo nazionale gestori ambientali non può superare 120 giorni   | 120 giorni   | 60 giorni, anche non consecutivi   | 60 giorni  | 180 giorni  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | L'efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è sospesa quando si verifica il mancato rispetto della normativa in materia di rapporti di lavoro e di protezione sociale   | solo in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione  | e questo comporta l'automatica cancellazione dell'impresa dall'Albo nazionale  | anche se il fatto contestato è addebitabile a un soggetto privo di iscrizione all'Albo nazionale   |   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | In caso di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale  | tra la data di notifica all'interessato del provvedimento di sospensione e il termine iniziale di decorrenza dello stesso devono intercorrere almeno novanta giorni  | l'impresa, o l'ente, cui è destinato il provvedimento è cancellata dall'Albo nazionale dalla data di comunicazione del provvedimento di sospensione  | l'impresa o l'ente cui è destinato il provvedimento di sospensione non ha diritto di presentare ricorso avverso il provvedimento stesso                                  | ciascuna Sezione regionale e provinciale stabilisce in modo autonomo i criteri per applicare la sospensione secondo ragionevolezza ed equità  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | La sanzione della sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali  | è applicata dalle Sezioni regionali e provinciali  | può essere applicata solo dal Comitato nazionale   | a differenza della cancellazione non si caratterizza per l'assegnazione di un termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni da parte dell'interessato      | a differenza della cancellazione non necessita di un atto di contestazione degli addebiti all'iscritto  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Un soggetto iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali può essere sospeso dall'iscrizione   | al ricorrere di specifiche circostanze con un provvedimento delle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale  | e contestualmente può essere cancellato dall'Albo nazionale per fatti gravi  | per scelta specifica del Presidente  | solo a seguito di una decisione di un'autorità giudiziaria che abbia deciso in tal senso  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Quando l'efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è sospesa dalle Sezioni regionali e provinciali,   | con il provvedimento di sospensione la Sezione stabilisce il termine entro il quale l'impresa o l'ente iscritto deve conformarsi alla normativa vigente              | tra la data di notifica del provvedimento sanzionatorio all'interessato e il termine iniziale di decorrenza dello stesso, devono intercorrere almeno tre giorni  | tra la data di notifica del provvedimento sanzionatorio all'interessato e il termine iniziale di decorrenza dello stesso, devono intercorrere almeno venti giorni        | con il provvedimento di sospensione la Sezione chiede all'impresa o l'ente iscritto di conformarsi alla normativa vigente   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Il mancato pagamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali comporta la  | sospensione per le sole categorie per le quali non è stato effettuato il versamento  | cancellazione per tutte le categorie   | sospensione per tutte le categorie   | cancellazione per le sole categorie per le quali non è stato effettuato il versamento   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Il versamento del diritto annuale per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali deve essere effettuato entro il  | 30-apr   | 31-gen   | 1° gennaio   | 28-feb  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Il mancato pagamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali comporta la  | cancellazione per le sole categorie per le quali non è stato effettuato il versamento qualora il mancato versamento si protraggia per un periodo superiore a 12 mesi | cancellazione per tutte le categorie nelle quali il soggetto è iscritto  | sospensione d'ufficio per tutto il periodo, anche superiore a 12 mesi, di mancanza del pagamento per le sole categorie per le quali non è stato effettuato il versamento | sospensione d'ufficio per tutte le categorie nelle quali il soggetto è iscritto comprese le categorie per cui ha pagato   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Le imprese e gli enti sono cancellati dall'Albo nazionale gestori ambientali qualora l'iscritto ne faccia domanda   | se in regola con il pagamento del diritto annuale d'iscrizione   | entro il 30 giugno dell'anno precedente  | spiegando alla Sezione i motivi per cui non desidera più l'iscrizione  | anche se non ha pagato il diritto annuale d'iscrizione  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Un soggetto iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali può essere cancellato  | al ricorrere di specifiche circostanze con provvedimento delle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale   | solo in virtù di una decisione di un'autorità giudiziaria che abbia deciso in tal senso  | in nessun caso   | solo dopo essere stato sospeso e avvisato del rischio   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Gli effetti della cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali decorrono dalla data di comunicazione del relativo provvedimento o dalla data della presentazione della domanda di cancellazione nel caso si tratti di cancellazione su domanda dell'iscritto, come disciplinata dalla legge   | a partire dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del relativo provvedimento   | in via retroattiva fin dalla data di iscrizione all'Albo nazionale, come se non fosse mai stato iscritto   | da quando si verifica la causa della cancellazione   |   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nell'applicazione delle sanzioni disciplinari le sezioni regionali devono contestare gli addebiti all'iscritto, al quale è assegnato un termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni   | contestare gli addebiti all'iscritto, al quale è assegnato un termine massimo di cinque giorni per presentare eventuali deduzioni                                    | contestare a voce gli addebiti all'iscritto per essere rapidi  | invitare l'iscritto in Camera di commercio per contestare l'addebito di persona  |   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nell'applicazione delle sanzioni disciplinari le sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali devono sentire personalmente l'iscritto, o il suo legale rappresentante, quando, nel termine di 30 giorni, ne faccia richiesta  | accogliere chiunque abbia da proporre la propria versione dei fatti  | organizzare una conferenza di servizi per coinvolgere tutti  | sentire personalmente solo il dipendente dell'impresa, responsabile del fatto, quando, nel termine di 30 giorni, ne faccia richiesta                                     |   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nel caso di cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali, a seguito di cancellazione dell'impresa dal Registro delle imprese,   | non si applica il procedimento disciplinare e si procede con la cancellazione d'ufficio  | si convoca l'interessato per un'audizione  | si applica il procedimento disciplinare e si contesta l'addebito all'iscritto  | si chiedono spiegazioni per le vie brevi all'interessato  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nel caso di sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali per mancato pagamento del diritto annuale di iscrizione  | non si applica il procedimento disciplinare e si procede con la sospensione d'ufficio  | si chiedono spiegazioni per le vie brevi all'interessato   | si applica il procedimento disciplinare e si contesta l'addebito all'iscritto  | si convoca l'interessato per un'audizione   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Per quanto riguarda la sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali per mancato pagamento del diritto annuale, la Sezione regionale / provinciale, decorso il termine del 30 aprile provvede a  | deliberare le sospensioni con decorrenza 15 giugno e notificare a mezzo PEC all'interessato il relativo provvedimento  | convocare l'interessato per un'audizione   | deliberare le sospensioni con decorrenza 31 dicembre e notificare a mezzo PEC all'interessato il relativo provvedimento  | chiedere spiegazioni per le vie brevi all'interessato   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nei casi di mancata notifica del provvedimento di sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali causa indirizzo PEC inesistente, non valido o non funzionante, la Sezione regionale / provinciale  | pubblica i dati dell'impresa sospesa sul sito web dell'Albo nazionale il 1° giugno   | convoca l'interessato per un'audizione   | chiede spiegazioni per le vie brevi all'interessato  | pubblica i dati dell'impresa sospesa sul sito web dell'Albo nazionale il 31 dicembre  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il provvedimento disciplinare può riguardare tutte le categorie di iscrizione di un'impresa oppure alcune di esse e pertanto la Sezione regionale / provinciale è tenuta a valutare se l'irregolarità contestata riguardi esclusivamente l'attività svolta nell'ambito della categoria d'iscrizione o se, invece, coinvolga l'impresa nel suo complesso | non più di due categorie di iscrizione di un'impresa   | le categorie di iscrizione di un'impresa nel loro complesso  | solo alcune delle categorie di iscrizione di un'impresa in base a una libera decisione della Sezione regionale / provinciale che non richiede motivazione                |   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali gli interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo nazionale  | gli interessati possono proporre ricorso al Presidente della regione   | è ammissibile solo il ricorso giurisdizionale, non al Comitato nazionale dell'Albo nazionale   | non è ammissibile nessun tipo di ricorso   |   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali, gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale dell'Albo nazionale  | sia al prefetto territorialmente competente sia all'autorità giudiziaria   | al prefetto territorialmente competente  | al presidente della regione territorialmente competente  |   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale   | sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione secondo gli importi previsti dal regolamento stesso   | non sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione   | sono tenuti solo alla corresponsione di un diritto d'iscrizione iniziale senza successive annualità  | sono tenuti alla corresponsione del medesimo diritto annuale d'iscrizione valido per tutte le categorie di iscrizione   |

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, il mancato pagamento del diritto annuale nei termini previsti, comporta la sospensione d'ufficio dall'Albo nazionale gestori ambientali, che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione regionale / provinciale dell'effettuazione del pagamento | la cancellazione immediata e d'ufficio dall'Albo nazionale gestori ambientali  | la sospensione d'ufficio dall'Albo nazionale gestori ambientali che non può essere mai causa di cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali               | l'audizione immediata dell'interessato presso la Sezione regionale / provinciale   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | L'omissione del pagamento del diritto annuale all'Albo nazionale gestori ambientali nei termini previsti comporta la sospensione d'ufficio dall'Albo nazionale limitatamente alle categorie di iscrizione per le quali non è stato effettuato il pagamento  | cancellazione immediata d'ufficio dall'Albo nazionale limitatamente alle categorie di iscrizione per le quali non è stato effettuato il pagamento  | cancellazione immediata d'ufficio dall'Albo nazionale limitatamente alle categorie di iscrizione per le quali non è stato effettuato il pagamento                  | sospensione d'ufficio dell'impresa dal Registro delle imprese  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, le domande d'iscrizione, variazione o cancellazione sono assoggettate all'assolvimento di un diritto di segreteria  | non sono assoggettate all'assolvimento di un diritto di segreteria   | non sono mai assoggettate all'assolvimento di un diritto di segreteria   | sono assoggettate al pagamento del solo diritto annuale d'iscrizione, che è il medesimo per qualunque tipologia di attività svolta                                 |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti   | non devono iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali  | devono iscriversi alla categoria 8 dell'Albo nazionale   | devono iscriversi alla categoria 1 dell'Albo nazionale   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Nel caso in cui un'impresa voglia effettuare attività di spazzamento stradale, è necessario iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 1  | 4  | 5  | 2-bis  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Per l'attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi è richiesta l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali   | nella categoria 8  | in una categoria a scelta dell'interessato che riguardi i rifiuti oggetto di intermediazione o commercio   | nella categoria 4 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti devono iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali   | in categoria 6   | in categoria 8   | solo quando sono superate le 1.500 t   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, l'iscrizione nella categoria 1 dell'Albo nazionale consente l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6  | se lo svolgimento di quest'ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta   | anche se lo svolgimento di quest'ultima attività comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta | purché l'impresa sia iscritta anche in categoria 9 - bonifica di siti  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, l'iscrizione nella categoria 4 dell'Albo nazionale consente l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6  | se lo svolgimento di quest'ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta   | anche se lo svolgimento di quest'ultima attività comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta | purché l'impresa sia iscritta anche in categoria 9 - bonifica di siti  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, l'iscrizione nella categoria 5 dell'Albo nazionale consente l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6  | se lo svolgimento di quest'ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta   | purché l'impresa sia iscritta anche in categoria 9 - bonifica di siti  | anche se lo svolgimento di quest'ultima attività comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, o pericolosi, che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti (se pericolosi in quantità inferiori a trenta chilogrammi o litri al giorno)  | sono tenuti a iscriversi all'Albo nazionale in categoria 2-bis   | non sono mai iscritti all'Albo nazionale   | non sono tenuti a iscriversi all'Albo nazionale a meno che non abbiano avuto precedenti penali   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | La categoria 1 d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali   | riguarda la raccolta e trasporto di rifiuti urbani   | è sempre compresa nella categoria 5 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi  | è sempre compresa nella categoria 4 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | La categoria 2-bis d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali   | riguarda i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, o pericolosi, che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti (se pericolosi in quantità inferiori a trenta chilogrammi o trenta litri al giorno) | è sempre compresa nella categoria 4 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi  | è sempre compresa nella categoria 5 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | La categoria 10 d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali  | riguarda la bonifica di beni contenenti amianto  | è sempre compresa nella categoria 8 - commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi   | non costituisce una categoria dell'Albo nazionale  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, i soggetti che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani  | devono iscriversi all'Albo nazionale   | non sono tenuti a iscriversi all'Albo nazionale se hanno un certificato penale pulito  | devono iscriversi all'Albo nazionale solo se di nazionalità non italiana   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è requisito per lo svolgimento delle attività di   | raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi  | raccolta e trasporto di merci speciali non pericolosi  | commercio e intermediazione di rifiuti e merci senza detenzione  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è requisito per lo svolgimento delle attività di   | di bonifica dei siti   | di bonifica terreni agricoli   | raccolta e trasporto di prodotti biodegradabili  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Gli enti e imprese iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi  | sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte    | non possono essere mai iscritte per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi   | non costituisce una categoria dell'Albo nazionale  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Fatte salve le norme sul trasporto internazionale di merci, le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5, consentono l'esercizio di attività (che non comportino variazioni di categoria, classe e tipologia dei rifiuti, per le quali l'impresa è iscritta) della categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti)           | 9 - bonifica di siti   | 8 - intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi   | 10 - bonifica di beni contenenti amianto   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | In base alla normativa vigente sull'Albo nazionale gestori ambientali, sono esclusi gli imprenditori agricoli, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa, ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta         | tutti gli imprenditori in generale   | tutti gli imprenditori agricoli a qualsiasi condizione   | gli imprenditori agricoli in base a specifica convenzione con la prefettura  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | enti e imprese iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerati dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi   | a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte   | a condizione che non effettuino più attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi   | sempre   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Sono escluse dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali le imprese che effettuano attività di   | recupero e smaltimento di rifiuti  | bonifica dei siti  | commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Tra le categorie di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali figura la categoria 1 - raccolta e trasporto di rifiuti urbani   | 3 - raccolta e trasporto di rifiuti destinati a impianti di recupero   | 7 - raccolta e trasporto di fanghi   | bonifica dei beni contenenti amianto   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Tra le categorie di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali rientra la categoria 5 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi   | 12 - smaltimento di rifiuti pericolosi   | 9 - recupero di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata   | 13 - recupero di rifiuti non pericolosi  |

|  |  |   |  |  |   |
|--|--|---|--|--|---|
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Tra le categorie di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali rientra la categoria  | 8 - intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi  | 9 - bonifica da amianto e fibre varie  | 4 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali molto pericolosi  | 12 - smaltimento di rifiuti pericolosi  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | I soggetti che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani si iscrivono all'Albo pubbliche, nella categoria 2-bis  | nella categoria 1 e, qualora si tratti di rifiuti derivanti dalla manutenzione delle aree verdi pubbliche, nella categoria 2-bis  | esclusivamente nella categoria 2-bis   | nella categoria 10   | in nessuna categoria, in quanto per questo tipo di attività la normativa vigente non prevede l'obbligo di iscrizione all'Albo               |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Per svolgere il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani per conto di un comune è necessaria l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali  | in categoria 1  | in una delle categorie da 7 a 10   | in categoria 8   | purché il comune abbia un impianto di discarica autorizzato   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Un'impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi che intende trasportare rifiuti speciali  | è obbligata a iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali  | dove iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali solo se tale trasporto ha carattere di continuità  | non deve iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali perché tale obbligo è solo in capo alle imprese che trasportano rifiuti urbani   | non deve iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali in quanto tale obbligo ricorre unicamente per le aziende che producono rifiuti    |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, per la suddivisione in classi della categoria 8 ci riferisce   | alle tonnellate annue di rifiuti gestiti  | al numero di autisti impiegati dall'impresa  | alla quantità di abitanti serviti  | al fatturato dell'azienda   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, la categoria 4 è suddivisa in classi, in funzione  | delle tonnellate annue di rifiuti gestiti   | del numero di dipendenti   | del luogo della sede legale dell'impresa o ente  | dell'ambito territoriale di intervento  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, la classe "a" della categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) si riferisce a una popolazione complessivamente servita | superiore o uguale a 500.000 abitanti   | inferiore a 5.000 abitanti   | inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti  | inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | Un ente si iscrive all'Albo nazionale gestori ambientali   | nella persona del legale rappresentante   | tramite le associazioni di cittadini che lo rappresentano  | nella persona dell'ente stesso   | tramite un'impresa che rappresenta l'ente   |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, la capacità finanziaria  | è dimostrata da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa o dell'ente                        | è dimostrata solo se l'impresa ha appena avviato l'attività  | è dimostrata dopo 6 mesi dall'iscrizione   | non deve essere dimostrata, non è un requisito di iscrizione  |
| 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 | In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, il Comitato nazionale stabilisce   | criteri specifici, modalità e termini per la dimostrazione dell'idoneità tecnica e della capacità finanziaria                     | alcuni indirizzi per la dimostrazione dell'idoneità tecnica e della capacità finanziaria che le Sezioni regionali e provinciali possono di volta in volta ridefinire sulla base delle proprie specificità territoriali | come ciascuna Sezione regionale o provinciale definisce i criteri per la dimostrazione dell'idoneità tecnica e della capacità finanziaria  | i criteri per la dimostrazione dell'idoneità tecnica e della capacità finanziaria, nella persona del solo Presidente dell'Albo nazionale    |
| 4. Sicurezza del lavoro  | Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, i principi generali della disciplina sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dispongono   | la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di tipo individuale   | l'utilizzo illimitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro  | la totale eliminazione dei rischi  | la priorità delle misure di protezione individuali rispetto a quelle di tipo collettivo   |
| 4. Sicurezza del lavoro  | Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, la disciplina della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro si applica  | a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio  | alle aziende private con più di 15 operai  | a tutte le aziende di Stato  | esclusivamente ai dipendenti dei ministeri  |
| 4. Sicurezza del lavoro  | Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la vigilanza è svolta solitamente   | dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio e dall'Ispettorato nazionale del lavoro                                   | dall'assessorato regionale in materia di sanità  | dall'Ispettorato generale della Motorizzazione civile competente per territorio  | dall'ufficio del Genio civile competente per territorio   |
| 4. Sicurezza del lavoro  | Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per "datore di lavoro" si intende il  | soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore  | soggetto che svolge un'attività lavorativa a fronte di un corrispettivo  | capo dell'ufficio del personale  | soggetto che attua le direttive e organizza l'attività lavorativa vigilando su di essa  |
| 4. Sicurezza del lavoro  | Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro   | indica una riunione periodica almeno una volta all'anno   | convoca i lavoratori per discutere degli aumenti salariali   | comunica all'ISPESL l'andamento delle malattie   | indice la riunione periodica biennale   |
| 4. Sicurezza del lavoro  | Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro deve consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza   | copia del documento di valutazione dei rischi   | copia dei turni di lavoro del personale addetto all'antincendio  | le polizze INAIL e INPS dei lavoratori   | il contratto collettivo nazionale di lavoro   |
| 4. Sicurezza del lavoro  | Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro   | deve fornire al medico competente informazioni in merito alla natura dei rischi   | informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria   | consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio  | nomina il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)  |
| 4. Sicurezza del lavoro  | Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il "datore di lavoro"   | garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio e al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro | programma gli interventi e dà istruzioni affinché i lavoratori non debbano allontanarsi dal posto di lavoro anche in caso di pericolo grave e immediato e che non può essere evitato                                   | nomina il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza   | non è tenuto a designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi                        |
| 4. Sicurezza del lavoro  | Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione  | informazioni in merito alla natura dei rischi presenti nella propria azienda  | il nome della persona delegata alla valutazione dei rischi e all'elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR)  | la delega alla nomina dei dirigenti e dei preposti   | i nominativi dei lavoratori dichiarati inabili alla mansione da parte del medico competente e che devono essere licenziati per giusta causa |
| 4. Sicurezza del lavoro  | Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, i lavoratori  | non devono rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza senza autorizzazione   | non sono tenuti a segnalare al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le defezioni dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuali o collettivi  | possono compiere di propria iniziativa operazioni o manovre per migliorare gli aspetti della sicurezza sul luogo di lavoro   | possono modificare, anche senza autorizzazione, i dispositivi di protezione individuale   |
| 4. Sicurezza del lavoro  | Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il lavoratore   | partecipa ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro   | programma la sorveglianza sanitaria tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati   | esegue, accendendo nei luoghi di lavoro, accertamenti e indagini in materia di salute e sicurezza del lavoro   | sovrintende e vigila sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge   |
| 4. Sicurezza del lavoro  | Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il lavoratore   | deve sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal medico competente  | concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro   | vigila sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  | esegue, accendendo nei luoghi di lavoro, accertamenti e indagini in materia di salute e sicurezza del lavoro                                |
| 4. Sicurezza del lavoro  | Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il lavoratore   | è tenuto a svolgere unicamente le mansioni previste nel suo contratto   | propone al datore di lavoro la nomina del medico competente  | provvede alla riduzione dei rischi alla fonte  | fornisce al servizio di prevenzione e protezione e al medico competente informazioni in merito alla natura dei rischi presenti in azienda   |
| 4. Sicurezza del lavoro  | Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il lavoratore   | non deve compiere di propria iniziativa manovre che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori              | deve attivarsi tempestivamente per ridurre alla fonte i rischi presenti sul luogo di lavoro  | provvede a elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive del DVR e i sistemi di controllo di tali misure  | in caso di pericolo grave, immediato, che non può essere evitato, deve rimanere sul posto di lavoro fino all'arrivo dei soccorsi            |
| 4. Sicurezza del lavoro  | Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione  | propone al datore di lavoro i programmi di informazione e formazione dei lavoratori   | è esonerato dal frequentare il corso di aggiornamento  | dura in carica un triennio   | deve svolgere tale funzione in maniera esclusiva e continuativa per un solo datore di lavoro  |
| 4. Sicurezza del lavoro  | Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione  | deve elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure               | deve comunicare all'INAIL la nomina dell'addetto al primo soccorso   | in caso di lavoratori neo-assunti ha l'obbligo della loro formazione   | nell'ambito delle sue funzioni non è mai perseguitabile penalmente  |
| 4. Sicurezza del lavoro  | Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP)  | coordina le funzioni del servizio di prevenzione e protezione   | subordina le funzioni del servizio di prevenzione e protezione alle decisioni del responsabile tecnico gestione rifiuti  | coordinata le funzioni del servizio di prevenzione e protezione a esclusione di quelle inerenti alla gestione dei rifiuti che competono al responsabile tecnico gestione rifiuti |   |
| 4. Sicurezza del lavoro  | Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza   | fa proposte in merito all'attività di prevenzione   | ha il compito di assistere il datore di lavoro nell'assolvimento dei suoi doveri, fornendogli quelle competenze tecniche e organizzative di cui ha bisogno   | non ha l'obbligo di frequentare appositi corsi sulla sicurezza, perché già formato al momento della nomina   | riunisce periodicamente i lavoratori  |

|  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
| 4. Sicurezza del lavoro                            | Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza        | accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni  | propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori   | effettua la sorveglianza sanitaria  | indice almeno una volta all'anno una riunione periodica   |
| 4. Sicurezza del lavoro                            | In applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il preposto   | verifica che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico  | effettua la sorveglianza sanitaria  | non deve rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo  | comunica all'organismo di vigilanza le inadempienze dei lavoratori in materia di sicurezza  |
| 4. Sicurezza del lavoro                            | In applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il preposto   | è punito con l'arresto fino a due mesi per mancata vigilanza sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge   | non è penalmente perseguitabile in caso di inadempienza dei propri doveri   | non è tenuto all'aggiornamento periodico perché già formato   | ha obblighi e responsabilità identici a quelli del datore di lavoro e del dirigente, dovendo occuparsi di compiti organizzativi e della predisposizione delle misure preventive |
| 4. Sicurezza del lavoro                            | Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, il preposto   | sovrintende e vigila sull'osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro   | partecipa alle riunioni periodiche  | collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi   | organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza                         |
| 4. Sicurezza del lavoro                            | Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, gli addetti alle emergenze                               | si occupano di prevenzione incendi, evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, salvataggio, primo soccorso   | devono continuamente vigilare sul comportamento dei lavoratori per evitare situazioni di rischio  | devono essere in numero non inferiore a sette in tutte le unità produttive  | devono intervenire solo in caso di terremoti  |
| 4. Sicurezza del lavoro                            | Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, gli addetti al primo soccorso                            | non possono rifiutare l'incarico salvo giustificati e documentati motivi  | non hanno bisogno di specifica formazione perché già formati al momento dell'assunzione   | sono nominati dal responsabile della sicurezza prevenzione e protezione   | sono nominati per le vie brevi, anche a mezzo telefono  |
| 4. Sicurezza del lavoro                            | Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il dirigente   | individua e nomina i preposti   | nell'esercizio delle sue funzioni non è penalmente perseguitabile   | è la persona di fiducia del responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP)   | valuta la promozione dei lavoratori in relazione al loro rendimento   |
| 4. Sicurezza del lavoro                            | Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, il consulente della sicurezza sul lavoro  | è un tecnico specializzato nella sicurezza sul lavoro che coadiuva il datore di lavoro nei compiti di propria competenza contribuendo alla diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro fra i lavoratori | se apparentemente a uffici della pubblica amministrazione che svolgono attività di vigilanza, può prestare, a qualunque titolo e in ogni parte del territorio nazionale, attività di consulenza | è una figura obbligatoria per le aziende pubbliche  | viene designato dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  |
| 4. Sicurezza del lavoro                            | Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, la delega di funzioni da parte del datore di lavoro   | ove non espresamente esclusa, è ammessa con una serie di limitazioni e condizioni   | non riguarda la nomina del medico competente  | riguarda, tra l'altro, la nomina del RSPP   | deve avvenire alla presenza di due testimoni e deve rimanere riservata  |
| 4. Sicurezza del lavoro                            | Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, la delega di funzioni da parte del datore di lavoro   | non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite   | può avvenire anche verbalmente  | solleva il datore di lavoro da ogni responsabilità civile e penale connessa al suo ruolo  | è consentita per tutti gli obblighi del datore di lavoro  |
| 4. Sicurezza del lavoro                            | Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per "informazione" si intende                            | il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi in ambiente di lavoro   | il processo educativo attraverso il quale trasferire le conoscenze ai lavoratori sulla produttività   | l'insieme delle norme volte ad assicurare il mantenimento dell'attenzione dei lavoratori sull'attività lavorativa   | un processo relazionale, in cui due o più individui negoziano un insieme di significati condivisi   |
| 4. Sicurezza del lavoro                            | Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'informazione e la formazione adeguate per i lavoratori | sono comprese tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro   | si sostanziano solo sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei luoghi di lavoro   | non rientrano tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro   | si sostanziano esclusivamente nell'obbligo di informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale                       |
| 4. Sicurezza del lavoro                            | Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la formazione  | deve avvenire in occasione del cambiamento di mansioni  | deve essere chiara nel linguaggio e somministrata esclusivamente dal datore di lavoro   | deve avvenire in occasione del pensionamento del lavoratore   | è necessaria per l'avanzamento di carriera dei lavoratori   |
| 4. Sicurezza del lavoro                            | Il regolamento europeo in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele                              | prescrive l'obbligo per fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di classificare le sostanze e le miscele immesse sul mercato  | non armonizza i criteri per la classificazione delle sostanze e delle miscele e le norme relative all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose                 | prescrive l'obbligo per fabbricanti, produttori di articoli e importatori di non classificare le sostanze immesse sul mercato   | stabilisce un elenco di sostanze con le rispettive classificazioni e i rispettivi elementi di etichettatura non armonizzati a livello UE ma rimessi a ciascuno Stato membro     |
| 4. Sicurezza del lavoro                            | Secondo dati ISTAT e INAIL, l'infortunio sul lavoro costituisce   | un alto costo umano per la società in termini di vittime e feriti   | per la collettività solo un problema etico  | un danno solo per le vittime e i loro familiari   | per le imprese esclusivamente un'interruzione del processo produttivo   |
| 4. Sicurezza del lavoro                            | Secondo dati ISTAT e INAIL, l'infortunio sul lavoro e incidente stradale  | sono un costo economico per la società per l'indennizzo lavorativo dovuto dall'INAIL (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro) e per il risarcimento assicurativo per responsabilità civile                 | non sono eventi di competenza dell'INAIL (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro)  | non determinano forme di risarcimento assicurativo per responsabilità civile  | non danno mai luogo a indennizzi da parte dell'INAIL (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro)  |
| 4. Sicurezza del lavoro                            | Secondo dati ISTAT - ACI, l'incidentalità stradale rappresenta  | un costo sociale enorme, per l'indennizzo lavorativo dovuto dall'INAIL (Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)   | un fattore individuale importante, per il costo che deve sostenere l'infortunato  | un costo sociale, mitigato dal risarcimento assicurativo RCA  | una delle fonti di spesa irrilevanti per il SSN (Servizio sanitario nazionale)  |
| 4. Sicurezza del lavoro                            | Secondo dati ISTAT - ACI, un costo sociale enorme è rappresentato da  | incidentalità stradale  | manutenzione del parco veicolare  | controllo tecnico (revisione) dei veicoli   | premio dell'assicurazione RCA (responsabilità civile auto)  |
| 4. Sicurezza del lavoro                            | Secondo dati ISTAT - ACI, relativamente agli incidenti stradali, si è assistito nel tempo a un progressivo, seppure lento                     | calo della mortalità  | aumento della mortalità   | incremento della vendita dei veicoli  | calo degli interventi degli organi di Polizia   |
| 4. Sicurezza del lavoro                            | L'infortunio sul lavoro è tutelato  | dall'INAIL (Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) con un indennizzo   | solo da forme di assicurazione private stipulate dai lavoratori   | dal SSN (Servizio sanitario nazionale) solo attraverso l'assistenza medica  | da forme di assicurazione stipulate dalle imprese   |
| 4. Sicurezza del lavoro                            | L'infortunio sul lavoro per definirsi tale  | deve essere caratterizzato da causa violenta, occasione di lavoro, inabilità al lavoro  | è sufficiente che si verifichi sul luogo di lavoro  | deve causare solamente una inabilità al lavoro  | è sufficiente che sia attribuibile a una causa violenta   |
| 4. Sicurezza del lavoro                            | L'infortunio sul lavoro è tutelato con  | un indennizzo, da parte dell'INAIL (Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)   | aumento dello stipendio   | un indennizzo, da parte del datore di lavoro  | ferie aggiuntive pagate dall'INAIL (Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)   |
| 4. Sicurezza del lavoro                            | In materia di salute e sicurezza sul lavoro, con il termine "quasi incidente" o "near miss" è definito  | l'evento che avrebbe potuto provocare un incidente o un infortunio, ma nel quale i lavoratori sono rimasti illesi   | l'evento o situazione che ha provocato un incidente o un infortunio   | l'incidente in cui sono state danneggiate attrezzature e ambienti, ma i lavoratori sono rimasti illesi  | l'incidente in cui un lavoratore è rimasto infortunato o sono state danneggiate attrezzature e ambienti   |
| 4. Sicurezza del lavoro                            | In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la gestione dei "quasi incidenti" o "near miss" consente di                                      | individuare e applicare le adeguate misure correttive e preventive  | catalogare tutte le tipologie di incidenti occorsi sul luogo di lavoro  | valutare le situazioni non conformità o di criticità organizzative, tecniche, procedurali o comportamentali che seguono gli incidenti                                       | evitare il flusso di comunicazione da parte dei lavoratori, come parte attiva del processo  |
| 4. Sicurezza del lavoro                            | Valutare il rischio significa valutare  | la gravità del danno e la probabilità che il danno possa accadere   | la gravità del danno ma non la probabilità che questo possa accadere  | unicamente la probabilità che possa accadere un danno   | la probabilità che un determinato danno non possa accadere  |
| 5. Certificazioni ambientali (EMAS; Ecolabel, ...) | La UNI EN ISO 14001 è una norma   | volontaria sui sistemi di gestione ambientale   | obbligatoria sui sistemi di gestione sicurezza  | sulla sicurezza dei dati  | per i sistemi di gestione qualità   |
| 5. Certificazioni ambientali (EMAS; Ecolabel, ...) | Gli aspetti dello sviluppo sostenibile sono   | economica, sociale, ambientale  | solo economica e ambientale   | solo ambientale   | solo sociale ed economica   |
| 5. Certificazioni ambientali (EMAS; Ecolabel, ...) | La norma UNI EN ISO 14001:2015 è  | uno standard di riferimento per i Sistemi di gestione ambientale applicabile a qualsiasi organizzazione.  | una guida sulla gestione dei rifiuti  | una norma obbligatoria solo per le aziende di servizi   | una linea guida solo per le aziende metalmeccaniche   |
| 5. Certificazioni ambientali (EMAS; Ecolabel, ...) | Il marchio ECOLABEL è   | un marchio di qualità ecologica per prodotti e servizi a basso impatto ambientale   | un'etichetta per i soli prodotti alimentari   | un marchio di qualità americano   | un certificato del Sistema di gestione ambientale in accordo alla UNI EN ISO 14001  |
| 5. Certificazioni ambientali (EMAS; Ecolabel, ...) | La norma UNI EN ISO 14001 è   | una norma volontaria che definisce i requisiti di un sistema di gestione ambientale, allo scopo di minimizzare e controllare gli impatti ambientali prodotti dall'azienda   | requisito obbligatorio per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali   | una norma obbligatoria che definisce i requisiti di un sistema di gestione ambientale, allo scopo di minimizzare e controllare gli impatti ambientali prodotti dall'azienda | una norma volontaria che definisce i requisiti di un sistema di gestione per la qualità, allo scopo di garantire la qualità del prodotto e la soddisfazione del cliente         |
| 5. Certificazioni ambientali (EMAS; Ecolabel, ...) | Secondo UNI EN ISO 14001:2015, il ruolo dell'Organismo di certificazione è quello di  | verificare la conformità e l'efficacia del sistema di gestione rispetto alla norma di riferimento   | partecipare al riesame della Direzione  | effettuare consulenze su tematiche ambientali   | effettuare gli audit interni  |
| 5. Certificazioni ambientali (EMAS; Ecolabel, ...) | Le tipologie di rilievi che può contenere un Rapporto di audit sono   | non conformità maggiori, non conformità minori, raccomandazioni e osservazioni  | solo non conformità minori  | solo non conformità maggiori e non conformità minori  | solo non conformità maggiori  |
| 5. Certificazioni ambientali (EMAS; Ecolabel, ...) | La sigla EMAS significa   | Eco-Management and Audit Scheme   | Environment Matrix Analysis Schedule  | European Management Assessment Scheme   | Ecology Manufacturing Assessment Standard   |

|  |   |   |  |  |   |
|--|---|---|--|--|---|
| 5. Certificazioni ambientali (EMAS; Ecolabel, ...) | Al sistema UE di ecogestione e audit (EMAS)   | possono aderire volontariamente le organizzazioni aventi sede sia nel territorio UE sia al di fuori di esso   | devono aderire tutte le organizzazioni pubbliche   | non possono aderire organizzazioni pubbliche   | devono aderire tutte le organizzazioni con sede nel territorio della UE   |
| 5. Certificazioni ambientali (EMAS; Ecolabel, ...) | Le organizzazioni che intendono registrarsi EMAS devono predisporre un documento definito                       | dichiarazione ambientale  | relazione ambientale   | rapporto ambientale  | impatto ambientale  |
| 5. Certificazioni ambientali (EMAS; Ecolabel, ...) | Il regolamento EMAS richiede  | un'analisi ambientale iniziale  | solo per imprese private un'analisi ambientale iniziale  | nessun particolare procedimento  | solo per imprese pubbliche un'analisi ambientale iniziale   |
| 5. Certificazioni ambientali (EMAS; Ecolabel, ...) | Il regolamento EMAS prevede che la dichiarazione ambientale   | sia convalidata, ossia è necessaria la conferma, da parte del verificatore ambientale che ha svolto la verifica   | sia scritta dal verificatore ambientale che effettua la verifica   | non sia convalidata poiché è un'autocertificazione   | non sia convalidata   |
| 5. Certificazioni ambientali (EMAS; Ecolabel, ...) | In Italia l'organismo competente per le registrazioni EMAS è  | Comitato interministeriale per l'Ecolabel e l'Ecoaudit  | comune   | provincia  | regione   |
| 5. Certificazioni ambientali (EMAS; Ecolabel, ...) | Secondo il regolamento EMAS, si intende per "audit ambientale interno", una                                     | valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva delle prestazioni ambientali di un'organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati alla tutela dell'ambiente                                 | valutazione effettuata da Accredia   | verifica ispettiva fatta dal Verificatore Ambientale EMAS  | ubicazione geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un'organizzazione   |
| 5. Certificazioni ambientali (EMAS; Ecolabel, ...) | In accordo al sistema UE di ecogestione e audit (EMAS), la dichiarazione ambientale deve essere convalidata dal | verificatore ambientale   | responsabile del Sistema di gestione qualità   | RSPP   | amministratore delegato   |
| 5. Certificazioni ambientali (EMAS; Ecolabel, ...) | Le organizzazioni che aderiscono a EMAS devono  | predisporre una Dichiarazione ambientale  | predisporre la Politica per la sicurezza dei dati  | implementare un Sistema di gestione sicurezza secondo ISO 45001  | implementare un Sistema di gestione qualità secondo ISO 9001  |
| 5. Certificazioni ambientali (EMAS; Ecolabel, ...) | Con "audit ambientale interno" s'intende una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva        | delle prestazioni ambientali di un'organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati alla tutela dell'ambiente   | dei soli processi destinati alla tutela dell'ambiente a esclusione del sistema di gestione   | del solo sistema di gestione   | delle sole prestazioni ambientali di un'organizzazione  |
| 5. Certificazioni ambientali (EMAS; Ecolabel, ...) | I criteri ambientali per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE   | si basano sulla valutazione degli impatti ambientali più significativi (come l'impatto sui cambiamenti climatici, sulla natura e la biodiversità, il consumo di energia e di risorse, la produzione di rifiuti)           | sono adottati da ciascuno Stato membro   | riguardano solo servizi e mai prodotti di consumo  | sono adottati dal Parlamento europeo  |
| 5. Certificazioni ambientali (EMAS; Ecolabel, ...) | L'assegnazione del marchio ecologico avviene  | su richiesta del produttore interessato agli organismi competenti, previa verifica del rispetto dei requisiti e dei criteri ecologici europei e successiva stipula del contratto recante le condizioni di uso del marchio | automaticamente per tutti i produttori di beni riconducibili a specifiche categorie definite dal regolamento n. 66/2010 del Parlamento e del Consiglio | tramite un contratto sottoscritto all'esito di trattativa tra produttore interessato e organismo competente in cui si stabiliscono di volta in volta le condizioni di uso e di apposizione del marchio, la durata, le condizioni di rinnovo, i criteri ambientali per l'assegnazione | previa compilazione da parte del produttore interessato di un apposito modulo online che, in qualità di autocertificazione, impedisce la verifica del rispetto dei requisiti e dei criteri ecologici europei e costituisce automaticamente titolo per l'uso del marchio |